Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 148 del 25 giugno 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 25 giugno 1988 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 58

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 15 giugno 1988, n. **1164.**

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

SOMMARIO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 15 giugno 1988, n. **1164.**

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

- *Alle amministrazioni provinciali e comunali*

e, p.c.:

- *Alle presidenze delle giunte regionali*
- *Alle prefetture*
- *All'associazione province italiane (U.P.I.)*
- *All'associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)*
- *Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)*
- *All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)*

PREMESSA

Con la pubblicazione sulla G.U. del 31 ottobre 1987 della legge n° 440 di conversione del D.L. 31 agosto 1987 n. 359 sulla finanza locale, si puo' ritenere concluso il cammino della normativa sugli investimenti degli Enti locali.

Con le norme emanate in questi ultimi anni, che tra l'altro hanno modificato l'attivita' della Cassa depositi e prestiti sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo, il settore degli investimenti ha raggiunto una sistemazione definita e crediamo, salvo i necessari aggiustamenti, definitiva.

La Cassa quindi, nell'intento dichiarato di venire incontro alle esigenze degli Enti mutuatari e riunire in un unico contesto sia le vecchie norme che le innovazioni apportate ha ritenuto opportuno emanare una nuova, completa circolare, che sostituisce le precedenti n° 1141 e 1155.

Per le modifiche introdotte, l'attivita' della Cassa risulta ampliata non solo per gli "interventi speciali" che e' stata chiamata a svolgere (ne tratteremo nella seconda parte di questa circolare) ma anche per l'ampliamento dei suoi Enti mutuatari.

Ed e' proprio partendo dai soggetti che si sviluppa la sistematica di questa circolare, che come gia' la precedente n° 1141 e' suddivisa in quattro parti. La prima riguarda l'attivita' ordinaria della Cassa vista attraverso il soggetto mutuatario (dal 2° all'8° capitolo), nonche' gli argomenti di carattere generale che riguardano indistintamente tutti gli Enti (dal 9° al 15° capitolo).

La seconda parte affronta la legislazióne speciale; nella terza e quarta parte si trovano, rispettivamente, gli schemi dei modelli citati nel testo, necessari ai fini istruttori, e i testi legislativi.

Iª PARTE

1. ENTI MUTUATARI

(art. 68 T.U. n. 453/1913; art. 6 L. 887/1984; art. 9 bis L. 488/1986; art. 10 L. 440/1987)

Gli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti devono essere tassativamente indicati in norme legislative: non e' ammesso pertanto alcun riferimento analogico e la mancanza di una esplicita previsione preclude l'intervento finanziario della Cassa a favore del soggetto.

E' di palmare evidenza, altresi', che l'Ente mutuatario deve essere il diretto destinatario dei mutui e non puo' costituire in alcun caso un tramite verso altri soggetti ai quali e' precluso il ricorso al credito dell'Istituto.

1.1 **Enti Istituzionali:**

Gli Enti istituzionalmente destinatari dei mutui sono:

a) **i Comuni;**

b) **le Province;**

c) **i Consorzi:**
- **fra Enti locali territoriali;**
- **misti, fra Enti locali territoriali ed altri enti pubblici purche' questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;**

d) **i Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario;**

e) **le Comunita' montane;**

f) **le Aziende speciali degli Enti locali territoriali (municipalizzate, provincializzate, consortili);**

g) **le Societa' per Azioni che gestiscono pubblici servizi, purche' gli Enti locali territoriali detengano la maggioranza del capitale.**

1.2 **Altri Enti**

Leggi speciali possono, di volta in volta, autorizzare la Cassa a concedere mutui ad altri Enti per particolari finalita'.

Una volta esaurita la portata della legge e' chiaro che gli Enti stessi non potranno piu' ottenere mutui dalla Cassa.

Ad esempio si possono citare:

a) **Il Tesoro dello Stato;**

b) **Le Aziende autonome statali;**

c) **Le Regioni;**

d) **Le Universita' degli studi, ecc.**

2. COMUNI E PROVINCE

2.1 SETTORI D'INTERVENTO

2.1.a *Costruzione opere pubbliche*
2.1.b *Ristrutturazione e manutenzione straordinaria*
2.1.b.1 *Recupero patrimonio artistico-storico*
2.1.b.2 *Manutenzione straordinaria delle strade*
2.1.c *Acquisizione immobili*
2.1.d *Attrezzature fisse*
2.1.d.1 *Attrezzature rilevamento dell'inquinamento*
2.1.e *Arredamenti e attrezzature mobili*
2.1.f *Automezzi speciali*
2.1.g *Strutture informatiche*
2.1.h *Leggi speciali*

La normativa fondamentale dell'attivita' creditizia della Cassa e' contenuta nel D.M. 1/2/1985, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 16/3/85.

L'art. 1 dopo aver precisato che i mutui della Cassa hanno sempre specifica destinazione, elenca nelle singole lettere, l'oggetto dei mutui concedibili.

Per maggiore chiarezza si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, in merito ai singoli interventi:

2.1.a
Costruzione opere pubbliche

La costruzione di opere pubbliche da acquisire al patrimonio o al demanio dell'ente mutuatario o delle proprie aziende.

Pur essendo pacifico il concetto di opera pubblica si ritiene utile riportare la nozione esposta dal TAR Lombardia con sentenza n. 306 del 28/10/86 che ne evidenzia tutte le caratteristiche: " Gli elementi fondamentali che distinguono un'opera pubblica sono rappresentati dalla **natura pubblica dell'Ente** che ne dispone la realizzazione, dall'inerenza dell'intervento ad un **bene immobile** e dalla **diretta destinazione** dell'opera al **soddisfacimento di un'esigenza della collettivita', configurabile come servizio pubblico perche' rientrante tra i compiti istituzionali dell'Ente".**

E' da considerare che, ai sensi del D.M. 1/2/85 il bene costruito o acquisito deve rimanere nel demanio o nel patrimonio dell'Ente o delle Aziende, sino a quando il mutuo corrispondente non sia stato estinto.

In forza dell'8° comma dell'art. 10 del D.L. n. 359/87, convertito dalla L. 440/87 e' caduto il divieto di dare in gestione o in concessione a terzi opere e servizi pubblici finanziati con mutui della Cassa DD. PP.

2.1.b
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria

La ristrutturazione o la manutenzione dei beni demaniali o patrimoniali dell'Ente mutuatario o delle proprie aziende, purche' destinati ad uso pubblico.

Come nel caso della costruzione, oltre alla finalita' pubblica, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dovra' riguardare beni di proprieta' degli Enti o delle loro Aziende.

Si ritiene opportuno soffermarsi sui concetti di ristrutturazione e manutenzione.

Ristrutturazione

Nel termine "ristrutturazione" e' insito il concetto di nuova destinazione dell'immobile. La ristrutturazione degli immobili, pertanto, deve consistere, in un insieme sistematico di opere finalizzato all'utilizzazione dell'immobile, di nuova acquisizione o gia' di proprieta' dell'Ente, ad uso pubblico o ad uso pubblico diverso.

Tali interventi, in analogia a quanto disposto nella lettera d) dell'art. 31 della legge 5/8/78 n. 457, devono comprendere il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Diversamente la ristrutturazione stessa si concretizzerebbe nella realizzazione di una nuova opera.

Manutenzione straordinaria

In merito al difficile concetto di "manutenzione straordinaria" che deve essere intesa nel senso piu' letterale e restrittivo, si chiarisce che gli interventi devono essere eccezionali e di natura tale da giustificare l'ammortamento in 10 anni; e cio' per la naturale correlazione che deve esistere tra questo tipo di investimento e la durata dell'impegno finanziario.

Per maggiore chiarezza si reputa opportuno distinguere la manutenzione straordinaria degli immobili da quella delle opere.

Relativamente agli immobili si segnala - per analogia - il disposto dell'art. 31 della legge 5/8/1978, n. 457 con il quale sono stati definiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Secondo la lettera b) dello stesso articolo sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni in uso. Si ritengono altresi' rientranti nel concetto di manutenzione straordinaria - in analogia alla lettera c) dello stesso articolo - gli interventi di restauro e di risanamento conservativo cioe' quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e/o l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Relativamente alle opere occorre che l'intervento, eccezionale e non ricorrente, sia conseguente al degrado temporale o ad eventi eccezionali quali frane, alluvioni, terremoti, che abbiano danneggiato parti importanti delle opere compromettendone la funzionalita' stessa; mentre gli interventi finalizzati all'ammodernamento devono essere diretti a garantire la funzionalita' di opere considerate obsolete.

2.1.b.1

Recupero patrimonio artistico/storico

Nella fattispecie della manutenzione straordinaria, si puo' a buon diritto far rientrare il recupero edilizio e funzionale degli immobili di particolare valore storico od artistico.

Date le particolari caratteristiche di questi interventi il restauro va considerato nel suo aspetto unitario, ricomprendendo, quindi, fattispecie che singolarmente non sarebbero finanziabili, come ad esempio il restauro degli affreschi o degli stucchi.

Rimane comunque escluso ogni intervento, ancorche' conservativo su beni mobili anche di valore, come ad esempio arazzi, tendaggi e simili.

2.1.b.2

Manutenzione straordinaria delle strade

Nell'ipotesi della manutenzione straordinaria rientrano, a pieno titolo, la sistemazione di strade bianche e gli interventi strutturali necessari al rifacimento dei profili, alle canalizzazioni delle acque piovane, alle tombinature, ecc.

Puo' farsi rientrare nella fattispecie della manutenzione straordinaria la ribitumatura totale o di estesi tratti di strada, in considerazione anche della necessita' di tali opere e della difficolta' del reperimento dei relativi mezzi finanziari, in particolare per le province.

Al contrario gli interventi parziali o sporadici di asfaltatura costituiscono manutenzione ordinaria, rientrante nella spesa corrente, non finanziabile con interventi a medio o lungo termine come i mutui.

2.1.c

Acquisizione di immobili

L'acquisizione di immobili, a condizione che siano gia' costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico.

Anche in questa fattispecie la destinazione del bene costituisce l'elemento determinante. Non si deve trattare di una semplice acquisizione, ma deve esservi connaturata la destinazione diretta ad uso pubblico.

Cio significa che in via generale l'acquisto di un immobile e' finanziabile solo se vi e' compresa la ristrutturazione per la destinazione pubblica.

Naturalmente se l'edificio acquistato e' immediatamente utilizzabile o, la spesa per la ristrutturazione viene coperta con mezzi propri o con altre fonti di finanziamento, si dovra' trasmettere con la domanda una dichiarazione in tal senso, dando certezza sull'acquisizione di detti mezzi (vedi Mod. 1)

L'altra condizione e' che l'immobile deve essere ovviamente gia' costruito. Non sono ammessi al finanziamento della Cassa acquisti di immobili in corso di esecuzione.

Si ritiene opportuno porre in evidenza che l'acquisto di immobili per civile abitazione da destinare a sfrattati o ad altre categorie di cittadini, non puo' essere finanziato dalla Cassa.

La locazione di unita' immobiliari non concreta il "fine pubblico" richiesto dalla legge.

Per questa fattispecie si dovra' far riferimento, non alle norme della Cassa depositi e prestiti, ma alle varie leggi che regolano l'edilizia residenziale pubblica (vedi p. 10.3)

Anche se superfluo, si ricorda che nella "acquisizione di immobili" non vengono comprese le "aree". Il suolo edificatorio, comunque connesso ad un'opera pubblica, non puo' formare oggetto di mutuo autonomamente: il suo costo di acquisizione va ricompreso nel quadro economico dell'opera da acquisire.

L'unica eccezione e' costituita dall'acquisizione delle aree comprese nei piani di zona ex lege n. 167/1962, ma bisognera' far riferimento alla legislazione speciale che regola la materia. (vedi p. 2.2.12)

2.1.d

Attrezzature fisse

L'acquisto e la realizzazione di attrezzature fisse indispensabili alla funzionalita' dell'opera finanziata dalla Cassa.

La tipologia delle attrezzature e' l'elemento determinante per la finanziabilita' di queste spese. Deve trattarsi di attrezzature ancorate stabilmente al terreno, indispensabili al funzionamento dell'opera ovvero di elementi fissi che permettano di migliorarne l'utilizzo.

A titolo esemplificativo si indicano alcuni casi in cui si concretizza la suddetta fattispecie: gli impianti frigoriferi per i mattatoi; i gruppi elettrogeni per gli impianti di depurazione; le attrezzature per la potabilizzazione degli acquedotti; i forni e le presse per le officine; gli impianti semaforici; gli impianti centralizzati di condizionamento dell'aria, barriere stradali di protezione; ecc.

E' esclusa dal finanziamento la segnaletica verticale ed orizzontale in quanto trattasi di oggetti ad alta deperibilita' non coerente con il lungo periodo di ammortamento.

2.1.d.1

Attrezzature rilevamento dell'inquinamento

Il 7° comma dell'art. 10 della legge 440 ha autorizzato la concessione di mutui anche per l'acquisto delle attrezzature anche mobili, destinate al rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

2.1.e

Arredamenti ed attrezzature mobili

L'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, purche' sia contestuale alla costruzione o all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa.

La definizione "dotazione di base" e' l'elemento da considerare per stabilire i beni mobili finanziabili.

Per dotazione di base si intende:

a) per le scuole ed uffici: tavoli, scrivanie, sedie, poltrone, armadi, scaffali, cattedre, lavagne, banconi per il pubblico, arredamento fisso per la sala consiliare;

b) per le case di riposo: letti, comodini, cassettiere, armadi, sedie, tavoli, poltroncine, lettighe, autoclavi;

c) per le scuole a tempo pieno e le case di riposo: anche cucine, frigoriferi e lavastoviglie.

Anche se superfluo si precisa che sotto la voce "edifici scolastici" vanno ricomprese le scuole di ogni ordine e grado previste dall'ordinamento statale dalle scuole materne agli istituti medi superiori.
L'elencazione e' *tassativa* e pertanto, saranno esclusi dal finanziamento tutti i beni diversi da quelli indicati.
Altra condizione da considerare e' che il finanziamento deve essere richiesto o contestualmente all'opera principale o in via successiva, ma sempre nel periodo di erogazione del mutuo concesso dalla Cassa per l'esecuzione dell'opera.
E' ammesso il finanziamento dei beni mobili non solo in caso di nuova costruzione ma anche in quello di acquisto e conseguente ristrutturazione o in caso di cambiamento di destinazione di un edificio gia' di proprieta' dell'Ente mutuatario per destinarlo a scuola, ufficio o casa di riposo infine, puo' essere ammesso a mutuo anche l'arredamento di nuovi locali, ricavati dall'ampliamento di immobili gia' destinati alle fattispecie indicate, ma limitatamente ad essi.

Le ragioni delle suddette restrizioni derivano dalla circostanza che l'intervento della Cassa DD.PP. e' preordinato agli investimenti immobiliari in correlazione alla durata dell'ammortamento dei mutui; il finanziamento dei beni mobili e' sempre da considerarsi eccezionale e non suscettibile di estensioni.

Automezzi speciali

2.1.f *L'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'ente mutuatario o delle proprie aziende.*

La norma e' diretta a favorire la creazione di un proprio parco di macchine operatrici per permettere l'esecuzione in economia delle opere di manutenzione, nonche' per migliorare la dotazione dei mezzi pubblici di trasporto.

Si mette in evidenza che deve trattarsi di automezzi nuovi di fabbrica, completi, eventualmente, degli accessori polivalenti.

Non sono infatti finanziabili successivamente o separatamente detti accessori come vomeri spartineve, bracci, pompe, ecc.; egualmente non e' consentito il solo acquisto di telai su cui montare in un secondo momento le attrezzature speciali.

Rimane esclusa la finanziabilita' di autovetture di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione.

Strutture informatiche

2.1.g Per le ragioni gia' esposte al paragrafo 2.1.e e per l'estrema obsolescenza delle apparecchiature, la Cassa non interviene nell'acquisto di elaboratori elettronici, unita' periferiche, stampanti, ecc.

Leggi speciali

2.1.h *Altre finalita' previste da leggi speciali.*

Lo Stato spesso richiede l'intervento della Cassa, con leggi specifiche, nel finanziamento di numerose altre opere pubbliche come per esempio: le opere di disinquinamento (Legge 650/79), l'edilizia giudiziaria e carceraria (Legge 119/81), le Universita' (Legge 50/76), impiantistica sportiva (Legge 65/87), ecc.

In questi casi, per le modalita' di finanziamento, occorrera' fare riferimento alle leggi stesse.

2.2 ATTI ISTRUTTORI PER L'ADESIONE DI MASSIMA

L'accoglimento, in via preliminare, della domanda di mutuo, si concreta nella "adesione di massima" che costituisce la "promessa" della concessione del finanziamento e l'inizio della fase istruttoria, con la richiesta della necessaria documentazione.

Pur non costituendo impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento, come recita il 5° comma dell'art. 4, in quanto la concessione del prestito e' di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione della Cassa, l'adesione di massima conferisce all'Ente richiedente una legittima aspettativa, che la Cassa ha sempre soddisfatto.

Si espongono ora le condizioni sia di carattere generale che specifiche per opere, necessarie alla predisposizione dell'adesione di massima.

2.2.1.

Approvazione progetto e sua certificazione

Il presupposto principale per ottenere l'adesione di massima e' costituito dall'intervenuta approvazione del progetto esecutivo dei lavori, secondo la normativa regionale vigente in materia, in quanto gli interventi della Cassa sono finalizzati ad opere di pronta esecuzione.

Per tale motivo, alla richiesta di mutuo, dovra' essere allegata una dichiarazione del Segretario, controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente indicante gli estremi di avvenuta approvazione del progetto (vedi Mod. 1)

Per ottenere l'adesione di massima puo' essere ritenuta valida una delibera di Giunta adottata ai sensi dell'art. 140 del T.U. del 1934.

Ai fini della concessione del mutuo dovra' essere trasmessa una dichiarazione con l'indicazione degli estremi della delibera di ratifica o di delega del Consiglio.

2.2.2

Aspetti particolari

Appalto-concorso

Nel caso in cui l'Ente proceda con il sistema dell'appalto concorso, cosi' come nella "concessione" (Legge n. 80/87) l'adesione di massima puo' essere data sulla base della delibera che indice l'appalto concorso o dell'atto di concessione.

E' chiaro che, in questi casi, tra gli atti fondamentali per la concessione del mutuo deve risultare l'avvenuta approvazione del verbale della Commissione giudicatrice con la quantificazione definitiva dell'importo dei lavori da realizzare.

Asta pubblica

Per permettere agli Enti di partecipare ad aste pubbliche per l'acquisto d'immobili per uso pubblico avendo la certezza del finanziamento, la Cassa, in sostituzione dell'adesione, puo' manifestare con lettera la "propria disponibilita' al finanziamento qualora l'Ente risulti aggiudicatario dell'asta".

2.2.3

Aggiornamento dei progetti

La validita' dell'intervento richiede che i costi del progetto siano aderenti alla realta', per tale motivo la Cassa ritiene valide le previsioni economiche *per un anno* dalla data di approvazione del progetto.

Di conseguenza ai fini dell'adesione, come disposto nel 2° comma dell'art. 4 del D.M. sulle procedure Cassa, qualora al momento della richiesta di mutuo l'approvazione del progetto fosse anteriore ad un anno si dovra' procedere all'aggiornamento dei costi ai sensi dell'art. 8 della legge 10/12/1981, n. 741.

L'avvenuto aggiornamento dovra' essere attestato dal Segretario citando gli estremi della delibera di giunta.

Qualora il progetto non necessiti di aggiornamento, il segretario dovra' attestare che i prezzi siano ancora congrui.

2.2.3.a

Tariffe professionali

In questa sede in cui si parla di "progetti" si ritiene utile evidenziare la norma dell'art. 6 della legge 1/7/77 n. 404 sull'applicazione dell'inderogabilita' dei minimi tariffari esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati; i professionisti, quindi, per gli incarichi riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche degli Enti locali, possono prestare la loro attivita', anche con onorari inferiori ai minimi della tariffa professionale, e gli ordini professionali non possono esimersi dal porre il visto sulle rispettive parcelle.

2.2.4

Vincoli storici, artistici o ambientali

Data la particolare ricchezza del patrimonio storico-culturale del Paese, e' necessario che in conformita' della legge 1089/1939 e successive integrazioni e modificazioni, *prima dell'approvazione* dei progetti delle opere venga accertata l'esistenza di vincoli artistici o archeologici.

In caso di beni o aree vincolate dovra' essere richiesto ai competenti organi del Ministero dei beni culturali e ambientali il prescritto nulla-osta.

Egualmente per i vincoli di natura paesaggistica o ambientale, in caso di loro esistenza, dovra' richiedersi il nulla-osta all'organo regionale competente, secondo la normativa regionale emanata ai sensi della legge 431/1985.

L'attestazione del Segretario, controfirmata dal rappresentante legale dell'Ente, e' elemento indispensabile per ottenere l'adesione di massima e dovra' essere differenziata secondo la fattispecie ricorrente e cioe', il Segretario attestera':

- (in mancanza di vincoli) - la mancanza di vincoli archeologici e paesaggistici;
- (vincoli archeologici) - che si sia ottenuto il nulla-osta da parte della competente Soprintendenza dell'Amministrazione dei Beni culturali ed ambientali;
- (vincoli paesaggistici) - che si sia ottenuta l'autorizzazione della Regione o dell'Organo delegato;
- (8° comma art. 1 legge 431/85) - che gli interventi non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.

Si ricorda che il mancato rispetto delle norme citate implica la responsabilita' personale, come fatto presente dalla Presidenza del Consiglio con circolare 20/4/1982, di tutti i soggetti interessati all'iter procedimentale.

2.2.5

Capacita di ricorso al credito

La conoscenza della propria capacita' di ricorso al credito e' indispensabile per la contrazione dei mutui in conseguenza alla limitazione finanziaria sul computo degli interessi disciplinata dal quarto comma dell'art. 1 della legge 27/2/1978 n. 43 che vieta agli Enti locali territoriali di contrarre prestiti o mutui, quando il complesso degli interessi passivi di quelli gia' contratti abbia raggiunto il quarto delle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione regolarmente approvato.

Si precisa che debbono essere esclusa dal computo le entrate "una tantum" e quelle comprese nella 6° categoria del titolo III (poste correttive e compensative delle spese) avendo, le prime, carattere eccezionale e, le seconde, quelle di meri mezzi contabili, cio' al fine di evitare un'anomala dilatazione della capacita' d'indebitamento dell'Ente.

Ai fini del calcolo, bastera' sommare gli importi dei primi tre titoli delle entrate, determinarne il quarto e sottrarne l'importo della quota interessi, relativa all'anno in esame, contenuta nei vari piani di ammortamento dei mutui contratti o afferenti a delegazioni rilasciate nel corso dell'anno; l'importo differenziale costituisce la disponibilita', al momento, delle somme che possono essere ulteriormente delegate (vedi Mod. 4).

Per calcolare l'incidenza della nuova rata, basta ricordare che per la prima annualita' l'importo della quota interessi e' pari al saggio del mutuo (al momento 9%).

L'Ente mutuatario dovra' considerare la potenzialita' di indebitamento fin dall'inizio dell'operazione anche se la Cassa, in considerazione del fatto che l'annualita' viene comunicata con l'adesione di massima, richiede la dichiarazione sul rispetto della norma suddetta tra gli atti istruttori per la concessione (vedi p. 2.3.1).

Inoltre, dovra' essere considerata la effettiva possibilita' di pagamento delle rate di ammortamento, verificando gli impegni complessivi di spesa. Il limite suindicato e' infatti "teorico" e prescinde dalla concreta situazione del bilancio dell'Ente.

Sarebbe altresi' utile valutare e prevedere l'eventuale onere per le spese di funzionamento.

Contribuzioni

Per le annualita' da considerare ai fini del calcolo del limite di indebitamento si richiama quanto esposto al capitolo 11° *e si evidenzia, per contrasto, il concetto di garanzia*

Garanzia

Quando lo Stato o la Regione anziche' contributi in annualita' sulla spesa concedono "la garanzia" limitandosi cioe' a "garantire" l'Istituto mutuante ma non pagando alcuna quota di ammortamento, in questo caso l'Ente garantito, pur non rilasciando delegazioni, dovra' fronteggiare con i propri mezzi le rate di ammortamento; di conseguenza la quota interessi della rata d'ammortamento va computata nel calcolo degli impegni. (vedi p. 2.4.4)

Mutui a carico bilancio Stato

Potra' sembrare ovvio ma si ritiene utile, per completezza, precisare che nel caso di mutui concessi con onere a carico del bilancio dello Stato, gli interessi della rata non vanno imputati ai fini del calcolo del limite d'indebitamento, essendo l'Ente pagatore non l'Ente mutuatario bensi' lo Stato.

Fideiussioni

Risulta che molti Comuni si rendono fideiussori assumendo l'impegno a subentrare nel contratto di mutuo in caso di inadempienza del debitore principale. Premesso che si ritiene che gli Enti locali non possono prestare fideiussione per mancanza di una norma precisa che li autorizzi in tal senso, e' chiaro che nel calcolo degli interessi per il limite di indebitamento dovrebbero essere inclusi quelli, pur teorici, relativi alle fideiussioni prestate.

2.2.6 Acquisizione immobili

Per l'acquisizione degli immobili l'importo del mutuo viene determinato, come stabilito dall'art. 3 del D.M. 1/2/85, in corrispondenza del valore riconosciuto dagli organi tecnici.

Pertanto, ai fini dell'adesione, dovra' essere trasmessa la dichiarazione del Segretario sull'acquisizione del parere dell'Ufficio tecnico erariale o del Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Ente mutuatario o, per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, dalla perizia giurata, attestante la congruita' del valore del cespite.

2.2.7

Acquisti automezzi, attrezzature e mobili

Per l'acquisto di questi beni, ai fini dell'adesione, occorre trasmettere un elenco dettagliato con le previsioni di spesa.
In particolare per l'acquisto di mobili, e' possibile prendere in considerazione soltanto richieste di finanziamento che siano contestuali a quella relativa alla costruzione dell'opera principale o, in via successiva, ma sempre nel periodo di erogazione del mutuo concesso dalla Cassa per l'esecuzione dell'opera.

E' necessario, pertanto, al fine di accelerare la procedura, indicare il numero di posizione dell'opera principale.

2.2.8

Costruzione ed arredamento

E' possibile richiedere con un'unica domanda il finanziamento per la costruzione o l'acquisto di un'opera destinata ad edifici scolastici, uffici e case di riposo ed i relativi arredamenti (lett. e) dell'art. 1 del D.M.).

Per evitare inconvenienti data la diversita' del periodo di ammortamento (20 anni per la costruzione e l'acquisto e di 10 anni per l'arredamento) si invitano gli Enti, qualora il progetto preveda nel suo contesto le spese per arredi, a scindere gli importi relativi alla costruzione ed agli arredamenti, in sede di domanda del mutuo.

2.2.9

Ristrutturazione e manutenzione straordinaria

Per i mutui relativi alle ristrutturazioni ed alle manutenzioni straordinarie, oltre ai documenti di carattere generale, dovra' essere trasmessa, ai fini della adesione, la relazione tecnica con l'indicazione delle singole voci di spesa.

2.2.10

Impianti sportivi

Ai fini dell'adesione occorre trasmettere, in aggiunta, alla documentazione-base, l'attestazione del C.O.N.I., corredata della relazione tecnica, sull'idoneita' tecnico-sportiva dell'impianto progettato.

2.2.11

Patrimonio artistico-storico

Ai fini dell'accoglimento della richiesta il progetto dei lavori dovra' essere finalizzato al risanamento, al recupero e alla conservazione dell'edificio (vedi anche p. 2.1.b.3). Pertanto occorre trasmettere: 1) dichiarazione a firma del Segretario dell'Ente e controfirmata dal legale rappresentante attestante: a) che l'Ente e' proprietario del bene; b) che la destinazione e' pubblica (specificare); 2) la dichiarazione della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali sull'avvenuta emissione del provvedimento specifico di vincolo e del parere favorevole sul progetto dei lavori e relativa entita'.

2.2.12

Acquisizione ed urbanizzazione delle aree ex lege 167

Per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona occorre far riferimento alla legislazione speciale di cui alla legge n. 847/1964 ed alla legge n. 865/1971 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 43 della legge 865/1971 l'intervento della Cassa e' possibile solo se l'importo del mutuo richiesto, aggiunto ai finanziamenti gia' ottenuti dalla Cassa e/o da altri Istituti e/o dalla Regione a valere sul fondo di cui all'art. 45 della legge stessa, non superi il 25% della spesa complessiva, prevista nella relazione finanziaria aggiornata secondo la normativa regionale.

Ai fini dell'adesione, oltre alla dichiarazione del Segretario sulla mancanza di vincoli ovvero il nulla-osta ove occorra, occorre trasmettere una dichiarazione nel senso detto sopra (Mod. 14).

2.2.13

Caserme per carabinieri

L'intervento della Cassa per finanziamenti destinati alla costruzione, ristrutturazione o acquisto di immobili per caserme di carabinieri sono limitati alle "stazioni", con esclusione delle "tenenze" e strutture superiori, e comunque, in conformita' alle valutazioni e priorita' espresse dal Comando Generale dell'Arma.

I mutui non possono comprendere spese per arredamento.

2.2.14

Mutui accessori

Maggiori spese

Se le richieste di ulteriori mutui sono accessorie a mutui concessi dalla Cassa non sussiste alcun problema per la finanziabilita' di revisione prezzi, aumenti di asta ed altri tipi di maggiori spese.

Diverso e' il problema se la richiesta e' connessa a mutui concessi da Istituti di credito diversi dalla Cassa DD.PP.

Il presupposto da tener presente e' che la Cassa non finanzia l'Ente, ma l'esecuzione delle opere che siano ancora da eseguire.

Pertanto nel secondo caso cioe' mutui concessi da altri Istituti:

- in presenza di revisione prezzi e di perizie effettuate a sanatoria la richiesta non puo' essere accolta in quanto si verrebbe a finanziare una passivita' e non l'esecuzione di un'opera;
- in presenza di aumento d'asta la richiesta e' accoglibile ma ricade nella fattispecie dei finanziamenti parziali (vedi paragrafo successivo);
- in presenza di perizie suppletive e di varianti la richiesta e' accoglibile, come chiarito al p. 9.3 nei limiti del 30% dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato, quale risultera' applicando l'esito di gara.

Finanziamenti parziali

E' possibile richiedere alla Cassa mutui per un importo minore di quello necessario per il finanziamento totale dell'opera.

La Cassa ha stabilito, per il suo intervento, delle condizioni finalizzate esclusivamente al regolare completamento dell'opera.

Pertanto:

- ai fini dell'adesione dovra' essere trasmessa la dichiarazione del Segretario che chiarisca come l'Ente faccia fronte alla differenza di spesa; (vedi Mod. 1)
- nella delibera di assunzione del mutuo dovra' essere assunto l'obbligo ad eseguire e spesare, prima di richiedere la somministrazione alla Cassa, lavori per l'importo eccedente il mutuo concesso dalla Cassa. (vedi Mod. 3)

Per le erogazioni si faccia riferimento al paragrafo 2.5.12.

Progetti stralcio

Qualora l'Ente non fosse in grado di coprire, con altre fonti di finanziamento la differenza del costo dell'opera, puo' predisporre dei progetti stralcio.

In questo caso, ai fini dell'adesione, dovra' essere trasmessa la dichiarazione del Segretario indicando la delibera consiliare o di Giunta di approvazione del progetto stralcio, debitamente aggiornato ai sensi della legge 741/81.

Si puo' egualmente ricorrere a stralci o lotti del progetto generale, tutte le volte che si desidera adeguare l'impegno finanziario ai tempi di realizzazione dell'opera, quando questa postuli tempi lunghi.

2.3 ATTI ISTRUTTORI PER LA CONCESSIONE

Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima, gli Enti mutuatari dovranno produrre: (Mod. 2)

2.3.1 **Atti istruttori**

a) la copia della delibera consiliare di assunzione del mutuo e costituzione della garanzia, con maggioranza qualificata, munita delle attestazioni e certificazioni di rito (pubblicazione, approvazione degli organi di controllo, esecutivita').

Si ricorda che l'assunzione dei mutui rientra nella primaria competenza del Consiglio; non risulta pertanto idonea ai fini istruttori una delibera di Giunta se non accompagnata dalla delibera consiliare di ratifica o di delega, nel rispetto sempre della maggioranza qualificata, necessaria per tutti gli impegni pluriennali;

b) l'atto di delega debitamente notificato al tesoriere;

c) se l'opera e' ammessa a fruire di un contributo regionale in annualita' e' necessario trasmettere la copia del provvedimento concessivo del beneficio, tenendo presente le condizioni e le limitazioni del 2° e 3° comma dell'art. 6 del D.M. (vedi capitolo 11°);

d) attestazioni e certificazioni riguardanti i presupposti e la procedibilita' dell'operazione e eventuali documenti integrativi.

Le attestazioni che attualmente la Cassa richiede discendono essenzialmente da disposizioni di legge. Cosi' dovra' essere attestato il rispetto (vedi Mod. 5):

- del 1° comma dell'art. 19 del D.P.R. 19/6/1979 n. 421 sull'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo dei due anni precedenti all'assunzione del mutuo.

  Nella circolare n. 1155, in merito al rispetto di questa disposizione, veniva fatta una precisazione limitativa conseguente alla deliberazione n. 29 del 6/10/86 della Corte dei Conti - Sezione Enti locali. In conseguenza del "diverso orientamento" della Sezione stessa con la successiva delibera n. 8 del 20/11/87, cosi' come auspicato da questo Istituto, viene confermata la piena applicazione del 1° comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 421/79;
- dell'art. 1 del D.P.R. 19/6/1979 n. 421 sull'avvenuto inserimento dell'intervento nel bilancio pluriennale degli investimenti, oppure che l'Ente non sia soggetto a tale obbligo;
- del limite della delegabilita' ai sensi dell'art. 1 della legge 43/1978 per le entrate proprie dei Comuni e Province.

2.3.2 **Potere certificatorio**

Le competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori e' attribuita al Segretario o all'organo corrispondente dell'Ente mutuatario.

Le attestazioni devono essere controfirmate dal legale rappresentante dell'Ente stesso.

2.3.3 **Pubblicita' a favore del risparmio postale**

Il comma 4° dell'art. 4 del D.M. Cassa, finalizzato a pubblicizzare il risparmio postale quale fonte di finanziamento degli investimenti degli Enti locali prevede:

a) ogni volta che la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani dovra essere indicato che "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

b) gli Enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

Tali impegni dovranno essere formalizzati nella delibera di assunzione del mutuo e **dovra' essere data notizia alla Cassa dell'avvenuto adempimento.**

La pubblicita' di cui al punto a) permette di dare attuazione concreta alla disposizione dell'art. 13 - 6° comma, legge 131/83 che recita: "qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorsi tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria provinciale, purche' tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara".

Si invita a prestare particolarmente attenzione all'obbligo dell'esposizione del cartello poiche' ai sensi del 3° comma dell'art. 13 del D.M. 1/2/85 la Cassa puo' sospendere, previa diffida, le erogazioni, in caso di inadempienza (vedi p. 15.3).

2.4 GARANZIE

2.4.1 Garanzia sulle entrate proprie

La garanzia e' costituita principalmente dal rilascio di delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio e precisamente:

- quelle tributarie (titolo I);
- quelle per compartecipazioni a tributi erariali (titolo II) ;
- e quelle extratributarie a carattere permanente (titolo III)

2.4.1.a Limite alla delegabilita' delle entrate

Per questo argomento si rimanda a quanto chiarito nel paragrafo 2.2.5.

Atto di delega

2.4.1.b L'atto di delega per essere efficace, deve essere notificato, nelle forme di legge, al Tesoriere, ma non e' soggetto ad accettazione, in quanto il sistema discende direttamente da norme di legge (2° e 3° comma dell'art. 3 della legge 843/78).

Poiche' e' per effetto della notifica che il Tesoriere diviene debitore della rata nei confronti della Cassa, occorre prestare particolare attenzione alla completezza dell'atto e, specificatamente, alla relata di notifica nella quale dovra' essere esattamente indicata la persona e la qualifica di chi notifica e di chi riceve l'atto di delega.

In mancanza di tale certificazione o in caso di notifica a persona non idonea, l'atto stesso non e' valido ai fini istruttori.

Garanzia sui proventi dei servizi delle Aziende

2.4.2 *I mutui assunti dai Comuni o dai Consorzi* di Comuni per opere destinate alle Aziende municipalizzate o consortili possono essere *garantiti con il rilascio di delegazioni a valere sui proventi dei servizi* del gas, acqua, energia elettrica, e cogenerazione di energia e calore delle Aziende stesse.

Per la delegabilita' di questi proventi e' necessaria una precisazione: il provento delegato deve essere omogeneo con l'oggetto del mutuo; cio' significa che se viene realizzata un'opera elettrica i proventi delegati dovranno riferirsi alla entrata del servizio elettricita' e cosi' per gas, acqua, ecc.

Limite alla delegazione

2.4.2.a La delegabilita' ai sensi della legge 537/67, e' ammessa nella misura massima di un terzo delle entrate effettive ordinarie del servizio, accertate nell'esercizio precedente a quello in cui viene rilasciata la delegazione, quali risultino dal conto consuntivo economico, regolarmente reso ed approvato.

Ai fini della concessione, dovra' essere attestato il rispetto del suddetto limite (vedi Mod. 8 e 9).

Atto di delega

2.4.2.b Le delegazioni di pagamento devono essere sottoscritte dal direttore dell'Azienda e controfirmate dal Presidente della Commissione Amministratrice e dal Sindaco del Comune.

La legge impone anche la sottoscrizione del Tesoriere: non si deve nel caso in esame, quindi, procedere ad una generica notifica dell'atto di delega, ma e' necessario far sottoscrivere l'atto da persona legittimata alla sottoscrizione stessa.

Contrariamente a quanto considerato al paragrafo 2.4.1 il rapporto delegante-delegato deve essere regolato convenzionalmente.

A tal fine, con apposito atto aggiuntivo, dovra' convenirsi che, per effetto della delega sottoscritta, il Tesoriere assuma in proprio l'obbligo di versamento delle rate di ammortamento alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze semestrali, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato adempimento e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Di tale circostanza deve essere data certificazione alla Cassa, con dichiarazione del segretario o dell'organo corrispondente dell'Ente. (Mod. 9)

Qualora invece l'*Azienda assuma direttamente il mutuo e lo garantisca con le proprie entrate* si applicano le disposizioni dall'art. 10 bis legge 440/87 (vedi capitolo Aziende speciali).

2.4.3 **Garanzia a favore di altri Enti**

I Comuni e le Province possono rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia di mutui richiesti da altri Enti mutuatari della Cassa stessa.

E' il caso, per esempio, delle opere di interesse sovraccomunale realizzate dalle Province su delega dei Comuni ai sensi dell'art. 11 legge 131/83; le garanzie, infatti, potranno essere prestate sia dalla Provincia che dai Comuni interessati; oppure per i Consorzi, un Ente puo' sostituirsi ad un altro non piu' in grado di rilasciare delegazioni.

2.4.4 **Garanzia regionale**

Richiamandosi al 2° comma dell'art. 13 della legge 589/1949 che prevedeva una identica garanzia statale e in considerazione delle competenze regionali in campi, una volta, dello Stato, si e' prevista la possibilita' di accettare a garanzia dei mutui concessi da questo Istituto anche i provvedimenti di garanzia emessi in base a legge regionale.

La condizione fondamentale e' che la legge regionale preveda espressamente che, in relazione alla garanzia prestata, la Regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'Ente mutuatario alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'Ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Ente mutuatario.

Si richiama all'attenzione degli Enti mutuatari che trattandosi di "garanzia" e non di contribuzione, la quota interessi dell'annualita' garantita dalla Regione va interamente computata ai fini del limite di indebitamento (vedi p. 2.2.5) in quanto l'onere di rata e' sopportata dal bilancio dell'Ente.

2.4.5 **Obblighi del Tesoriere**

Premesso che la delegazione di pagamento e' rilasciata "pro solvendo" e non "pro soluto" - e cioe' che l'Ente mutuatario e' sempre responsabile del pagamento della rata di ammortamento - per effetto della delegazione stessa, il Tesoriere diviene il debitore principale della rata nei confronti dell'Ente mutuante.

Il Tesoriere e' tenuto al pagamento di quanto delegato e, conseguentemente, secondo le varie scadenze delle rate, ad adoperare ove necessario, gli opportuni accantonamenti, poiche' comunque egli e' divenuto debitore principale; in caso di ritardo od inadempienza, dovra' corrispondere all'Ente mutuante anche gli interessi di mora, salvo, perdurando l'inadempienza, essere sottoposto a procedura coattiva.

La normativa non soffre alcuna eccezione per effetto delle nuove disposizioni sulla Tesoreria unica; il Tesoriere e' sempre tenuto a mantenere la necessaria liquidita', e dovra' comunque far fronte ad eventuali carenze.

L'indennita' di mora, come previsto dal 4° comma dell'art. 8 del D.M. Cassa e' pari al tasso vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente dal Ministro del Tesoro sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

Secondo quanto disposto dal 6° comma dell'art. 8 del D.M. Cassa valutate le circostanze e la natura del ritardo nel versamento delle rate d'ammortamento, la prevista indennita' di mora a carico del Tesoriere potra' essere commutata dal Consiglio d'amministrazione in interessi di ritardato versamento.

Come si vedra' al capitolo 12° l'ammortamento del mutuo decorre dall'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la concessione.

E' peraltro possibile che la decorrenza delle delegazioni di pagamento non coincida con quella dell'inizio dell'ammortamento del mutuo. In tal caso le delegazioni notificate ai Tesorieri, non avranno piu' effetto dall'anno iniziale per il quale sono state rilasciate.

Il Tesoriere non sara' quindi tenuto a pagare la rata - ed infatti questa non sara' compresa nei ruoli di riscossione delle rate - e si provvedera' alla rettifica od alla sostituzione dell'atto di delega, con le decorrenze sfalsate di un anno.

I Tesorieri, per i versamenti alla Cassa delle rate di ammortamento, dovranno far riferimento esclusivamente a quanto indicato nei citati ruoli di riscossione.

Esenzione fiscale

2.4.6 E' opportuno, infine, ricordare che il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

2.5 EROGAZIONI

I mutui della Cassa, come del resto quelli degli altri Istituti di credito, sono erogati ratealmente in base alla documentazione che attesti l'esecuzione dei lavori o l'effettuazione degli acquisti.

Correttezza formale degli atti

2.5.1 Per ogni erogazione in conto mutuo, deve essere inoltrata alla Cassa apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato, corredata dei documenti giustificativi di spesa di cui ai successivi paragrafi.

E' condizione indispensabile che tutti i documenti di spesa siano vistati dal Capo dell'Ufficio tecnico o in genere dal funzionario piu' elevato in grado preposto al servizio tecnico dell'Ente.

Per gli Enti sprovvisti dell'Ufficio tecnico i documenti di spesa dovranno essere vistati dal solo direttore dei lavori; la mancanza di detto Ufficio dovra' essere attestata in ogni richiesta di pagamento.

Tutti i documenti dovranno, inoltre, essere in originale o in copia debitamente autenticata.

2.5.2 **Anticipazioni**

Per i modi e le condizioni delle erogazioni anticipate rispetto all'effettuazione della spesa, occorre fare riferimento al decreto del Ministro del Tesoro vigente, attuativo della legge 741/81 (decreto 4/12/87 che prevede l'anticipazione del 20% dell'importo dei lavori fino al 31/12/88).

I documenti per ottenere l'anticipazione sono:

- la domanda del legale rappresentante dell'Ente;
- la dichiarazione del capo dell'Ufficio Tecnico o atto equivalente da cui risulti l'importo dei lavori appaltati e la data dell'aggiudicazione.

La suddetta anticipazione dovra' essere recuperata su ogni stato di avanzamento, applicando la stessa percentuale dell'anticipazione sui lavori effettuati al lordo delle ritenute di garanzia.

Se l'Ente non vi provvede si operera' la detrazione d'ufficio.

Si ricorda che ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della legge 741/81 sull'importo dell'anticipazione non e' accordata la revisione prezzi.

In presenza di finanziamenti parziali, con l'esclusione del caso dei contributi regionali in conto capitale per i quali si applica il 2° comma dell'art. 14, si tenga presente che, all'anticipazione si applichera' la medesima percentuale rappresentata dal mutuo della Cassa rispetto all'importo globale del progetto.

2.5.3 **Lavori**

Per le erogazioni relative ai lavori, il documento giustificativo di spesa consiste nel "certificato di pagamento" rilasciato con riferimento allo stato d'avanzamento dei lavori.

Si richiama ancora quanto detto al capitolo "Responsabilita'".

Sara' sufficiente, per la somministrazione, trasmettere il certificato di pagamento.

2.5.4 **Lavori in "concessione" e a "forfait"**

Il certificato di spesa, per i lavori dati in "concessione" o appaltati "a corpo" o a "forfait" dovra' far sempre riferimento a quantita' fisiche di lavori anche se concretatesi in percentuali di avanzamento, e il Capo dell'Ufficio Tecnico o il Direttore dei lavori, che vista ai sensi del 1° comma dell'art. 12, dovra' dichiarare che sono stati eseguiti lavori in misura non inferiore all'importo che viene richiesto.

2.5.5 **Lavori in economia**

Premesso che e' consentito effettuare i lavori "in economia" finanziati con mutuo della Cassa, si fa presente che ai fini delle erogazioni e' necessario trasmettere, in via preliminare, il regolamento approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 293 del T.U. n. 383/1934.

I documenti giustificativi da allegare alla richiesta di somministrazione sono:

per la mano d'opera:

- copia del libro paga ove la prestazione non sia effettuata da dipendenti dell'Ente;

per le forniture di beni o servizi:

- le fatture;
- o qualsiasi documento, previsto nel citato regolamento dal quale comunque risulti dettagliatamente la spesa sopportata.

2.5.6 **Ritenute di garanzia**

Ai sensi dell'art. 22 della legge 3/1/1978 n. 1, i pagamenti sono effettuati nella misura dei 19/20 dell'importo contrattuale con accantonamento del residuo ventesimo a titolo di ritenute a garanzia dell'esecuzione dei lavori.
L'importo di tali ritenute dovra' risultare, di volta in volta, dai vari certificati di pagamento e, in mancanza, sara' calcolato d'ufficio.
Le ritenute di garanzia sono erogabili, di norma, a collaudo dei lavori, o secondo le particolari norme vigenti in ogni singola Regione, cui bisognera' far riferimento.
Il citato art. 22 prevede, peraltro, l'erogazione anticipata di dette ritenute subordinatamente alla prestazione, per l'importo equivalente, di fideiussione bancaria o al rilascio di polizza fideiussoria assicurativa, che dovranno essere allegate ai normali documenti giustificativi di spesa.
Diversa e' la procedura che concerne la ritenuta dello 0,50 per cento a tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
L'art. 19 del D.P.R. n. 1063 del 16/7/62 ha previsto:
"A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilita' dell'appaltatore".
Poiche' questa normativa non e' stata modificata, tale ritenuta potra' essere svincolata soltanto con la regolare esecuzione o il collaudo dei lavori.

2.5.7 **Revisione prezzi**

Gli acconti per revisione prezzi da corrispondere all'impresa appaltatrice dei lavori possono essere erogati fino all'85% dell'importo revisionale sulla base della domanda e del certificato di spesa. Anche in questo caso non e' necessario trasmettere il computo revisionale anche se il certificato di spesa dovra essere riferito ad esso.
L'art. 2 della legge 741/1981 ha previsto la possibilita' dell'erogazione del restante 15 per cento su presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa che dovranno essere allegati ai suindicati documenti giustificativi di spesa.
Le somministrazioni per revisione prezzi, ovviamente, saranno erogabili contestualmente o posteriormente all'esecuzione dei lavori.
Si rammenta che la revisione prezzi non e' accordata sull'importo che e' stato oggetto di anticipazione e, nel primo anno per i lavori (art. 33 legge 41/86).

2.5.8 **Forniture**

Per le prestazioni d'opera e le forniture il documento giustificativo e' rappresentato dalla fattura.
In mancanza dell'Ufficio Tecnico si prescinde dal visto.

2.5.9 **Competenze**

Per le competenze professionali il documento giustificativo di spesa e' costituito, generalmente, dalla specifica analitica delle competenze con l'indicazione delle voci e/o prestazioni che concorrono a determinare la spesa, vidimata dall'ordine professionale competente; mentre per le societa' di ingegneria, di progettazione e simili, dalla fattura.
Per il contenuto si richiama quanto esposto ai paragrafi 2.2.3.a e 9.1

2.5.10 **Espropri**

Il documento giustificativo di spesa, in questo caso, e' costituito da:

- l'atto della competente autorita' regionale o dell'autorita' delegata con legge regionale, che ordina il deposito o il pagamento dell'indennita';
- l'atto di accordo.

In mancanza dell'Ufficio tecnico si prescinde dal visto.

2.5.11

Acquisizione di immobili o dell'area edificatoria

Per l'acquisto di immobili e delle aree il documento giustificativo di spesa e' costituito dal contratto preliminare o definitivo di compravendita, redatti in forma pubblica, prescindendo, in mancanza dell'Ufficio Tecnico, dal visto.

La dichiarazione sulla congruita' del valore del cespite, in questa fase della procedura non e' necessaria, essendo documento indispensabile per l'adesione.

Qualora fosse stato trasmesso il contratto preliminare, dovra' essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo, entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo.

Se entro detto termine, non e' stato provveduto alla stipula del contratto definitivo, la somma percepita deve essere immediatamente restituita. Dalla data di scadenza del semestre saranno dovuti alla Cassa gli interessi di ritardato versamento.

2.5.12

Erogazione sui finanziamenti parziali

Qualora il mutuo della Cassa non copra l'intera previsione di spesa, le erogazioni in conto mutuo avranno inizio dopo che l'Ente avra' dichiarato di aver eseguito la parte a proprio carico (vedi p. 2.2.14). Detta attestazione dovra' essere vistata dal Capo dell'Ufficio Tecnico ai sensi del 1° comma dell'art.12 del D.M. 1/2/85.

2.5.13

Somministrazioni a saldo

Per le somministrazioni a saldo la documentazione giustificativa e' rappresentata da:

- per i mutui a condizioni ordinarie:
  l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione;
- per i mutui con contributo regionale:
  comunicazione dell'avvenuta omologazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del competente organo regionale con la determinazione della spesa ammessa definitivamente a contributo, salvo diversa normativa regionale.
- per la revisione prezzi:
  certificazione di pagamento a saldo della revisione prezzi.

Trascorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e, qualora non sia intervenuta l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori entro due mesi dalla scadenza dei suddetti termini, l'Ente potra' avvalersi dell'art. 5 legge 741/81 previa attestazione del legale rappresentante dell'ente che sono trascorsi i termini dalla legge stessa e cio' dipende da fatto non imputabile all'impresa.

2.5.14

Mandati di pagamento

Le somministrazioni in conto mutuo vengono effettuate con mandato intestato all'ente mutuatario, esigibile presso la Sezione di Tesoreria provinciale competente con quietanza del Tesoriere dell'Ente stesso.

Si ricorda che riscosso il mandato della Cassa, deve provvedersi con ogni sollecitudine all'emissione del mandato di pagamento dell'Ente a favore dell'effettivo creditore della somma (vedi p. 15.1).

2.5.15

Insequestrabilita' e impignorabilita'

Sui mandati di pagamento, cosi' come sui prestiti della Cassa e le delegazioni di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti.

Gli atti compiuti in difformita' sono nulli, nullita' rilevata d'ufficio dall'autorita' giudiziaria, ed il pagamento del titolo di spesa non puo' essere sospeso per alcuna ragione (art. 13 legge 197/83).

3. CONSORZI

Sono Enti mutuatari della Cassa sia i Consorzi fra Enti locali (art. 68 del R.D. 2/1/1913 n. 453) che i Consorzi misti (6° comma art. 10 legge 440/87).

Settori d'intervento

3.1 Nessuna particolarita' rispetto ai Comuni e Province.

Atti istruttori

3.2 Atto preliminare per ottenere il finanziamento e' lo statuto che permette di verificare gli Enti partecipanti al Consorzio, e nel caso in cui si tratti di Consorzi tra Enti locali e Enti pubblici, verificare la condizione posta dalla legge cioe' che gli Enti pubblici non siano in posizione maggioritaria.

Qualora la partecipazione non appaia nello Statuto occorrera' trasmettere una delibera consorziale sulla stessa.

Poiche' la partecipazione maggioritaria degli Enti locali non esclude la possibilita' di successive modifiche, occorre che il Consorzio nella delibera di assunzione del mutuo prenda atto che il presupposto della concessione del mutuo e' la partecipazione maggioritaria degli Enti locali, pertanto detta quota maggioritaria deve permanere per tutta la durata del mutuo.

Infatti se durante il periodo di ammortamento del mutuo, dovesse venir meno la prescritta maggioranza la Cassa deve revocare il finanziamento e richiedere la restituzione del capitale mutuato con addebito delle relative spese.

Pertanto se, dopo la concessione del mutuo, gli Enti locali volessero ridurre la propria partecipazione oltre i limiti consentiti, il Consorzio, per non incorrere nella revoca dovra' preventivamente estinguere il residuo debito in unica soluzione, previa presentazione di apposita richiesta in tal senso.

Per l'adesione e la concessione del mutuo dovra' farsi riferimento alla normale procedura della Cassa percio' si richiama quanto gia' scritto per i Comuni e le Province.

Ai fini istruttori, nel caso in cui la garanzia viene prestata dagli Enti consorziati con il rilascio di delegazioni sulle proprie entrate, e' necessario che in sede di domanda vengano precisate le quote attribuite a ciascun Ente (vedi Mod. 1) e trasmettere la delibera di assunzione del mutuo da parte del Consorzio (vedi Mod. 10) e le delibere di costituzione della garanzia da parte degli Enti garanti (vedi Mod. 3 p. 1 bis).

Garanzie

3.3 Non vi e' alcuna disposizione di legge che espressamente preveda la possibilita' da parte dei Consorzi di rilasciare delegazione sulle proprie entrate a garanzia dell'ammortamento dei mutui.

Percio', in via generale, la Cassa accetta delegazioni ai sensi della lett. a) del 1° e del 3° comma dell'art. 5 del D.M. sulle proprie procedure cioe' delegazioni, a valere sulle entrate dei primi tre titoli del bilanci, rilasciate sia pro-quota dai comuni e province che costituiscono il Consorzio che assume il mutuo, sia dai Comuni e Province che intendono garantire i mutui richiesti dal Consorzio.

In questa fattispecie cioe' *mutui assunti dal Consorzio ma garantiti dagli Enti consorziati* naturalmente si applicano, per il limite di delegabilita' delle entrate e per l'atto di delega, le disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 1 legge 43/78 e al 2° e 3° comma dell'art. 3 legge 843/78 per i Comuni e le Province (vedi p. 2.4.1).

L'articolo 11 della legge 299/80 riconosce la possibilita', ai Consorzi che gestiscano in economia i servizi del gas, acqua ed energia elettrica, di rilasciare le delegazioni di pagamento sui proventi del servizio ai sensi dell'art. 2 legge 537/67.

In questo caso cioe' *mutui assunti dal Consorzio e garantiti con i proventi del servizio in economia* si applicano le disposizioni dell'art. 2 legge 537/67, cioe' delegabilita' nel limite di un terzo delle entrate accertate in base al conto consuntivo approvato e, nell'atto di delega, la firma del Presidente della Commissione Amministratrice dovra' essere sostituita da quella del segretario del Consorzio come previsto dal 5° comma dell'art. 11 della legge 299/1980 (vedi p. 2.4.2).

La legge 537/67 continua ad applicarsi anche in presenza di *mutuo assunto dal Consorzio e garantito con i proventi dell'Azienda consorziale.*

Qualora invece l'*Azienda assuma direttamente il mutuo* e *lo garantisca con le proprie entrate* si applicano le disposizioni dell'art. 10 bis legge 440/87 (vedi capitolo Aziende speciali).

Erogazioni

3.4 Per le erogazioni si segue la normale procedura della Cassa.

4. CONSORZI DI BONIFICA

Dalla particolare figura giuridica-amministrativa dei Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario, discende una specifica procedura per il finanziamento. Di conseguenza si ritiene piu' utile ai fini della chiarezza esporre l'intero iter procedurale di questi tenendoli distinti dagli altri Consorzi.

Settori d'intervento

4.1 I Consorzi di bonifica possono ottenere mutui dalla Cassa per fronteggiare gli oneri a carico della proprieta' consorziata, a seguito della esecuzione di opere di competenza del Consorzio.

E' questo l'unico caso nel quale la Cassa puo' intervenire non solo in via preventiva ma anche "a consuntivo" e cioe' dopo che le opere siano state eseguite e collaudate.

Atti istruttori

4.2 Gli atti necessari per *l'adesione di massima* sono la domanda in bollo e il provvedimento regionale concessivo del contributo, con il quale sono approvate le opere da finanziare e determinata la spesa a carico del Consorzio.

Qualora l'opera non fruisca del contributo regionale il decreto dovra' essere sostituito, secondo la normativa della Cassa, dalla dichiarazione del Segretario del Consorzio sull'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo competente.

Per gli atti necessari alla *concessione del mutuo* vedi Mod. 15/16.

Garanzia

4.3 Per questi Consorzi si accettano le delegazioni di pagamento sui contributi consortili di cui al R.D. 13/12/1933 n. 215.

Per l'atto di delega vedi Mod. 17.

Erogazioni

4.4 Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 1/2/85 occorre inviare i documenti giustificativi di spesa vistati dal capo dell'Ufficio tecnico del Consorzio o se, questo Ufficio manchi, dal Direttore dei lavori.

L'art. 14 del suddetto decreto prevede, che, qualora il mutuo della Cassa non copra l'intero costo dell'opera, le erogazioni in conto mutuo non potranno avere inizio se non previa dimostrazione dell'intervenuto pagamento, da parte dell'Ente mutuatario, dell'intero importo differenziale.

Pertanto, in presenza di contributi regionali sull'opera poiche' la quota a carico dell'utenza privata e' normalmente poco rilevante rispetto alla quota coperta dal contributo, il documento giustificativo di spesa dovra' essere il certificato di regolare esecuzione dei lavori o il certificato di collaudo dell'organo competente, con l'attestazione del capo dell'Ufficio tecnico della quota a carico del Consorzio che costituisce oggetto di mutuo.

5. BACINI IMBRIFERI MONTANI

I Consorzi obbligatori tra i Comuni compresi nei bacini imbriferi montani possono, ai sensi dell'art. 6 della legge 887/84, "rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti dai sovraccanoni delle acque di cui alla legge 959/53".

Per analogia con le norme relative alla delegabilita' del provento del singolo servizio ai sensi della legge 537/67, la Cassa accetta detta garanzia nel limite del terzo delle entrate accertate in base al consuntivo del precedente esercizio (vedi p. 2.4.2).

6. COMUNITA' MONTANE

Le Comunita' montane sono diventate Enti mutuatari della Cassa ai sensi dell'art. 6 della legge 21/12/84 n. 887 che ha modificato l'art. 68 del R.D. 2/1/13 n. 453.

Settori d'intervento

6.1 L'art. 8 del decreto-legge n. 359/1987 convertito nella legge 440/1987 dispone che le Comunita' montane possono contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento, nonche' per gli investimenti relativi ai propri compiti istituzionali o delegati.

Compiti istituzionali

6.1.1 I "compiti istituzionali" e' possibile identificarli, come previsto dalla legge 1102/71 istitutiva delle Comunita' montane, "attraverso piani zonali di sviluppo .... da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo" (art. 2 n. 2).

Di conseguenza non e' possibile stilare un elenco delle opere finanziabili in quanto l'attivita' delle Comunita' si diversifica a seconda delle norme statutarie, dei piani zonali di sviluppo e della normativa regionale.

La domanda di mutuo sara' accolta tutte le volte che preveda un investimento inserito nel piano zonale coordinato con quello regionale.

Compiti delegati

6.1.2 Una certa limitazione di attivita' potra' derivare alle Comunita' montane nel caso in cui la Regione non abbia deliberato il programma. In questo caso le Comunita' se vorranno realizzare l'opera e contrarre, quindi, il relativo mutuo dovranno ricorrere all'istituto della delega.

La domanda di mutuo, in questo caso, sara' accolta se accompagnata dal documento deliberativo (o una dichiarazione del Segretario comunale controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente) con il quale l'Ente locale delega la Comunita' montana ad eseguire l'opera e conseguentemente, ad assumere il relativo finanziamento.

Sia in presenza di compiti istituzionali che delegati potranno richiedersi mutui per tutte quelle categorie di investimenti per i quali i singoli Comuni possono ottenere il mutuo della Cassa: cio' che non e' consentito ai Comuni non potra' essere consentito alle Comunita' montane.

In conclusione per stabilire quali opere sono finanziabili, oltre all'acquisizione di terreni montani e al loro rimboschimento, occorre tener presente l'art. 1 del D.M. 1/2/85 sulle procedure della Cassa.

Atti istruttori

6.2 Per ottenere i finanziamenti occorre seguire le istruzioni generali per gli Enti locali, con l'avvertenza che l'attestazione del Segretario ai fini dell'adesione dovra' essere opportunamente integrata per quanto detto precedentemente (vedi Mod. 1).

Garanzia

6.3 In forza del citato art. 8 della legge 440/87 le Comunita' montane sono state autorizzate a garantire direttamente i mutui, seguendo la medesima normativa di Comuni e Province.

Per *il limite alla delegabilita' delle entrate*, data la diversa struttura del bilancio, l'importo globale degli interessi contenuti nelle rate di ammortamento dovute, non dovra' mai complessivamente superare il quarto delle entrate dei primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno nel quale viene rilasciata la delegaziono.

Poiche' per *l'atto di delega* valgono le medesime disposizioni dei Comuni e delle Province cioe' l'art. 3 della legge 843/78 si richiama quanto detto al p. 2.4.1.b.

Naturalmente la garanzia puo' anche essere prestata dagli Enti partecipanti alla Comunita' con il rilascio di delegazioni sulle proprie entrate. In questo caso, come per i Consorzi, e' necessario che in sede di domanda vengano subito precisate le quote attribuite a ciascun Ente (vedi Mod. 1) ed ai fini istruttori dovra' essere trasmessa la delibera di assunzione del mutuo da parte della Comunita' (vedi Mod. 10) e le delibere di costituzione della garanzia da parte degli Enti garanti (vedi Mod. 3 p. 1 bis).

Erogazioni

6.4 Nessuna particolarita' rispetto ai Comuni e Province.

7. AZIENDE SPECIALI

Le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili sono diventate Enti mutuatari della Cassa ai sensi della disposizione dell'art. 9 bis del D.L. 1/7/86 n. 318 convertito nella legge n. 488 del 9/8/86, e possono percio' richiedere direttamente, e non piu' tramite l'Ente proprietario, i mutui alla Cassa stessa.

Settori d'intervento

7.1 E' chiaro che per stabilire cosa potra' essere finanziato occorre sempre partire dalla normativa della Cassa depositi e prestiti.

Percio' l'oggetto dei mutui sara' connesso all'attivita' dell'Azienda, ma dovra' tener conto dell'art. 1 del D.M. 1/2/85 sulle procedure Cassa.

Atti istruttori

7.2 L'art. 9 bis, pone come condizione indispensabile per l'ottenimento di mutui diretti, che il Consiglio comunale o provinciale o l'Assemblea consortile autorizzino espressamente l'Azienda ad eseguire l'operazione, in quanto ai sensi dell'art. 2 del R.D. 2578/1925 i risultati economici del bilancio dell'Azienda vanno ad incidere sul bilancio dell'Ente proprietario.

Tale circostanza, insieme all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, diviene quindi propedeutica per disporre l'affidamento di massima.

Pertanto, ai fini dell'*adesione* occorre: dichiarazione, a firma del Direttore dell'Azienda e controfirmata dal presidente attestante: (Mod. 1)

- l'intervenuta autorizzazione a contrarre direttamente il mutuo, con delibera consiliare o assembleare, citandone gli estremi;
- l'approvazione, qualora trattasi di opere, del progetto esecutivo da parte della Commissione amministratrice, egualmente con i relativi estremi;
- l'inesistenza dei vincoli o l'esistenza del relativo nulla osta.

Per la *concessione* dei mutui (Mod. 3) occorre:

- copia della delibera della Commissione amministratrice di assunzione del mutuo e dei relativi obblighi;
- documenti costitutivi della garanzia (vedi paragrafo seguente).

Garanzia

7.3 L'articolo 10 bis della legge 440 ha completamente innovato il sistema delle garanzie per i mutui contratti dalle Aziende, allineandolo a quello degli Enti locali territoriali.

Come per questi ultimi la garanzia non sara' piu' data sul provento di un singolo servizio, come prevede la normativa della legge 537/1967, ma sul complesso delle entrate.

Sia per il rilascio delle delegazioni che per il limite del 25% si deve aver riferimento alle "entrate effettive accertate" in base al conto consuntivo reso ai sensi dell'art. 16 del T.U. 2578/1925, percio' alla contabilita' finanziaria contrariamente a quanto previsto dagli artt. 40 e 42 del nuovo regolamento delle Aziende speciali che, appunto, prevedono un bilancio economico.

Il riferimento alla contabilita' finanziaria si ritrova anche nel tassativo divieto di indebitamento per le aziende che presentino un pluriennale *disavanzo di gestione* che ovviamente e' cosa ben diversa della perdita di conto economico.

L'intento del legislatore e' diretto da una parte ad imporre che l'indebitamento debba trovare copertura nei proventi effettivi del servizio e dall'altra ad evitare che determinate aziende, come quella dei trasporti, che possono trovare un equilibrio finanziario esclusivamente con contributi del Fondo nazionale trasporti, trasferiscano sul bilancio statale anche l'onere dei loro investimenti.

Infatti per queste Aziende, per le quali i ricavi del servizio coprono solo in parte le spese di gestione, le rate di ammortamento di eventuali mutui avrebbero copertura esclusivamente in maggiori trasferimenti del fondo o produrrebbero un deficit.

Cio' premesso, nel tentativo di coniugare insieme le esigenze delle Aziende conseguenti alla normativa e la coerenza degli investimenti con l'equilibrio "effettivo" del bilancio, come gia' adottato per l'indebitamento degli Enti locali, tra i documenti costitutivi della garanzia si richiede un'attestazione (vedi Mod. 6) sui ricavi del conto economico tipo, approvato con Decreto Ministro Tesoro 4/2/1980, con esclusione delle poste costituenti rettifica di costo nonche' per i contributi in conto esercizio dovranno essere considerati soltanto i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dal Comune all'azienda a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal Comune, con esclusione quindi delle contribuzioni del Fondo nazionale trasporti o di analoghi fondi regionali.

7.3.a

Limite alla delegabilita' delle entrate

Contrariamente a quanto stabilito dall'art. 46 del D.P.R. n° 902/86 il limite d'indebitamento per le Aziende e', ai sensi del 2° comma dell'art. 10 bis, il 25% delle entrate.

Cioe' l'importo globale degli interessi contenuti nelle rate d'ammortamento dovute, non dovra' mai superare il quarto delle entrate effettive accertate in base al conto consuntivo.

Lo stesso articolo pone anche il divieto di contrazione del mutuo qualora "dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui e' deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione".

Il rispetto di queste disposizioni deve essere attestato dal Direttore dell'Azienda (vedi Mod. 4 e 5).

7.3.b

Atto di delega

Anche per l'atto di delega valgono le disposizioni del piu' volte citato art. 10 bis. Pertanto l'atto di delega *non dovra' essere accettato,* cosi' come previsto dall'art. 46 D.P.R. n° 902/86, ma per essere efficace *basta la notifica al Tesoriere;* l'obbligo per quest'ultimo, come nel caso delle garanzie sulle entrate comunali (vedi p. 2.4.1.b) discende direttamente dalle norme di legge (2° e 3° comma dell'art. 3 della legge 843/87).

7.4

Erogazioni

Le richieste di erogazioni a firma del Direttore, devono essere corredate dei documenti giustificativi di spesa previsti dall'art. 12 del D.M. 1/2/85 sulle procedure della Cassa.

Il visto, ovviamente, sara' del responsabile dell'Ufficio tecnico dell'Azienda, ove esista.

8. SOCIETA' PER AZIONI CHE GESTISCONO PUBBLICI SERVIZI

Un pubblico servizio puo' essere anche gestito da un soggetto privato. Per economia gestionale sovente gli Enti locali anziche' ricorrere alla creazione di un'azienda speciale, preferiscono fornire il servizio avvalendosi di uno strumento privatistico quale una Societa' per azioni di cui l'Ente locale puo' avere esclusivamente una quota minoritaria che, comunque, assicura un controllo "interno" sull'andamento della Societa' oppure essere l'azionista totalitario o possedere la maggioranza del capitale. L'art.9 bis della legge 488/86 facoltizza la Cassa a concedere mutui anche a questi soggetti "privati" ritenendo il legislatore preminente rispetto alla figura giuridica, "l'oggetto" della prestazione.

Bisogna pero' tener presente che ancorche' si tratta di "pubblico servizio" si rientra sempre nel diritto privato e che conseguentemente si deve operare, per quanto riguarda il soggetto, secondo le norme del codice civile.

Le condizioni previste dalla legge perche' una Societa' per azioni possa fruire del credito della Cassa sono due:

a) che gestisca servizi pubblici in via prevalente;

b) che il capitale sia detenuto per una quota superiore al 50% da Enti locali territoriali (Comuni, Province, Consorzi composti esclusivamente da Comuni e Province).

Come identificare il "servizio pubblico"?

Un primo elemento si puo' trovare nell'art. 1 del R.D. 2578/1925 in cui vengono indicati "i servizi pubblici". L'elencazione in esso contenuta non e', ovviamente, esaustiva, ma puramente indicativa in quanto oggi possono essere presenti nelle collettivita' locali bisogni non esistenti nel 1925.

Devo comunque trattarsi di servizi che rientrano nei fini istituzionali dell'Ente locale. Si richiama in tal senso quanto esposto dal T.A.R. Lombardia: "diretta destinazione dell'opera al soddisfacimento di un'esigenza della collettivita', configurabile come servizio pubblico perche' rientrante tra i compiti istituzionali dell'Ente".

Altro elemento di identificazione e' la "concessione" da parte dell'Ente territoriale competente; proprio perche' "pubblico servizio" a monte deve sussistere un atto amministrativo o un contratto con il quale viene concessa la gestione del servizio che, in teoria, dovrebbe essere assolto dal Comune ma che viene fatto svolgere ad un soggetto privato.

Tale atto costituira' uno dei documenti istruttori.

Si chiarisce che nel caso di servizio dato in appalto non si verifica la previsione legislativa dell'art. 9 bis; e', quindi, escluso l'intervento della Cassa.

La quota di partecipazione dell'Ente o degli Enti locali risultera' dall'atto costitutivo o dallo Statuto vigente, ai sensi dell'art. 2328 del Codice civile.

Nel caso in cui la partecipazione degli enti locali non appaia nell'atto costitutivo, in quanto detta partecipazione si sia per ipotesi realizzata successivamente alla costituzione della societa', occorrera' che la stessa venga comprovata tramite certificazione notarile.

Poiche', pero', tali prove della partecipazione degli enti locali al capitale societario non escludono minimamente possibili successive variazioni, occorre che la S.p.A. nella delibera di assunzione del mutuo prenda atto che presupposto della concessione del mutuo e' la partecipazione maggioritaria degli enti locali, pertanto detta quota maggioritaria deve permanere per tutta la durata del mutuo.

Infatti, qualora per qualsiasi motivo, durante il periodo di ammortamento del mutuo, dovesse venir meno la prescritta maggioranza, la Cassa si vedrebbe costretta a revocare il finanziamento ed a richiedere la immediata restituzione del capitale mutuato con addebito delle relative spese.

Pertanto, se, per valutazioni di ordine economico o programmatico, gli enti locali volessero, dopo la concessione del mutuo, ridurre la propria partecipazione societaria oltre i limiti consentiti, la Societa' finanziaria, onde non incorrere nella revoca di cui sopra, dovra' preventivamente estinguere il residuo debito in unica soluzione, previa presentazione di apposita richiesta in tal senso.

Settori d'intervento

8.1 L'oggetto dei mutui, come per le Aziende, deve essere connesso al servizio o ai servizi gestiti.

Atti istruttori

8.2 Trattandosi di un soggetto privato, la documentazione da richiedere sia per l'adesione che per la concessione dei mutui, e' ovviamente piu' complessa, toccando anche aspetti e poteri che nel settore pubblico sono presupposti necessari.

Dovra' quindi essere acquisito:

A) *per adesione (Mod. 18 A)*

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in allegato al certificato della cancelleria del Tribunale competente che li dichiari vigenti. In tale certificato, di data non anteriore a tre mesi, dovranno anche risultare i nominativi dei legali rappresentanti nonche' delle persone autorizzate ad impegnare validamente la Societa' ed a riscuotere e quietanzare; dovra' infine attestarsi che la Societa' si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
  Qualora la partecipazione maggioritaria degli enti locali non risulti dall'atto costitutivo:
- certificazione notarile attestante la percentuale di partecipazione di detti enti locali al capitale societario e che tale partecipazione e' quella vigente;
- estratto o copia notarile di delibera del competente organo deliberativo contenente l'impegno a notificare alla Cassa ogni variazione nello statuto, nella partecipazione degli enti locali al capitale societario, nella legale rappresentanza, e nelle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare e ad impegnare validamente la Societa', con espressa dichiarazione di esonerare la Cassa da qualsiasi responsabilita' in dipendenza della mancata o tardiva notifica di tali atti;
- la domanda di mutuo a firma del legale rappresentante;
- copia autentica dell'atto amministrativo o del contratto di concessione di pubblico servizio;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante, qualora trattasi di opere, attestante l'approvazione del relativo progetto esecutivo da parte del competente organo, e sul tipo di garanzia.

B) *per la concessione (Mod. 18 B)*

- estratto o copia notarile della deliberazione di assunzione del mutuo, secondo lo schema inviato dalla Cassa, da parte del competente organo; (Mod. 17)
- atti relativi alla garanzia dell'operazione di cui al punto successivo;
- copia dell'ultimo bilancio e previsione del conto economico dell'esercizio corrente;
- attestazione a firma del presidente del Collegio sindacale:
  - che i bilanci del biennio precedente all'assunzione del mutuo non hanno chiuso in perdita;
  - che il Collegio sindacale ha preso atto dell'impegno assunto dalla Societa'.
    Dagli ultimi documenti indicati si desume che l'intervento della Cassa e' escluso in presenza di societa' per azioni di nuova costituzione.
- indicazione dell'Istituto di credito o ufficio postale e del numero di conto corrente intestato alla societa', sul quale verranno accreditate le somme erogate dalla Cassa.

Garanzia (Mod. 18 C)

8.3 Poiche' le societa' per azioni rispondono delle proprie obbligazioni esclusivamente nell'ambito del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 2325 Codice civile, il problema delle garanzie assume particolare rilevanza.

Tenuto conto della specifica natura della Cassa, le garanzie ammissibili sono costituite da:

- delegazioni di pagamento, a valere sui primi tre titoli di bilancio, secondo le usuali procedure, rilasciate da Comuni e Province.
  Gli altri atti sono: dichiarazione del segretario dell'ente locale, vistata dal legale rappresentante dell'ente stesso sul rispetto del limite previsto dall'art. 1 legge 43/78 e delibera di garanzia da parte dell'Ente garante (Mod. 20);
- cessione pro soluto, alla Cassa di annualita' e contributi statali o regionali costanti, di durata pari al periodo di ammortamento del mutuo con la consueta clausola (capitolo 11°);
- delegazioni di pagamento tratte ai sensi della legge n° 537/1967
  Per le S.p.A. che gestiscono servizi diversi da quelli previsti dalla legge 537/67 e successive modifiche si applica, per analogia, la procedura della legge stessa (delegazioni sulle entrate del servizio gestito)(Mod. 21):
- fideiussione bancaria solidale a favore della Cassa depositi e prestiti per il pagamento delle rate di ammortamento, o altra idonea garanzia che verra' stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Erogazioni

8.4 Per le erogazioni si segue la normale procedura della Cassa, ovviamente con la considerazione che sui certificati di pagamento vi sara' solo la firma del direttore dei lavori.

Una precisazione per le parcelle dei professionisti: la previsione legislativa dell'art. 6 della legge 1/7/1977, n° 404 sulla derogabilita' dei minimi tariffali per le prestazioni fornite agli Enti pubblici non si applica nel nostro caso perche', come gia' detto, pur trattandosi di "pubblico servizio" si rientra in campo privatistico.

Di conseguenza si ricade sotto la legge 5/5/1976, n° 340 che prevede l'inderogabilita' dei minimi tariffali nei rapporti intercorrenti tra privati.

Il mandato di pagamento, ad evitare ricorrenti richieste di certificati, verra' emesso con commutazione dello stesso in versamento presso il conto corrente bancario o postale indicato dalla Societa'.

Trattamento fiscale

8.5 Trattandosi di soggetto privato, tutti gli atti vanno redatti su carta da bollo.

In particolare il bollo di L. 3.000 sulle deleghe di pagamento discende dall'attuale disciplina dell'imposta di bollo (D.P.R. 26/10/1972, n° 642 art. 12 della tariffa A).

Riscossioni

8.6 Il rimborso delle rate d'ammortamento, qualora spetti alle societa' per azioni, sara' effettuato con scadenza 30 giugno e 31 dicembre, con versamento sul conto corrente postale, intestato al Tesoriere centrale dello Stato - Cassiere della Cassa depositi e prestiti.

Il servizio riscossioni della Cassa all'inizio di ogni esercizio finanziario provvedera' ad inviare il ruolo di carico e relativi bollettini di conto corrente gia' predisposti.

8.7 Per quanto non espressamente previsto si dovra' fare riferimento alle ordinarie procedure per i mutui agli Enti locali ed al D.M. 1 febbraio 1985.

9. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI MUTUI

Come chiarito nella premessa i prossimi capitoli hanno valenza generale riguardano, cioe', tutti gli Enti mutuatari della Cassa.

Dal combinato disposto del 1° comma dell'art. 2 e del 1° comma dell'art. 3 del D.M. 1/2/1985 si possono stabilire le voci di spesa che concorrono alla formazione dell'importo dei mutui.

Tale disposizione nasce dall'esigenza di eliminare ogni soggettiva valutazione.

9.1 **Esecuzione di opere pubbliche**

Di conseguenza *per le opere* saranno ammesse *esclusivamente* le spese relative a:

- lavori risultanti dai quadri economici dei progetti approvati;
- le acquisizioni di aree; nell'accezione puo' essere compresa anche l'area di risulta conseguente a demolizione di manufatti preesistenti; anche la spesa per la demolizione e' finanziabile;
- la progettazione esecutiva, la direzione ed il collaudo dei lavori. Si chiarisce che le spese per la progettazione esecutiva sono quelle risultanti dalla tabella b) della legge 143/49 e della corrispondente tabella della legge 144/49 sulle tariffe professionali; le spese per la direzione lavori e il collaudo sono le sole competenze, rispettivamente, del direttore dei lavori e del collaudatore;
- le prospezioni geognostiche;
- l'I.V.A. limitatamente alle voci di spesa finanziate in conto del mutuo;

9.2 **Acquisizione immobili automezzi e attrezzature**

Per *l'acquisizione degli immobili* l'importo del mutuo sara' quello determinato in corrispondenza del valore riconosciuto dagli organi tecnici (vedere p. 2.2.6), mentre per gli *acquisti di automezzi, attrezzature e mobili* quello risultante dalle previsioni di spesa (vedere p. 2.2.7).

9.3 **Perizie di variante e suppletive**

L'importo dei mutui per *perizia suppletiva e di variante* dovra' tenere conto del limite previsto dall'art. 13 della legge 131/83 come modificato dall'art. 9 della legge 440/87.

Il problema delle perizie di variante e suppletive merita peraltro un particolare approfondimento date le difficolta' incontrate dagli Enti a recepire la esatta portata della norma della legge 131, che ha portato anche alla modifica nella formulazione, operata con la legge di conversione dell'ultimo decreto-legge dell'87.

Innanzi tutto deve essere tenuto ben distinto l'aspetto finanziario da quello tecnico-giuridico.

9.3.1 **Legittimita'**

L'intento del legislatore e' stato quello di portare estrema chiarezza nel settore delle opere pubbliche imponendo agli Enti locali che, in ogni caso, la prima approvazione della spesa per l'esecuzione di un'opera debba riguardare *l'intera* opera, anche se questa venga poi realizzata per lotti o stralci.

Al momento della delibera il Consiglio dell'Ente deve essere ben conscio dell'onere che si va a porre a carico del bilancio.

Per rafforzare tale assunto, secondo l'ultima dizione, le modificazioni che possono essere apportate al primitivo disegno, devono far riferimento non al progetto generale ma *al progetto esecutivo*, e devono essere contenute in una variazione di previsione di costo non superiore al 30% di quello previsto nel progetto esecutivo "base" debitamente approvato dall'organo consiliare.

Il raffronto va quindi effettuato tra i due computi metrici, in quanto, come noto, le perizie vanno redatte ai prezzi presi a base per la redazione del computo metrico del progetto principale (lavori a base d'asta e/o in economia).

Questo vincolo e' chiaramente rivolto all'organo volitivo degli Enti, che, in presenza di sottoposizioni di atti progettuali suppletivi, non possono procedere alla loro approvazione se la variazione di spesa superi del 30% quella del progetto esecutivo originario, tenendo anche conto di eventuali altre perizie suppletive che fossero state in precedenza approvate, perche', ovviamente, queste si sommano.

Qualora il limite non venga rispettato la deliberazione risulta non conforme a legge - ed e' irrilevante che possa essere stata vistata dal Comitato di controllo - e qualsiasi atto successivo che tragga origine dalla deliberazione stessa diviene illegittimo.

9.3.2

Finanziabilita'

Altro aspetto invece e' quello finanziario. Un mutuo suppletivo puo' superare e anche notevolmente il mutuo principale, perche' nella determinazione del mutuo concorrono tutte le altre voci comprese in un quadro economico (spese tecniche, oneri fiscali, costo dell'area, somme a disposizione, imprevisti, revisione prezzi, ecc.).

Infatti nella nuova formulazione l'art. 13 della legge 131 recita: "Qualora il finanziamento dell'opera, venga effettuato con ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potra' essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi".

In correlazione si deve avere presente anche la norma dell'art. 3, 2° comma del D.M. 1/2/1985 "L'importo dei mutui relativi a perizie di variante e suppletive non puo' superare il trenta per cento dell'importo progettuale originario, al netto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta" che, a prima vista, puo' sembrare in contrasto con la previsione dell'articolo 13 citato.

Il che non e', ove si abbia riguardo ai due diversi campi di applicazione delle norme come detto precedentemente.

Infatti, quando si indice la prima licitazione sull'originario importo dei lavori a base d'asta, non si conosce il risultato di gara, e non puo' essere determinato il reale costo dei lavori mentre nel caso di perizie suppletive che vengono, con atto di sottomissione, affidate alla impresa aggiudicataria alle medesime condizioni dell'appalto principale, si conosce *l'effettivo importo dei lavori, per cui sull'importo della perizia si deve* applicare, per ottenere l'importo dei lavori da ammettere a mutuo il risultato di gara; oppure, e il risultato non cambia, *per il mutuo suppletivo* il 30% limitativo va applicato all'importo dei lavori aggiudicati e non a quello a base d'asta.

A detta cifra vanno aggiunti tutti gli altri importi delle varie voci del quadro economico.

Alcuni *esempi potranno chiarire* ulteriormente la situazione sotto l'aspetto della legittimita' e della finanziabilita'.

9.3.3

Esempi: Legittimita'

Importo dei lavori a base d'asta quale risulta dal computo metrico del progetto esecutivo	100.000.000
Importo della perizia suppletiva quale risulta dal computo metrico anteriormente all'applicazione dei risultati di gara	29.000.000

Poiche' i 29.000.000 sono inferiori al 30% dei 100.000.000 la deliberazione e' conforme a legge e tale rimarrebbe anche se a seguito di una gara in aumento l'importo da aggiudicare fosse di 35 o 40.000.000.
Partendo dallo stesso progetto di 100.000.000, se l'importo dei lavori suppletivi fosse di 40.000.000 la deliberazione sarebbe chiaramente illegittima perche' i 40.000.000 sono superiori al 30% di 100.000.000 e tale illegittimita' permane anche se per effetto di un ribasso d'asta del 30 o del 40% l'importo *netto* di perizia risulterebbe inferiore al 30% , perche' in tal caso i termini di paragone non sarebbero omogenei e si verrebbe a valutare non l'aspetto giuridico ma quello finanziario.

Omogeneizzando i termini, l'illegittimita' rimane infatti:

- lavori a base d'asta	100.000.000
a detrarre ribasso del 30%	30.000.000
lavori aggiudicati	70.000.000
- perizia suppletiva	40.000.000
a detrarre ribasso del 30%	12.000.000
lavori aggiudicati	28.000.000

importo che e', infatti, superiore al 30% di 70.000.000.

Di nessuna rilevanza che sommando i due importi si sia ancora sotto i 100.000.000 originari.

9.3.4

Finanziabilita'

Sempre partendo dal primo esempio precedente, ai fini della richiesta del mutuo principale, si potrebbe avere un quadro economico cosi' articolato:

a) lavori a base d'asta	100.000.000
b) somme a disposizione:	
- *spese tecniche (10%)*	10.000.000
- *oneri fiscali (18%)*	18.000.000
- *imprevisti e varie*	10.000.000
c) costo dell'area	50.000.000
Totale spesa da ammettere a mutuo	188.000.000

Per effetto di una perizia di variante di 29.000.000 si potrebbe avere questa variazione del quadro economico, ipotizzando un ribasso del 10%:

a) lavori a base d'asta (29.000.000 - 10%) (al netto del ribasso)	+ 26.100.000
b) somme a disposizione:	
- *spese tecniche*	+ 2.610.000
- *oneri fiscali*	+ 4.698.000
- *revisione prezzi*	+ 5.000.000

c) maggior costo area	+ 50.000.000
Totale	**+ 88.408.000**
Incremento di spesa	+ 47%

La richiesta del mutuo suppletivo pur rappresentando un importo pari al 47% del mutuo originario e' perfettamente regolare e potra' aver corso poiche' legittima e' la deliberazione che ha approvato la variante dei soli lavori nei limiti di legge:

al lordo = 29.000.000 su 100.000.000 = 29%
oppure
al netto = 26.100.000 su 90.000.000 = 29%

10. ESCLUSIONI DI FINANZIAMENTO

10.1 **Contribuzioni sulla spesa**

Come si e' detto, l'intervento finanziario della Cassa deve concretarsi in un'opera pubblica che rimanga nella sfera giuridica dell'Ente locale.
Ne consegue, che non e' consentita alla Cassa la concessione di mutui diretti al reperimento di mezzi finanziari che debbano essere versati ad altri soggetti come "contribuzioni" sulla spesa di un'opera che pur rivestendo la caratteristica del "pubblico" rimanga di proprieta' di terzi.
Caso tipico e' quello dell'ANAS che per determinate varianti alla rete stradale d'interesse degli Enti locali, richiede ad essi un concorso nella spesa; medesima situazione si ha nei riguardi delle Ferrovie dello Stato, per l'eliminazione di passaggi a livello o sotto/sovrapassaggi.

10.2 **Attivita' privata**

Gli Enti locali e le loro Aziende, o le S.p.A. anche a maggioranza di Enti locali per la loro attivita' privata cioe' investimenti di carattere industriale e commerciale non possono ricorrere al credito della Cassa.

10.3 **Edilizia residenziale pubblica**

Al di fuori della legislazione speciale (L. 94/82; L. 899/86) per l'edilizia residenziale pubblica non si ricorre piu' a mutuo bensi' ad erogazioni in conto capitale effettuate tramite la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale su indicazione del C.E.R. nell'ambito dei piani di intervento in materia. La Cassa, pertanto, non interviene, in via ordinaria, per il finanziamento di interventi a favore dell'edilizia residenziale.

10.4 **Divieto di appalto o di ordinativo prima della concessione del mutuo**

L'art. 253 del T.U. del 1934 sulla legge comunale e provinciale prevede la responsabilita' personale degli amministratori quando viene dato corso a spese finanziate con mutui prima che l'Istituto mutuante ne abbia deliberata la concessione.
In forza di tale norma i lavori dovranno essere appaltati e gli acquisti ordinati dopo la concessione del mutuo.
Tale circostanza e' rilevabile in qualsiasi fase della procedura, pertanto se questa dovesse emergere anche dal certificato di pagamento si provvedera' immediatamente alla revoca del mutuo illegittimamente concesso. Poiche' la ratio della norma risiede nell'impedire all'ente locale di dare corso ad operazioni di indebitamento indipendentemente dalla disponibilita' finanziaria e poiche' l'affidamento di massima (vedere p. 4) e' pur sempre un'indicazione di disponibilita', si e' ritenuto che la condizione dell'art. 253 sia soddisfatta se i lavori vengono appaltati e gli acquisti ordinati dopo l'affidamento di massima, purche' l'Ente mutuatario sin dal momento dell'appalto e dell'acquisto sia in possesso di mezzi finanziari (oneri di urbanizzazione, avanzo di amministrazione, mezzi derivanti da trasferimenti patrimoniali, ecc.) sufficienti a fronteggiare in via temporanea (cioe' in caso di concessione parziale) o definitiva (mancata concessione) l'onere derivante dall'appalto o dall'ordinativo.

Di tale circostanza dovra' essere data certificazione in sede istruttoria o all'atto della prima erogazione tutte le volte che si sia operato sulla base del solo affidamento di massima e non sulla base del provvedimento formale di concessione del mutuo. In mancanza di tale atto non si provvedera' alla somministrazione.
Qualora il mutuo, soggetto a revoca ai sensi di quanto detto, sia gia' entrato in ammortamento, per non penalizzare eccessivamente l'Ente mutuatario, si potra', a richiesta, devolverlo ad altra opera finanziabile con le modalita' di cui al successivo paragrafo 14.2.
Si precisa inoltre che la data di riferimento e' quella dell'indizione della gara o dell'ordinativo e non quella del contratto o della consegna dei lavori.
E', infine, irrilevante qualsiasi clausola sospensiva dell'efficacia dell'appalto o della licitazione.

11. CONTRIBUZIONI

Contributi in annualita' sulla spesa

11.1 I contributi in annualita' concessi dallo Stato o dalle Regioni, per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche, possono essere ceduti alla Cassa per sostituire in tutto e in parte la garanzia.

L'accettazione dei contributi non e' pero' incondizionata. I contributi possono essere accettati esclusivamente se sono ceduti irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo. Pertanto il decreto concessivo dovra' contenere:

- l'impegno a corrispondere direttamente e irrevocabilmente il contributo della Cassa dalla data di inizio e per tutta la durata dell'ammortamento.
- l'annotazione, da parte dell'Ufficio Ragioneria, del capitolo di spesa al quale va imputato il contributo.

  L'Ufficio Ragioneria dovra' tenere presente che la decorrenza dell'impegno non dovra' essere posteriore a quella di inizio dell'ammortamento. Se l'impegno e' successivo all'inizio dell'ammortamento il decreto non sara' accolto.

Il contributo concesso all'Ente mutuatario e ceduto direttamente ed irrevocabilmente all'ente mutuante, costituisce "garanzia" effettiva e primaria nei confronti della Cassa, ed e' ovvio, pertanto, che non possa essere unilateralmente modificata.

Le eventuali modifiche o revoche del beneficio da parte delle Regioni, non potranno colpire il rapporto di mutuo costituito.

Queste dovranno continuare a corrispondere alla Cassa la contribuzione originariamente prevista, salvo a rivalersi delle somme erogate nei confronti dell'Ente destinatario del contributo.

La Cassa infatti rimane completamente estranea ai rapporti tra Ente contributore ed Ente mutuatario.

Qualora un Ente beneficiario di contributo non sia in grado o non voglia contrarre un mutuo nella forma ordinaria, e' possibile ottenere dalla Cassa un finanziamento pari al valore attuale delle varie annualita' di contributo.

Sono questi i contributi cui fa riferimento l'art. 1 della legge 43/78 quando recita "al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi". Cio' significa che gli interessi della rata d'ammortamento del mutuo garantito con un contributo in annualita'non vanno imputati per il calcolo del limite d'indebitamento o imputati parzialmente se il contributo e' parziale.

Pertanto, semplificando al massimo il discorso data la difficolta' che questo argomento sembra incontrare, non sono da considerare gli interessi quando il documento costitutivo della garanzia e', non la delega di pagamento, ma il provvedimento specifico di concessione del contributo ed infatti l'Istituto finanziatore non richiede il pagamento della rata all'Ente mutuatario bensi' all'Ente contributore.

In altre parole questa contribuzione non transita nel bilancio dell'Ente: non costituisce un'entrata del bilancio ma un mancato esborso di entrate a garanzia del mutuo stesso, percio' non incide, almeno direttamente, sulla capacita' d'indebitamento.

11.2 **Contributi erariali per le rate d'ammortamento dei mutui per investimenti (rectius: concorso erariale)**

Questi contributi costituiscono il sostegno dello Stato agli investimenti degli Enti locali. Contrariamente ai contributi in annualita' che, come si e' detto, sono specifici all'opera, questi sono contributi generici accordati all'Ente per l'attivita' d'investimento svolta.

Le rate d'ammortamento, in questo caso, vengono pagate direttamente dall'Ente all'Istituto finanziatore il quale, infatti, come documento costitutivo della garanzia richiede la delega di pagamento.

Successivamente lo Stato, tramite il Min. Interno, aumenta i trasferimenti all'Ente dell'importo di una rata costante annua posticipata con interessi al 7,70% per i mutui contratti.

Poiche' l'onere di rata e' sopportata dal bilancio dell'Ente i contributi erariali non costituiscono "contributi in conto interessi". Cio' significa che gli interessi compresi nelle rate d'ammortamento dei mutui dovranno essere computati per intero nel calcolo del limite d'indebitamento, indipendentemente dalla contribuzione erariale.

Per completare il discorso in merito agli interessi delle annualita' da considerare nel calcolo per la determinazione della limitazione finanziaria alla contrazione dei mutui disciplinata dal 4° comma dell'art. 1 della legge 27/2/78, n° 43 si richiama anche quanto esposto al p. 2.2.5.

12. AMMORTAMENTO DEI MUTUI

12.1 **Decorrenza**

I mutui concessi dalla Cassa vengono posti in ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' avvenuta la concessione stessa.

12.2 **Interessi di preammortamento**

Sulle somministrazioni che vengono effettuate nel periodo intercorrente tra la data della concessione del mutuo e quella dell'inizio dell'ammortamento, vengono di conseguenza liquidati gli interessi di preammortamento, dalla data di valuta del mandato al 31 dicembre successivo, allo stesso tasso di concessione.

Peraltro, gli interessi non vengono piu' trattenuti sull'importo del mandato, ma accantonati e sommati a fine anno; il loro importo viene poi posto in riscossione unitamente alla prima rata di ammortamento ed agli ulteriori interessi maturati.

12.3 **Durata dell'ammortamento**

L'ammortamento dei mutui e' fissato in via ordinaria in 10 anni.

L'ammortamento ventennale viene concesso per i soli mutui che abbiano per oggetto l'acquisto o la costruzione di nuove opere..

L'ammortamento e' decennale per i mutui aventi per oggetto le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie.

Avranno durata decennale, anche se trattasi di nuova opera, i mutui relativi:

- agli impianti di pubblica illuminazione;
- alle aree verdi;
- mutui di importo da 5 a 20 milioni.

Tasso

12.4 Il tasso d'interesse e' fissato al 9% in ragione d'anno ed e' uguale per qualsiasi tipo di operazione e durata (D.M. 30/12/1986 G.U. n. 9 del 13/1/1987).

Pagamento rate

12.5 La rata annuale di ammortamento dovra' essere pagata in due rate semestrali uguali.

Per permettere, anche in caso di concorso regionale, una valutazione approssimativa dell'onere a carico del bilancio, si trascrivono le percentuali comprensive di capitale ed interesse, da rapportare all'importo del mutuo:

	10 anni	20 anni
- annualita' piena	15,24	10,71
- contributo del 4%-annualita'	11,33	6,80
- contributo del 5%-annualita'	10,35	5,82
- contributo del 7%-annualita'	8,39	3,87

Per l'assunzione a totale carico regionale dell'annualita' di ammortamento, il contributo dovra' essere del 10,9546475008 per venti anni e del 15,5820089909 per 10 anni.

Indennita' di mora

12.6 L'indennita' di mora istituita dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e posta a diretto carico dei Tesorieri comunali e provinciali, in caso di ritardato o mancato versamento delle rate dei mutui garantiti con delegazioni di pagamento, aveva il carattere di sanzione amministrativa e cioe' di vera e propria penalita' percio', veniva applicata "una tantum" alla rata o parte di rata non corrisposta nei termini e non veniva posta in relazione con il periodo effettivo di ritardo.

La nuova disposizione di legge (7° comma dell'art. 10 legge 488/86) stabilisce invece di riferirla "ai soli giorni di ritardato versamento"

Pertanto nel futuro il calcolo sara' effettuato in analogia a quello degli interessi moratori, secondo la formula "saggio d'interesse. 360 x giorni" dove i giorni sono quelli compresi tra la scadenza della rata e la data di pagamento.

La percentuale e' fissata in sei punti al di sopra del saggio corrente di concessione e quindi attualmente l'indennita' di mora e' liquidata al 15%.

Interessi di ritardato versamento

12.7 Con separate comunicazioni la Cassa notifica l'addebito di somme che gli Enti mutuatari sono tenuti a rimborsare per interessi di preammortamento (vedi p. 12.2), per conguagli conseguenti a variazioni dopo l'ammortamento (vedi p. 14.8) per restituzione di somme erogate in eccedenza all'importo ammesso a contributo ovvero per restituzione di somme gia' erogate in conto mutuo da sottoporre a procedura di revoca o di devoluzione.

Nella comunicazione e' sempre precisata la data in cui la somma deve essere corrisposta; dal giorno successivo al termine indicato e fino al giorno (compreso) della rimessa a saldo in caso di ritardato versamento di tali somme aventi natura diversa dalle rate di ammortamento, sono dovuti gli interessi di ritardato versamento, da computare con le stesse modalita' previste per l'indennita' di mora, ma con percentuale fissata in cinque punti al di sopra del saggio corrente di concessione dei mutui, cioe', attualmente al 14%.

13. CONCESSIONE

13.1 **Atto di concessione**

Sulla base della documentazione istruttoria, la concessione del mutuo viene proposta al Consiglio di amministrazione, che, ove nulla osti, procede alla relativa delibera.

Il provvedimento formale di concessione del mutuo e' peraltro costituito da una "determina" del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti ed al riguardo si ricorda che la concessione dei mutui da parte della Cassa non avviene con un atto negoziale di diritto privato, bensi' con un "atto amministrativo".

Per permettere un immediato corso degli ultimi adempimenti (gara di appalto, acquisizione di immobili, ecc.) viene subito data notizia all'Ente dell'avvenuta concessione (Mod. 325).

Tale documento e' valido a tutti gli effetti per detti adempimenti.

13.2 **Partecipazione**

Successivamente, copia del provvedimento concessivo e del piano di ammortamento del mutuo viene inviata all'Ente mutuatario, per la conservazione agli atti dell'Ente stesso.

Il mutuo, dopo la concessione, diviene subito erogabile, ove non sussistano particolari impedimenti.

14. VARIAZIONI DOPO LA CONCESSIONE DEL MUTUO

Le variazioni che possono verificarsi dopo la concessione del mutuo si sintetizzano in due fattispecie.

a) variazioni che non comportano modifiche alle condizioni dell'ammortamento;

b) variazioni che comportano modifiche alle condizioni dell'ammortamento.

A) nella prima fattispecie rientrano le novazioni soggettive ed oggettive.

14.1 **Novazioni soggettive**

Le variazioni del soggetto intestatario del mutuo si presenta molto raramente; bastano, percio', poche parole per dire che la documentazione necessaria per questa operazione sara': la domanda e la delibera consiliare e qualora, il nuovo Ente mutuatario diventi anche nuovo ente garante la documentazione per l'assunzione della garanzia.

Novazioni oggettive o Devoluzioni

14.2 L'Ente mutuatario puo' richiedere che un mutuo gia' concesso per un'opera sia devoluto ad altra opera.

Le condizioni essenziali per l'accettazione da parte della Cassa della richiesta di devoluzione sono:

- che si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'art. 1 del D.M. 1/2/1985;
- che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;
- che venga acquisita la dichiarazione concernente la mancata realizzazione dell'intervento, oggetto della concessione originaria se si tratta di devoluzione totale, ovvero il regolare accertamento dell'economia, in caso di devoluzione parziale.

La documentazione per questa operazione e' la stessa necessaria all'assunzione del mutuo con i necessari accorgimenti trattandosi di devoluzione.
Non cambiando le condizioni dell'ammortamento gli atti concernenti la garanzia rimangono quelli originari.
Il 2° comma dell'art. 9 prevede che il Consiglio d'Amministrazione della Cassa fissera' periodicamente l'importo al di sotto del quale non sara' consentita la devoluzione.
Questo e' stato determinato in misura pari all'importo minimo dei mutui (5 milioni).
Un'altra limitazione all'operazione di devoluzione concerne l'impossibilita' di utilizzo di piu' economie di mutui per il finanziamento di un solo progetto, in quanto, come e' noto, ogni mutuo deve corrispondere ad una entita' fisica progettuale definita; al limite si potranno fare piu' stralci in corrispondenza delle varie economie.
In sostanza e' possibile utilizzare il residuo di un mutuo gia' concesso a favore di una o piu' opere, rispettando sempre l'omogeneita' del periodo di ammortamento,presentando uno o piu' stralci funzionali ad esaurimento del residuo mutuo.
Cio' perche' trovandoci in presenza di "mutui di scopo" nessuna somma puo' rimanere inutilizzata senza la necessaria destinazione.
Qualora l'Ente avesse piu' residui, non altrimenti utilizzabili, puo' ricorrere all'Istituto della riduzione del mutuo (vedi p. 14.11) che, dal punto di vista procedurale, si presenta piu' semplice della devoluzione.
In presenza di mutui garantiti con oneri a carico del bilancio statale (lett. a) art. 9 legge 131/83, 3° comma dell'art. 10 della legge 488/86) la devoluzione e' possibile soltanto a favore delle opere previste dall'intervento agevolativo e nel solo triennio di utilizzazione. Fuori da questa ipotesi il mutuo verra' ridotto al fine di cancellare o diminuire gli oneri a carico del bilancio dello Stato.
Si precisa che la devoluzione a favore dello stesso tipo di opera non necessita di alcun provvedimento formale rimanendo un atto interno, mentre le novazioni a favore di opera diversa vanno sottoposte alla formale deliberazione del Consiglio stesso.
Infine, e' da notare che le variazioni in argomento hanno effetto immediato e pertanto, una volta perfezionato l'atto interno di devoluzione o il provvedimento formale, il mutuo e' immediatamente somministrabile.

B) Variazioni dell'ammortamento

Eseguibilita'

14.3 Dopo la concessione del prestito, le condizioni dell'ammortamento possono essere modificate, d'ufficio ovvero per iniziativa dell'ente mutuatario, con cadenza annuale e ad ogni operazione consegue l'emissione del relativo provvedimento formale e dei piani contabili aggiornati.

Esclusione

14.4 Elementi non modificabili dopo la concessione del prestito sono:

- saggio degli interessi;
- durata e decorrenza dell'ammmortamento.

Decorrenza

14.5 Le variazioni d'ammortamento decorrono dall'inizio dell'ammortamento stesso.

Pertanto, ogni operazione di modifica determina un nuovo piano d'ammortamento che sostituisce il precedente dalla data originaria.

Effetto

14.6 Le variazioni hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si siano verificate le condizioni o siano pervenute le documentazioni idonee a produrre le variazioni stesse.

Si chiarisce che le necessarie documentazioni, per produrre effetti dal primo gennaio immediatamente successivo, debbono pervenire alla Cassa non oltre il 30 novembre, data di chiusura delle operazioni di rettifica dei ruoli.

Cosi', per esempio, una richiesta di riduzione di mutuo pervenuta:

- entro il 30/11/1988, dara' luogo ad operazioni sulla contabilita' 1989;
- dopo il 30/11/1988 ed entro il 30/11/1989, dara' luogo ad operazioni sulla contabilita' 1990 e cosi' di seguito.

Pagamento degli oneri d'ammortamento

14.7 In attesa che il provvedimento di variazione dell'ammortamento produca i suoi effetti, le rate iscritte sui ruoli sono comunque dovute dagli Enti pagatori. Pertanto, le rate stesse - tranne nei casi originati da errore o ritardo della Cassa - producono, se non soddisfatte, gli interessi previsti per il mancato pagamento.

Operazioni di conguaglio

14.8 Qualora alle variazioni d'ammortamento disposte conseguano operazioni di conguaglio per il pregresso periodo intercorrente tra la decorrenza e l'effetto, le somme liquidate a credito o a debito dell'Ente mutuatario/pagatore saranno rispettivamente rimborsate o recuperate mediante compensazione ovvero iscrizione sul ruolo riscossioni con scadenza al 30 giugno dell'anno in cui ha effetto la variazione.

Cosi', in particolare:

- una comunicazione di accreditamento al 30/6/1988, da' la facolta' al beneficiario di decurtare l'importo del credito stesso dalla somma da versare alla Cassa alla stessa data.
- una comunicazione di addebito al 30/6/1988, obbliga il debitore ad aggiungere l'importo del debito stesso alla somma da versare alla Cassa alla stessa data.

I conguagli per importi inferiori a L. 10.000, data la loro esiguita' non avranno esito sui ruoli di riscossione.

Rimborso dei crediti a mezzo mandato diretto

14.9 E' facolta' dell'ente interessato, ove una completa compensazione del proprio credito con lo stesso importo delle rate di prossima scadenza non sia possibile, di richiedere il rimborso del credito stesso a mezzo mandato diretto.

Ovviamente, la somma in questione non sara' disponibile prima che sia maturata la scadenza indicata nel conguaglio al quale si riferisce.

14.10 **Interventi contributivi**

Dopo la concessione del prestito, possono essere ceduti alla Cassa contributi in annualita' da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province a scomputo, parziale o totale, degli oneri di ammortamento.

Detti contributi possono essere accettati esclusivamente se il provvedimento concessivo della contribuzione:

- contenga l'impegno a corrispondere direttamente ed irrevocabilmente il contributo alla Cassa dalla data di inizio e per tutta la durata dell'ammortamento;
- rechi l'annotazione, da parte dell'Ufficio Ragioneria, dell'impegno definitivo di spesa, con l'indicazione del capitolo al quale va imputato il contributo con decorrenza non posteriore a quella di inizio dell'ammortamento.

Con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della contribuzione, all'Ente mutuatario viene altresi' data autorizzazione a pagare nella nuova misura – determinata al netto della contribuzione stessa – in diversita' da quanto invece garantito a mezzo della delegazione precedentemente rilasciata (la quale tuttavia non e' restituita al titolare, salvo richiesta specifica, ma si intende valida per gli oneri ricalcolati dopo l'aggiornamento delle scritture contabili).

14.11 **Riduzione importo mutuo**

L'Ente mutuatario puo' richiedere che l'importo del mutuo venga ridotto all'ammontare delle erogazioni disposte in conto del prestito stesso, e che, conseguentemente, venga rideterminato il piano contabile d'ammortamento.

L'operazione sara' effettuata su domanda dell'ente interessato, e qualora non sia gia' agli atti, occorrera' trasmettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori o atto di collaudo.

Per i mutui assistiti da contributo o concorso, la riduzione dei mutui verra' disposta in relazione al decreto od altro provvedimento di accertamento della spesa definitiva ammessa al contributo stesso.

I conguagli conseguenti alle riduzioni dei mutui comporteranno il rimborso in favore degli enti pagatori (mutuatario,garante, contributore) delle quote di capitale estinte in eccedenza dalla decorrenza dell'ammortamento alla data di effetto della riduzione.

I mutui a condizioni ordinarie non vengono ridotti per importi inferiori alle 100.000 lire; in tali casi questo Istituto in sede di collaudo provvedera', d'ufficio, alla somministrazione dell'eventuale residuo; comunque si invita l'Ente mutuatario a segnalare ugualmente questa circostanza nella domanda dell'ultima erogazione.

14.12 **Rinunce e revoche**

L'Ente mutuatario puo' richiedere la cancellazione del mutuo dai ruoli della Cassa trasmettendo, in allegato alla domanda, atto consiliare deliberativo di rinuncia.

Il finanziamento, peraltro, puo' essere revocato d'Ufficio da parte della Cassa, quando si verifichi per esempio:

- grave inadempienza del mutuatario;
- appalto dei lavori o ordinativi di spesa anteriormente all'adesione di massima;
- impiego del mutuo per opera diversa da quella per la quale il mutuo e' stato concesso.

Nei casi in cui la causa non sia imputabile alla Cassa depositi e prestiti verranno restituite agli Enti pagatori le sole quote di capitale estinte dall'inizio dell'ammortamento fino alla data di effetto della revoca medesima.

La quota interessi rimane acquisita alla Cassa poiche' deve compensare, in ogni caso, le somme messe a disposizione dell'Ente.

Per quanto riguarda l'effetto della revoca, si chiarisce che, come per la generalita' delle operazioni di variazione d'ammortamento, l'effetto stesso e' al primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni ovvero siano pervenute le necessarie documentazioni, tenendo sempre conto che dopo il 30 novembre non sara' consentito effettuare rettifiche sui ruoli di prossima scadenza.

14.13 **Estinzione anticipata**

L'Ente mutuatario puo' estinguere anticipatamente il mutuo contratto, mediante corresponsione del residuo debito costituito da una o piu' annualita' intere e successive.

Per la determinazione del residuo debito, e per le modalita' del pagamento, l'Ente interessato dovra' osservare le apposite indicazioni che saranno fornite dalla Cassa, tenendo presente che i versamenti vanno effettuati entro il 30 settembre, per estinguere anticipatamente un mutuo con effetto dal 1° gennaio successivo.

L'estinzione anticipata del residuo debito e' obbligatoria e preliminare, come previsto dal quarto comma dell'art. 2 del D.M. 1/2/1985, ogni volta che l'Ente mutuatario intenda alienare un immobile costruito od acquistato con mutuo della Cassa.

15. RESPONSABILITA'

15.1 **Responsabilita' del legale rappresentante dell'Ente**

La Cassa non ha organi periferici di controllo: pertanto essa eroga la rata di mutuo sulla base degli atti che ad essa pervengono.

Al fine di attuare comunque un severo controllo, dato il fine pubblico che i finanziamenti della Cassa devono raggiungere, la responsabilita' nei due momenti della richiesta dell'erogazione e del soddisfacimento delle ragioni creditizie, e' attribuita, per legge, personalmente al rappresentante legale dell'Ente mutuatario.

Questi infatti e' personalmente responsabile:

a) nei confronti della Cassa:

sulla rispondenza della richiesta di erogazione ai documenti giustificativi in possesso dell'Ente e della loro regolarita' formale: infatti, alla Cassa viene solo inviato il certificato di pagamento o la fattura o altro documento, senza alcun accesso alle procedure sottostanti (ad esempio la deliberazione della Giunta).

b) nei confronti degli appaltatori e dei creditori in genere:

sul tempestivo versamento delle somme, non appena riscossi dalla Cassa i relativi mandati.

15.2 **Responsabilita' del Capo Ufficio Tecnico**

Al capo dell'Ufficio Tecnico o, per gli Enti che non hanno tale ufficio, al direttore dei lavori, e' anche attribuito nei confronti della Cassa, l'incombenza, mediante il visto apposto sui documenti di spesa, di attestare la corrispondenza dell'erogazione, ai lavori o alle spese previste nei progetti approvati e per i quali e' stato concesso il mutuo.

Non si tratta quindi di una supervisione tecnica, bensi' di una attestazione di conformita' nei confronti dell'Istituto mutuante.

Cartello di pubblicita'

15.3 L'onere dell'esposizione del cartello e' posto direttamente a carico dell'Ente mutuatario e il rappresentante legale ne diviene personalmente responsabile nei confronti della Cassa.
In caso di inadempienza la Cassa, previa una prima diffida, potra' sospendere ogni erogazione in conto mutuo, sino a quando non si sara' ottemperato a questa semplice incombenza.

Si raccomanda vivamente, di vigilare sull'adempimento richiesto, considerando che l'incremento delle disponibilita' finanziarie della Cassa, attraverso il risparmio postale, si traduce immediatamente in maggiori possibilita' di credito agli Enti locali.

16. VARIE

Telecassa

16.1 Nella precedente circolare n° 1155/1987 e' stato presentato il servizio Telecassa usufruibile dagli Enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti abbonati al sistema informativo "VIDEOTEL" della SIP. In quell'occasione sono state indicate le modalita', tuttora valide, per l'ottenimento del servizio.
A seguito delle continue difficolta' manifestate dagli Enti per connettersi al Videotel, e quindi al Telecassa, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Occorre ricordare, anzitutto, che gli abbonati Videotel-Enti mutuatari della Cassa ricevono due codici di accesso: uno dalla SIP, composto di dieci cifre, per entrare nel sistema informativo generale; l'altro, fornito in via riservata da questo Istituto, composto di sei cifre, per accedere all'archivio-dati della Cassa (ecco perche' "Telecassa"), al fine di conoscere in tempo reale lo stato delle proprie operazioni di mutuo.
Chiarito quanto sopra, si risponde, ora, alla domanda che ricorrentemente viene posta a questi Uffici: quali operazioni occorre fare per connettersi al Videotel?
Tali operazioni, per semplificare, vengono qui esposte una di seguito all'altra, utilizzando, nell'esempio, il terminale "OMEGA 1000" che e' quello generalmente piu' usato, fornito, su richiesta, dalla SIP.
Una raccomandazione: una volta entrati nel sistema, seguire scrupolosamente le istruzioni che compaiono in fondo a ciascuna pagina.

Operazioni da eseguire

1) accendere il terminale;

2) premere il tasto "segue" sulla tastiera;

3) digitare il codice del terminale (in questo caso OMEGA) e, subito dopo, rispondere "S" o "N" a seconda che si voglia o meno sostituire tale parola;

4) premere, per connettersi, il tasto "L 1" sulla tastiera;

5) premendo il cursore (la freccia che indica il capoverso), posizionarsi accanto alla scritta "da tastiera" e digitare il numero "165" se il distretto ove si risiede e' raggiungibile con tale numerazione, oppure il numero del distretto piu' vicino tra quelli elencati alla fine delle presenti istruzioni.

Le operazioni sin qui compiute sono compatibili con l'OMEGA 1000; negli altri modelli variano. Sono comuni, invece, a tutti i modelli, le operazioni che seguono:

6) digitare il codice di accesso ricevuto dalla SIP, composto di dieci cifre, e, alla pagina successiva, la parola chiave "0000" che puo' essere variata dall'utente;

7) sulla pagina degli indici digitare il numero corrispondente all'oggetto della ricerca; nel caso fosse la Cassa, digitare di seguito: * (reveal) 788 · # (break);

8) digitando "1" compare la pagina con l'indice generale degli argomenti riguardanti la Cassa (attualmente 8).

Si ricorda che gli argomenti da 1 a 7 sono consultabili da tutti gli utenti Videotel, mentre il "Telecassa" e' accessibile, digitando il n° 8, **esclusivamente** dagli utenti che sono anche mutuatari della Cassa, dopo aver inserito il codice segreto composto da sei cifre ricevuto da questo Istituto. Per le ricerche da effettuarsi all'interno di quest'area seguire attentamente le istruzioni che di volta in volta compaiono a fondo pagina. E' indispensabile, a tal proposito, digitare il numero "1" dopo ogni operazione prescelta;

9) digitare: * (reveal) · 0 · # (break) per fine collegamento "Telecassa", oppure: * · 90 · # per disconnettersi dal Videotel.

***

* ELENCO DEI DISTRETTI PER LE AREE NON SERVITE DAL "165"

ALESSANDRIA:	0131/68136	segue **MILANO**	02/5466297
BARI:	080/344422		5466946
BOLOGNA:	051/237733		5460327
	34		5458865
BRESCIA:	030/226011		5452802
CAGLIARI:	070/506005	**NAPOLI:**	081/403690
	06		404803
CATANIA:	095/456137		7641996
	451977		7641830
COMO:	031/3000445	**PARMA:**	0521/281130
FERRARA:	0532/48296		286302
	97	**RAVENNA:**	0544/35677
FIRENZE:	055/434552		35439
	53		35494
	580536		35514
	580735		35567
EMPOLI:	0571/75881		35631
PRATO:	0574/571696		37423
	97		37343
GENOVA:	010/542904	**REGGIO E.:**	0522/38040
	542677		38049
MILANO:	02/54678	**SALERNO:**	089/357772
	5465934		353155
	5463903	**SASSARI:**	079/299518
	5465501	**TORINO:**	011/546777
	5465960		548532
			5611841
		VENEZIA:	041/993165

* Si tenga conto, comunque, che nei programmi della SIP e' prevista l'estensione del "165" anche alle aree attualmente escluse; pertanto tale elenco tendera', man mano, a ridursi.

16.2 **Ricevimento del pubblico**

Al piano terra della Cassa e' in funzione l'"Ufficio Informazioni" che potra' fornire chiarimenti circa le procedure concernenti l'istruttoria dei mutui e notizie sulle operazioni in corso nonche' ricevere i relativi documenti. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti si fa presente che tutte le notizie possono essere richieste soltanto dai diretti interessati ed, eccezionalmente, da terzi muniti di regolare delega. Ove l'Ufficio Informazioni non fosse in grado di soddisfare le richieste dell'utente, questi verra' indirizzato dagli stessi addetti al Dirigente del servizio competente.

E' consentito accedere agli uffici della Cassa tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e di pomeriggio, dal lunedi' al giovedi' dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il passaggio attraverso gli impianti di controllo e di sicurezza avviene mediante un cartellino magnetico che verra' fornito dagli operatori degli appositi sportelli "passi". Si raccomanda infine un uso moderato ed oculato del telefono per la funzionalita' e la speditezza del servizio.

16.3 **Precisazione**

Si desidera ricordare che per motivi tecnici e contabili tutti i documenti consegnati nel mese di dicembre si tradurranno in provvedimenti nell'anno successivo.

IIª PARTE

INTERVENTI SPECIALI

Premessa

La Cassa oltre alla sua attivita' ordinaria, esposta nella prima parte di questa circolare, e' chiamata a svolgere una serie di interventi per conto dello Stato, a favore degli Enti locali.

Questa attivita' consiste, in genere, nella messa a disposizione di risorse finanziarie per interventi settoriali che lo Stato considera importanti o urgenti e di conseguenza ne assume direttamente l'onere finanziario a carico del proprio bilancio.

La differenza con i mutui ordinari che comunque fruiscono del concorso statale, e' costituita dal fatto che l'annualita' di ammortamento non transita per il bilancio dell'Ente locale.

Generalmente lo stanziamento e' quantificato a priori e la definizione delle procedure, l'identificazione dei soggetti e delle opere destinatari delle agevolazioni e' riservata agli organi competenti nel settore d'intervento.

Di seguito vengono esposte le disposizioni legislative riguardanti sia i finanziamenti per i quali le procedure sono gia' definite sia quelli, in particolare previsti nella finanziaria 1988, ancora da attivare.

Si sottolinea il crescente peso, in questi ultimi anni nel complesso dell'attivita' della Cassa, degli "interventi speciali"; pertanto si invitano gli Enti mutuatari quando intendano godere delle agevolazioni relative a precisare sempre la legge (articolo e comma) alla quale si riferisce l'intervento richiesto, diversamente verra' considerata richiesta di mutuo ordinaro.

Mutui ai Comuni fino a 5.000 abitanti

Per garantire ai piccoli Comuni i servizi essenziali il legislatore ha previsto la concessione di mutui a totale carico del bilancio dello Stato (2° comma dell'art. 10 legge 440/87)

Le caratteristiche sono: mutui per 100.000.000 ai Comuni di popolazione fino a 5.000 abitanti per opere acquedottistiche, fognarie e depurative.

L'importo del mutuo e', per tutti gli Enti interessati pari a 100.000.000 e non e' suscettibile di aumento, pur essendo definito dall'articolo come importo minimo, in quanto lo stanziamento di 600 miliardi deve essere ripartito tra 5.956 Comuni.

Tale importo deve essere utilizzato, a pena di decadenza, entro il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, pertanto gli Enti interessati possono fare un minimo di programmazione e, qualora necessario, cumulare le assegnazioni annuali.

La novita' e' che questi mutui possono essere concessi, su deliberazione dei Comuni beneficiari, direttamente ai Consorzi di cui essi fanno parte.

La norma, pero', pone una precisa condizione: che l'intervento sia realizzato sul territorio del Comune delegante.

Cio' significa che il Consorzio dovra' effettuare sul territorio dei Comuni stessi opere per un importo complessivo pari a quello assegnato al Comune e da questo delegato al Consorzio.

Per la realizzazione concreta della condizione posta dalla norma e per dare certezza alla Cassa del rispetto di questa disposizione legislativa il Consorzio, a fronte di un progetto generale esecutivo regolarmente approvato, per le opere da realizzare sul territorio di ciascun Comune delegante, dovra' approvare stralci esecutivi distinti, indicando di ognuno il costo preventivato.

La Cassa concedera' uno o piu' mutui in base al numero dei Comuni deleganti e di conseguenza degli stralci; in ogni mutuo possono essere previste piu' quote se il finanziamento avviene utilizzando piu' assegnazioni annuali e anche, eventualmente, quote con onere a carico del bilancio dei singoli Enti per completare il finanziamento dell'opera.

Si sottolinea che nel caso in cui tra gli interventi da realizzare vi fosse prevista la costruzione di un impianto centralizzato, che serva pertanto piu' Comuni, la relativa spesa dovra' essere coperta con mutuo da assumersi con oneri a carico degli Enti consorziati, salvo che per la quota attribuibile al Comune delegante sul cui territorio e' localizzato l'impianto che, pertanto, potra' essere imputata al mutuo, riferito a quel Comune, assunto dal Consorzio con oneri a carico dello Stato.

Per gli atti istruttori si rinvia ai Modd. 22 - 23.

Le richieste di erogazione da parte del Consorzio, oltre che indicare il mutuo o la posizione al quale dovra' essere imputato il pagamento, dovranno essere corredate, in aggiunta ai tradizionali documenti di spesa, di un'apposita attestazione a firma del Direttore dei lavori - e con il visto dell'Ufficio tecnico (se esiste) - qualora il mutuo indicato fosse uno di quelli concessi con oneri a carico dello Stato.

Nella attestazione si dovra' dichiarare che, nel rispetto della norma "..... i lavori (o le spese) di cui all'allegato certificato di pagamento (o altro documento di spesa) sono stati effettivamente realizzati sul territorio del Comune di .... ".

Edilizia scolastica

L'art. 11 della legge 488/86 prevedeva per l'edilizia scolastica 4.000 miliardi articolati in un triennio per la concessione di mutui a totale carico del bilancio dello Stato da destinare ai Comuni e alle Province.

L'art. 10 - comma 13 bis della legge 440/87 ha allargato la concessione anche ai Consorzi di Comuni e di Province.

Come gia' per il 1986 e il 1987, anche per il 1988 sara' il Ministro della P.I., con proprio decreto, a stilare l'elenco degli Enti beneficiari dell'ultima tranche di 1.000 miliardi (con l'aggiunta dei residui degli anni precedenti).

Gli Enti compresi negli elenchi dovranno, pero', rispettare le altre disposizioni e cioe':

- ai sensi del 10° comma dell'art. 11 la domanda con il progetto esecutivo approvato, anche dalla Giunta ai sensi dell'art. 140 T.U.L.C.P. (la delibera di ratifica rientra tra gli atti istruttori per la concessione del mutuo), deve essere trasmessa alla Cassa depositi e prestiti entro il termine di 90 giorni dalla data del decreto ministeriale;
- la richiesta trasmessa alla Cassa deve corrispondere a quanto previsto nel decreto ministeriale sia in merito ai costi per aula che alla localizzazione ed, infine, alla presenza della palestra.

Per quest'ultimo punto l'Ente deve dichiarare espressamente che nel progetto esecutivo da finanziare e' prevista la palestra o che viene utilizzato preesistente edificio fornito di detto impianto.

Impianti per la produzione combinata di energia e calore

I Comuni, loro Consorzi ed Aziende che per la realizzazione di impianti di produzione combinata di energia e calore abbiano ottenuto contributi da parte del Ministero dell'industria, ai sensi dell'art. 10 della legge 308/1982, possono richiedere mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a valere sugli stanziamenti previsti dall'art.7 - comma 13° della legge 910/1986 (50 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989).

Gli interventi finanziabili dalla Cassa, nei limiti degli stanziamenti, pertanto, sono quelli, che ottenuto il contributo del Min. Industria, le cui domande siano state gia' presentate alla data del 31/8/1987 e oltre tale data, quelli relativi all'utilizzo, quale fonte energetica, della geotermia.

In entrambi i casi, comunque, dovranno essere gia' stati approvati dagli Enti interessati, entro il 1/9/1987, i relativi piani di fattibilita' ed i progetti (art. 9 - comma 9°).

Nella dichiarazione, del Segretario, che solitamente accompagna la richiesta del mutuo, dovranno percio' essere citati, tra l'altro, gli estremi di approvazione degli atti anzidetti.

Mutui per scarichi dei frantoi oleari

La Cassa depositi e prestiti ai sensi del D.L. 10/87 convertito dalla legge 119/87 puo' concedere mutui ventennali a carico del bilancio dello Stato per la costruzione di impianti per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10/5/76, n° 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi finanziabili devono rientrare nei piani elaborati dalle Regioni in base ai criteri fissati dal Ministro dell'Ambiente con il D.M. n° 397 del 27/7/87.

Percio' le richieste di mutuo, oltre alla tradizionale documentazione, dovranno essere corredate, come stabilito dal D.M. citato, da un apposito attestato regionale di conformita' dei progetti alle indicazioni dei piani regionali.

Lo stanziamento dei 270 miliardi previsto dalla legge, sulla base di indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente congiuntamente alle Regioni, e' stato ripartito tra le Regioni nelle quali sono operanti i frantoi oleari.

La Cassa ha gia' provveduto a comunicare alle singole Regioni lo stanziamento disponibile.

La concessione dei mutui ai singoli Enti locali o loro Consorzi avviene in base alle indicazioni regionali fino ad esaurimento del tetto massimo delle risorse attribuite alla Regione di appartenenza.

Mutui per strutture antincendio

Con il D.L. 51/87 convertito dalla legge n° 149/87 che concerne la "proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi" e' stato stabilito che per la dotazione di strutture antincendio negli edifici scolastici ed educativi pubblici al fini dell'ottenimento del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, le Amministrazioni ed Enti pubblici tenuti a fornire i locali per attivita' scolastica, possono ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui a carico del bilancio dello Stato.

Si precisa che questi mutui riguardano scuole, collegi, accademie e simili con una popolazione di almeno 100 persone, in quanto in base al Decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 (G.U. n° 98 del 9/4/82) sotto tale numero non e' previsto l'obbligo a richiedere il nulla-osta.

Sul piano operativo, in aggiunta ai tradizionali documenti, proprio perche' questi mutui sono finalizzati ad ottenere il nulla-osta provvisorio, deve essere trasmessa la fotocopia della domanda ai Vigili del fuoco.

Non essendoci alcuna indicazione riguardo alle autorita' competenti ad individuare i soggetti destinatari, poiche' lo stanziamento sul bilancio dello Stato e' di 300 miliardi il criterio di priorita' di finanziamento non puo' che essere l'ordine cronologico di arrivo delle richieste fino ad esaurimento dello stanziamento medesimo.

Mutui per disavanzi UU.SS.LL.

La Cassa e' stata chiamata dal legislatore anche ad intervenire per la concessione di mutui finalizzati al ripiano di disavanzi. E' il caso dei disavanzi UU.SS.LL. e delle perdite delle Aziende di trasporto.

Per il ripiano dei disavanzi delle UU.SS.LL. con il D.L. n° 382/87 convertito dalla legge n° 456/87 siamo gia' al secondo intervento che, analogamente alla legge 733/84, prevede l'intervento della Cassa per la concessione di mutui ventennali, con oneri a carico dello Stato, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per la copertura dei disavanzi verificatisi negli anni 1985 e 1986.

Con D.M. 2/12/87 (G.U. 30/1/88 n° 84) il Ministro del Tesoro ha fissato i criteri e le modalita' di concessione e di erogazione dei suddetti mutui.

La Cassa, sulla base dell'autorizzazione a contrarre il prestito da parte dei Ministeri del Tesoro e della Sanita' e della delibera di assunzione del prestito da parte della Giunta concede:

- un mutuo, in via di anticipazione, non superiore al 40% del disavanzo presunto;
- un mutuo, a saldo, a copertura del disavanzo accertato definitivamente.

Considerata l'urgenza insita nei mutui della specie, il mutuo viene concesso dal Direttore Generale della Cassa, assumendo i poteri del Consiglio d'Amministrazione, e l'erogazione avviene immediatamente con l'accreditamento diretto nei conti correnti che le Regioni intrattengono presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Mutui per disavanzi Aziende di trasporto

Per i disavanzi delle Aziende di trasporto occorre tener conto della differenziazione degli interventi. Infatti le perdite possono essere coperte per l'80% con mutuo assunto dalle regioni e pagato dallo Stato; il restante 20% puo' essere coperto dai singoli Enti locali con mutuo assunto con la Cassa con oneri sul proprio bilancio.

L'esposizione della procedura, pertanto, si articola conformemente al D.L. 833/86 convertito dalla legge n° 18/87 in: art. 1 - mutui alle Regioni; art. 2 mutui agli Enti locali.

Art. 1: Mutui alle Regioni

Ai sensi dell'art. 1 della suddetta legge la Cassa concede mutui ventennali alle regioni pari all'80% delle perdite accertate negli esercizi 1982 - 1986. dalle aziende di trasporto e dai servizi dei trasporto gestiti in economia, con onere di ammortamento a carico del bilancio statale.

Come nel caso delle UU.SS.LL., con D.M. 9/2/87 (G.U. n° 97 del 28/4/87) il Ministro del Tesoro ha fissato i criteri e le modalita' di concessione e di erogazione dei suddetti mutui.

I documenti istruttori sono, pertanto:

per l'adesione:
- domanda corredata da apposita certificazione, a firma del Presidente della Giunta Regionale, conforme al modello previsto dal decreto ministeriale;
- dichiarazione di assunzione dell'onere di ammortamento del mutuo stesso da parte della Ragioneria generale dello Stato.

per la concessione:
- delibera della Giunta regionale di assunzione del mutuo.

Sulla base dei suddetti documenti il Direttore Generale, assumendo i poteri del Consiglio d'Amministrazione, concede il mutuo.

Le erogazioni vengono effettuate con accreditamento diretto ai conti correnti regionali presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2: Mutui agli Enti locali

Ai sensi dell'art. 2 della legge 18/87 alla copertura del restante 20% delle perdite accertate possono provvedere gli Enti locali con mutuo a carico del proprio bilancio.

Poiche' trattasi del finanzimento di una quota residua e' evidente che la richiesta dell'Ente resta subordinata all'accertamento delle perdite della Regione di appartenenza da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La procedura e', salvo gli opportuni adeguamenti, quella tradizionale della Cassa.

I Comuni, le Province e i Consorzi possono richiedere mutui ventennali per:

- la copertura della residua quota del 20% dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto e dei servizi di trasporto gestiti in economia, relativi agli anni 1982 - 1986 (sono escluse le Aziende regionali);
- la ricapitalizzazione delle S.p.A., alle quali partecipa in forma maggioritaria l'Ente locale, sempre nel limite del 20% dell'importo, deliberato dalla Societa' per la ricostituzione del capitale, a seguito delle perdite di bilancio verificatesi nel periodo 1982 - 1986.

Nel caso delle *Aziende e servizi gestiti in economia* gli atti istruttori saranno:

per l'adesione: - domanda e dichiarazione del Segretario controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente, come da Mod. 24;

per la concessione - documenti tradizionali e la domanda di somministrazione.

Per le S.p.A.

per l'adesione: - domanda e dichiarazione come da Mod. 24;

per la concessione - delibera di assunzione del prestito come da Mod. 25; documenti tradizionali e domanda di somministrazione.

La concessione di questi mutui, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1 (mutui alle Regioni) e' di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le erogazioni non richiedono documenti giustificativi di spesa, pertanto, il pagamento verra' disposto con mandato, su semplice richiesta.

Mutui per impianti sportivi

Con la legge n° 65/87 come modificata dalla legge n° 98/88 il legislatore, in concomitanza dei campionati mondiali, ha ritenuto di dover provvedere al finanziamento:

a) degli stadi che ospiteranno i campionati mondiali di calcio del 1990 (art. 1 - comma 1° - lett. a);

b) delle strutture polifunzionali atte a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive (art. 1 - comma 1° - lett. b);

c) delle strutture polifunzionali atte a promuovere l'esercizio dell'attivita' sportiva (art. 1 - comma 1° - lett. c).

Per il finanziamento degli stadi non e' necessario alcun chiarimento essendo la procedura gia' avviata e definita.

Per le lettere b) e c) le autorita' competenti ad identificare i soggetti e le opere destinatarie delle agevolazioni sono il Min. turismo e spettacolo, le Regioni e le AA. PP. di Trento e Bolzano.

La procedura della Cassa per la concessione di mutui ventennali a totale carico dello Stato si attiva sulla base del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di approvazione dei programmi che costituisce pertanto l'atto preliminare ai fini istruttori.
La procedura sara' poi quella tradizionale.

Si chiarisce che non vi e' alcuna preclusione da parte della Cassa al finanziamento, con mutuo con oneri a carico del bilancio dell'Ente, di eventuali superi di progetto rispetto allo stanziamento ottenuto.

I programmi relativi all'anno 1987 sono stati approvati con D.M. 30/3/1988 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. n° 96 del 26/4/88.

Mutui per impianti per lo smaltimento dei rifiuti

Altra normativa di settore e' il D.L. n° 361/87 convertito dalla legge 441/87 sullo smaltimento dei rifiuti.

I Comuni, i Consorzi di soli Comuni e le Comunita' montane possono ottenere mutui ventennali con oneri a carico del bilancio dello Stato per l'adeguamento ed il potenziamento di impianti esistenti al 31/12/86 e per la costruzione di nuovi impianti.

L'individuazione dei soggetti beneficiari dell'intervento agevolativo e' riservata al Ministro dell'Ambiente per le risorse da destinare agli impianti gia' esistenti e alle singole Regioni per i nuovi impianti.

Percio', anche per questa legge, la procedura della Cassa si attiva sulla base degli elenchi degli Enti beneficiari predisposti dal Ministro dell'Ambiente (art. 1 e art. 1 bis legge 441/87) e dalle Regioni (art, 1 ter).

Qualora il progetto fosse superiore all'assegnazione la Cassa potra' concedere il mutuo per la differenza con l'onere d'ammortamento a carico del bilancio dell'Ente che dovra' comunque essere destinata a completare lavori che non contrastino con il progetto approvato dalla Regione (o dal Ministro dell'Ambiente) e con le disposizioni impartite dalla normativa vigente.

LA LEGGE FINANZIARIA 1988

Per completezza di informazione, pur non essendo state ancora definite tutte le relative procedure si riportano le disposizioni previste dalla legge finanziaria 1988.

Art. 17 - comma 16°: Con territori interamente vincolati

Per la costruzione di opere finalizzate alla protezione dell'ambiente, tra le quali collettori ed impianti di depurazione, di cui all'art. 10 - comma 6 bis della legge 488/1986, i Comuni, i cui territori risultano interamente vincolati con apposito decreto ministeriale ai sensi della legge 29/6/1939, n° 1497, modificata ed integrata dalla legge 8/8/85, n° 431, possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti mutui ventennali con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Lo stanziamento di 20 miliardi e' utilizzabile dal 1988 e anche per gli anni successivi.

In sede di adesione i Comuni in aggiunta ai tradizionali documenti devono trasmettere una dichiarazione del Segretario che attesti:

- che il territorio del Comune di .... e' interamente vincolato come risulta dal decreto ministeriale n° .... del .... (che si allega);
- che l'opera per la cui realizzazione si richiede il mutuo e' finalizzata alla protezione dell'ambiente cosi' come previsto dall'art. 10 - comma 6 bis della legge 488/86.

Le richieste purche' documentate saranno accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dello stanziamento.

La procedura di concessione e di erogazione e' quella tradizionale della Cassa.

---ooo---

Art. 17 - comma 18°: Aree a rischio ambientale e con impianti di distillazione prodotti agricoli

A favore di Comuni e loro Consorzi, ricadenti in territori dichiarati dai competenti Organi "aree a rischio ambientale e interessate dalla presenza di impianti di distillazione dei prodotti agricoli", la Cassa e' autorizzata a concedere mutui ventennali con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

L'oggetto esclusivo di questi mutui e': l'adeguamento e potenziamento di impianti di depurazione, di collettamento fognario, di opere idriche nelle aree urbane e che risultano collegate al fiume Po.

Lo stanziamento e' di 100 miliardi percio', come gia' esposto in precedenza per altri interventi speciali, la procedura della Cassa verra' attivata solo dopo che le competenti autorita' avranno identificato i soggetti destinatari dell'intervento agevolativo.

Art. 17 - comma 19°: Aree a rischio ambientale e con rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del Po

A favore di Comuni e loro Consorzi, ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorita' "aree a rischio ambientale" e che si approvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del Po, la Cassa e' autorizzata a concedere mutui ventennali a carico del bilancio dello Stato.
L'oggetto esclusivo di questi mutui e': il potenziamento, adeguamento e ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua.
Anche qui lo stanziamento e' di 100 miliardi, percio' in merito all'attivazione della procedura, vale quanto detto per il paragrafo precedente.

---ooo---

Art. 17 - comma 38°: Mutui alle Regioni

La Cassa puo' concedere mutui per complessivi 360 miliardi con l'onere d'ammortamento a carico del bilancio dello Stato alle Regioni per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti e relative opere di adduzione.
Ai sensi del 42° comma l'organo competente ad indicare i soggetti beneficiari e' il Min. dei LL.PP., al quale devono pertanto essere trasmessi i relativi progetti, che dovra' ripartire lo stanziamento secondo i criteri stabiliti dal C.I.P.E.

---ooo---

Art. 17 - comma 41°: Mutui alle Province

La Cassa puo' concedere mutui per complessivi 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 con l'onere d'ammortamento a carico del bilancio dello Stato alle Province per sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione delle strade.
Anche per questa disposizione i criteri sono stabiliti dal C.I.P.E. e la ripartizione effettuata dal Min. dei LL.PP. al quale devono essere inviati i progetti.
Sia per questo comma che per il comma 38° la procedura e gli atti istruttori sono quelli usuali della Cassa salvo l'individuazione dei beneficiari che costituisce il documento preliminare all'attivazione della procedura.

---ooo---

Art. 29 - comma 2°: Eliminazione delle barriere architettoniche

La Cassa e' autorizzata a concedere a Comuni e Province mutui per un importo complessivo di 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Le richieste degli Enti devono essere prodotte entro il 31 marzo di ciascun anno (fara' fede il timbro postale).
L'esperienza porta a prevedere che trattandosi di interventi agevolati a carico dello Stato le richieste supereranno sicuramente lo stanziamento; di cio' tiene conto la procedura messa in atto.

La richiesta se documentata cioe' con progetto approvato viene inserita nell'archivio dati del C.E.D.
Scaduto il termine del 31/3, dopo un lasso di tempo necessario a ricevere tutte le richieste trasmesse in tempo utile si quantificano le richieste.
Nell'eventualita' in cui lo stanziamento disponibile dovesse risultare insufficiente a coprire le richieste accoglibili, l'importo del mutuo con oneri a carico dello Stato verra' proporzionalmente ridotto; la differenza potra' essere coperta, se richiesta espressamente dall'Ente, con mutuo a carico del bilancio dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Falcone

III^a PARTE

MODELLI

1. *Schema di dichiarazione ai fini dell'adesione*
2. *Elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui*
3. *Schema di deliberazione per l'assunzione dei mutui*
4. *Schema di dichiarazione sulla capacita' di indebitamento degli Enti (entrate proprie)*
5. *Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia sulle entrate proprie*
6. *Schema di dichiarazione sulla capacita' di indebitamento delle Aziende speciali*
7. *Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia sul bilancio delle Aziende speciali*
8. *Schema di dichiarazione sulla capacita' di indebitamento (proventi dei servizi L. 537/67)*
9. *Schema di dichiarazione ai fini della concessione con garanzia sui proventi dei servizi (L. 537/67)*
10. *Elenco documenti da prodursi e schema di deliberazione per l'assunzione di mutui da Enti consortili*
11. *Schema di delega di pagamento entrate dell'Ente*
12. *Schema di delega di pagamento entrate delle Aziende*
13. *Schema di delega di pagamento entrate servizio in economia*
14. *Schema di dichiarazione per richieste mutuo per il piano di zona*
15. *Elenco documenti da prodursi dai Consorzi di bonifica*
16. *Schema di deliberazione per i Consorzi di bonifica*
17. *Schema di delega di pagamento per i Consorzi di bonifica*
18. *Elenco documenti da prodursi dalle Societa' per Azioni*
19. *Schema di deliberazione per le Societa' per Azioni*
20. *Schema di deliberazione dell'Ente garante*
21. *Schema di delega di pagamento S.p.A.*
22. *Schema di dichiarazione del Segretario del Consorzio (art. 10 - comma 2° L. 440/87)*
23. *Documenti per la concessione e schema di delibera (art. 10 - comma 2° L. 440/87)*
24. *Schema di dichiarazione del Segretario (L. 18/87)*
25. *Schema di deliberazione (L. 18/87)*

Mod. 1

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ADESIONE

Oggetto: *mutuo di L.* ....
per ....

Il sottoscritto Segretario/Direttore
Visti gli atti
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti

DICHIARA

- *(Aziende speciali)*

  ☐ - che con delibera consiliare/assembleare n. .... del .... e' intervenuta l'autorizzazione a contrarre direttamente i mutui.

- *(Comunita' montane)*

  ☐ - che l'opera da realizzare rientri nelle previsioni del piano zonale di sviluppo;

  ☐ - che alla realizzazione dell'opera in oggetto la Comunita' montana e' stata delegata da (citare l'Ente o gli Enti deleganti) ....
  con delibera/e (citare gli estremi della delibera di ciascun Ente delegante) ai sensi dell'art. 8 - comma 1° - della legge 440/1987.

- *(per tutti gli Enti)*

  ☐ - che il progetto esecutivo dell'opera di L. .... da realizzare con il mutuo indicato in oggetto e' stato approvato dal .... (organo competente) con deliberazione n. .... del .... ;

- *(per tutti gli Enti)*

  ☐ - che la zona ove verra' realizzata l'opera non e' soggetta a vincoli archeologici e paesaggistici;

  ☐ - che si e' ottenuto in nulla-osta da parte della competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali (per i vincoli archeologici);

  ☐ - che si e' ottenuto in nulla-osta da parte della Regione o Organo delegato (per i vincoli paesaggistici);

  ☐ - che gli interventi non alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici (8° comma - art. 1 - legge 431/1985);

- *(se con cespiti comunali e/o provinciali, nel caso in cui detti Enti si sostituiscano nella garanzia agli Enti mutuatari, indicare le quote di mutuo da garantire a carico di ciascun Ente).*

  ☐ - che il mutuo sara' garantito con ....

La dichiarazione dovra' essere cosi' integrata per

- *(finanziamenti parziali)*

  ☐ - che l'Ente intende fare fronte all'eccedenza di spesa rispetto all'importo previsto con ....

- *(acquisto immobili e/o ristrutturazione)*

  ☐ - che sulla congruita' del prezzo di acquisto dell'immobile da destinare a .... e' stato acquisito il parere dell'Ufficio tecnico erariale/dal Capo dell'Ufficio tecnico/per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, da perizia giurata;

  ☐ - che l'edificio e' immediatamente utilizzabile;

  ☐ - che la spesa per ristrutturazione viene coperta con..........

Visto
Il legale rappresentante dell'Ente

Il Segretario/Direttore

....

☐ barrare le caselle interessate

Mod. 2

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI

A) - *DOCUMENTAZIONE BASE*

1) copia di delibera di assunzione del mutuo presa in conformita' dello schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti

2) dichiarazione del Segretario/Direttore ai fini della concessione

B) - *GARANZIA SULLE ENTRATE PROPRIE*

3) atto di delega da compilarsi sugli uniti modelli, per n° .... annualita' di ammortamento, da trarsi sulle entrate afferenti:

- primi due titoli di bilancio (art. 8 legge 440/87 - *Comunita' montane*)
- primi tre titoli di bilancio (art. 3 legge 843/78 - *Comuni e Province*)
- proprie entrate effettive accertate (art. 10 legge 440/87 - *Aziende speciali*)

L'atto stesso dovra' essere **notificato** al Tesoriere.

C) - *GARANZIA SULLE ENTRATE DELLE AZIENDE (art. 2 legge 537/67)*

3) atto di delega - da compilarsi sugli uniti moduli - per n° .... annualita' di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate effettive del servizio.
L'atto dovra' essere **sottoscritto** dal Direttore e dal Tesoriere-esattore dell'Azienda e controfirmato dal presidente della Commissione amministratrice e dal Sindaco del Comune, ovvero, nel caso di Azienda consortile, dal Presidente dell'Assemblea.
In caso di servizi gestiti in economia dai Consorzi, la firma del Presidente della Commissione Amministratrice e' sostituita da quella del Segretario del Consorzio;

4) attestazione del Segretario vistata dal legale rappresentante dell'Ente dalla quale risulti:

- che con contratto n° .... in data .... (o convenzione aggiuntiva), l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, e' stata data in carico al Tesoriere dell'Azienda con l'obbligo del **non riscosso per riscosso** e con la comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento;
- che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio dell'Azienda accertate a consuntivo.

D) - *CONTRIBUTO REGIONALE*

5) copia - debitamente autenticata - del provvedimento regionale concessivo del contributo, da corrispondere direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per l'intero periodo di ammortamento e con annotazione dell'impegno di spesa, con decorrenza non posteriore a quella di inizio dall'ammortamento, assunto dal competente organo (Ufficio Ragioneria o Ufficio corrispondente).

N.B.) - **Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualita' di ammortamento, non dovranno essere prodotti gli atti relativi alla garanzia.**

Mod. 3

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

A) - *DELIBERA BASE*

VISTO (esposizione dei fatti)

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. ....
per ....

1 bis **(ove trattasi di mutuo che assume il Consorzio o la Comunita' montana con la garanzia sulle entrate degli Enti consorziati)**

- di garantire per la quota di L. ....
del mutuo di L. .... da concedersi a ....
per .... ;

2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

- **(Ove trattasi di finanziamenti parziali)**
- di impegnarsi a richiedere erogazioni sul mutuo dopo aver effettuato e spesato lavori per un importo pari alla quota assunta a proprio carico.

B) - *GARANZIA ENTRATE PROPRIE*

4) - di restituire il mutuo in n° .... annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

5) - *(Comuni e Province - Comunita' montane)*

di garantire le n° .... annualita' di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre/due titoli del bilancio.

(Aziende speciali)

di garantire le n° .... annualita' di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale reso ed approvato;

6) - di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti,la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

7) - di emettere sul tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi /dell'art. 1 della legge 43/78 **(per Comuni e Province)** / dell'art. 8 della legge 440/87 **(per le Comunita' montane)** /dell'art. 10 bis della legge 440/87 **(per le Aziende speciali)**;

8) - di iscrivere l'annualita' di cui l'Ente e' debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato;

9) - di prendere atto che il Tesoriere e' tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

C) - *GARANZIA ENTRATE AZIENDE O SERVIZIO IN ECONOMIA (Legge 537/67)*

4) - di restituire il mutuo in n° .... annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

5) - di garantire le n° .... annualita' di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere dell'Azienda a valere sulle entrate effettive del servizio dell'Azienda stessa accertate a consuntivo reso ed approvato oppure a valere sulle entrate del servizio gestito in economia;

6) - che sia emesso sul Tesoriere come sopra un atto di delega per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio dell'Azienda accertate a consuntivo dell'anno precedente o del servizio gestito in economia;

7) - che l'annua tangente delle entrate del servizio viene delegata irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

8) - che l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, sia data in carico al suddetto Tesoriere - mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo:
- del non riscosso per riscosso;
- del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali;
- della comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento;

9) - che analoghe clausole siano incluse nei futuri contratti di Tesoreria per tutta la durata dell'ammortamento del prestito.

D) - *CON CONTRIBUTO REGIONALE*

- di cedere, come si cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale del .... % concesso per la durata di anni .... sulla spesa di L. ....

N.B. - Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualita' di ammortamento, dovranno essere deliberati soltanto i punti A) - 1) - 2) - 3) e D).

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutivita'

Mod. 4

(delegazione su entrate proprie)

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI

art. 1 - 4 comma della legge 27/2/78 n 43
art. 8 - 2° della legge 29/9/87 n 440

Il sottoscritto Segretario
Visti gli atti d'ufficio

DICHIARA

A) - **(Comuni e Province - Comunita' montane)** - che il gettito delle entrate dei primi tre/due titoli del bilancio di previsione, al netto delle entrate una tantum e compensative, relative all'anno 19........ e' il seguente.

Titolo I - Entrate tributarie / Gestione beni e servizi L. ____________

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti L. ____________

Titolo III - Entrate extra tributarie L. ____________

Totale L. ____________

A' - Limite di indebitamento: (25% di A) A' L. ____________

B) - che l'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio, al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa, e' il seguente per il corrente esercizio:

verso la Cassa DD.PP. L. ____________

verso altri Istituti L. ____________

verso altri L. ____________

Totale L. ____________

- che la quota interessi relativa a delegazioni rilasciate nel corrente anno ammonta a L. ____________

Totale L. ____________

Totale B L. ____________

C) - Quota disponibile (A' - B) L. ____________

D) - Quota interessi del presente mutuo: L. ____________

IL SEGRETARIO

Visto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

....

Mod. 5

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazioni su entrate proprie)

Oggetto: Mutuo di L. ....
per ....
posizione n. ....

Il sottoscritto ....
Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Visto il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421;
Visto il D.L. 29 dicembre 1977, n. 946 convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43;
Visto il D.L. 31 agosto 1987, n° 359 convertito nella legge 29/10/87, n° 440;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n° .... ;
Sotto la propria responsabilita'

A T T E S T A

- *(Comuni - Province - Comunita' montane)*

  ☐ - che e' stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del .... (due anni antecedenti all'assunzione del mutuo);

  ☐ - che sono state adempiute le formalita' prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della deliberazione n° .... del .... nonche' della procedura di controllo ai sensi / della legge regionale n° .... del .... / degli artt. 59 e 60 della legge 10/2/1953, n° 62 / e che tale atto e', pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;

- *(Comuni - Province)*

  ☐ - che il mutuo e' stato inserito nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 19/6/1979 n° 421, (oppure, che trattasi di Ente non soggetto a tale obbligo);

- *(Comunita' montane)*

  ☐ - che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il quarto dell'entrate dell'Ente relative ai primi due titoli del bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 31/8/87, n° 359, convertito in legge n° 440/1987

- *(Comuni e Province)*

  ☐ - che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il quarto dell'entrate dell'Ente relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29/12/1987, n° 946, convertito nella legge n° 43/78

Visto
Il legale rappresentante dell'Ente

IL SEGRETARIO

☐ **barrare le caselle interessate**

Mod. 6

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI
DALLE AZIENDE SPECIALI
(art. 10 - 2 comma della legge 29/9/87, n 440)
(delegazioni su entrate proprie)

.. sottoscritto Direttore
Visti gli atti d'ufficio

DICHIARA

A) - che le rendite e profitti relativi all'anno 19...... conseguenti a:
Ricavi da vendite e prestazioni - Dividendi da partecipazioni - Proventi da investimenti immobiliari - Proventi e ricavi diversi - Rimborsi diversi - Ricavi di attivita' smobilizzate - Interessi su titoli a reddito fisso - Interessi su depositi bancari e tesoreria - Interessi su crediti verso societa' controllate ed Enti collegati - Interessi su altri crediti **nonche'** Contributi in conto esercizio (con esclusione di quelli provenienti dal Fondo nazionale trasporti o di analoghi fondi regionali) ammontano a L. ______________

A' - Limite di indebitamento: (25% di A) A' L. ______________

B) - che l'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio e' il seguente: L. ______________

- che la quota interessi relativa a delegazioni rilasciate nel corrente anno ammonta a L. ______________

Totale B L. ______________

C) - Quota disponibile (A' - B) L. ______________

D) - Quota interessi del presente mutuo: L. ______________

IL DIRETTORE

....

Visto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

....

Mod. 7

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazioni su entrate proprie)
AZIENDE SPECIALI

Oggetto: Mutuo di L. ....
per ....
posizione n. ....

Il sottoscritto ....
Visto il D.L. 31 agosto 1987, n° 359 convertito nella legge 29/10/87, n° 440;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n° .... ;
Sotto la propria responsabilita'

D I C H I A R A

- che la delibera n° .... del .... di assunzione del mutuo e' definitiva a tutti gli effetti;
- che dal conto consuntivo del .... (penultimo esercizio) e dal bilancio preventivo dell'esercizio corrente non risulta un disavanzo di gestione (al netto delle contribuzioni a carico dello Stato o delle Regioni);
- che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il quarto delle entrate dell'azienda.

Visto **IL DIRETTORE**

Il legale rappresentante dell'Ente

Mod. 8

Posizione n. ....

Mutuo di Lire ....

per ....

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI CON GARANZIA SUI PROVENTI DEI SERVIZI (L. 537/67 e successive modificazioni)

Il sottoscritto Segretario $\frac{\textit{comunale}}{\textit{consortile}}$

Visti gli atti d'ufficio

DICHIARA

A) - che il gettito delle entrate effettive ordinarie del servizio di del conto consuntivo approvato nell'esercizio .... e' di L. ....

"A" Limite di indebitamento: (1/3 di A) L. ....

B) - che l'ammontare delle delegazioni rilasciate a data corrente e' di L. ....

C) - quota disponibile ("A" - B) L. ....

D) - delegazione del presente mutuo L. ....

IL SEGRETARIO

VISTO
Il legale rappresentante dell'Ente

Mod. 9

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE CON GARANZIA SUI PROVENTI DEI SERVIZI

(L. 537/67)

Oggetto: *Mutuo di L. ....*

per ....

posizione n. ....

Il sottoscritto Segretario del ....
Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Visto il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421;
Visto il D.L. 4/7/1967, n. 537 e successive modificazioni;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n. .... ;
Visti gli atti d'ufficio;
Sotto la propria responsabilita':

DICHIARA

- che e' stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del .... (due anni antecedenti all'assunzione del mutuo);

- che sono state adempiute le formalita' prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della deliberazione n. .... del ...., nonche' della procedura di controllo ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10/2/1953, n. 62 e che tale atto e', pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;

- che il mutuo e' stato inserito nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 19/6/1979, n° 421, **oppure** che trattasi di Ente non soggetto a tale obbligo;

- che con contratto n° .... in data .... (o convenzione aggiuntiva), l'annua tangente, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, e' stata data in carico al Tesoriere dell'Azienda con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento;

- che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio dell'Azienda accertate a consuntivo, o gestito in economia.

......................., li' ....

IL SEGRETARIO

Visto:

Il legale rappresentante dell'Ente

....

Mod. 10

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AD ENTI CONSORTILI CON GARANZIA SULLE ENTRATE PROPRIE DA PARTE DI COMUNI O PROVINCE
(articolo 3, legge 21 dicembre 1978, n. 843)

1) - copia di deliberazione da adottare in conformita' dello schema che segue:

2) - attestazione del Segretario, vistata dal legale rappresentante dell'Ente, che attesti:

- che e' stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del .... (2 anni antecedenti all'assunzione del mutuo);
- che sono state adempiute le formalita' prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della deliberazione n. .... del ...., nonche' della procedura di controllo ai sensi / della legge regionale n° .... del .... / degli artt. 59 e 60 della legge 10/12/53, n° 62 / e che tale atto e', pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;
- che il mutuo e' stato inserito nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 19/6/1979, n. 421, oppure che trattasi di Ente non soggetto a tale obbligo;

3) - copia, debitamente autenticata, del provvedimento regionale concessivo del contributo, da corrispondere direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per l'intero periodo di ammortamento e con annotazione dell'impegno di spesa, con decorrenza coincidente con quella di inizio dell'ammortamento, assunto dal competente organo (Ufficio Ragioneria o Ufficio corrispondente).

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

Visto *(esposizione dei fatti);*

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo;

Considerato che l'annualita' di ammortamento di L. .... viene garantita con le entrate proprie dei sottoindicati Enti costituenti il Consorzio / Comunita' montana come appresso indicato:

Ente garante	Quota mutuo	Quota annualita'	Quota semestralita'
Totali			

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. .... da estinguersi in n. .... annualita' di ammortamento comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione (tenuto conto del contributo regionale) da servire per .... , con garanzia sulle entrate proprie da parte di .... ;

2) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

Rimane stabilito che la Cassa depositi e prestiti, rimarra' estranea ai rapporti tra il Consorzio/la Comunita' montana e gli Enti garanti sopra specificati in dipendenza della prestazione della relativa garanzia e che, in ogni caso, il Consorzio/la Comunita' montana e' tenuto a provvedere con qualsiasi mezzo al pagamento di quanto, per qualsiasi ragione, l'Amministrazione mutuante non potesse eventualmente conseguire nei modi suddetti a saldo del proprio credito.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

....

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutivita'

Mod. 11

Pos. n ....
della Cassa DD.PP.

ENTRATE PROPRIE
DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto (1) .... del ....

Vista la deliberazione in data .... n. .... , divenuta esecutiva a tutti gli effetti, relativa alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di Lire .... per ....

Visto che il detto mutuo e' da estinguersi in (2) .... anni verso il pagamento della rata annuale di ammortamento, comprensiva di capitale e di interessi, di Lire (3) .... pagabili a rate semestrali eguali;

Visto che tali annualita' sono garantite con le somme relative ai primi due / tre titoli del bilancio delle entrate / proprie entrate effettive accertate;

Visto che con la suddetta deliberazione e' stato preso atto della normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere e' tenuto ad accantonare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

DELEGA

Il Tesoriere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria dell'indennita' di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre in ognuno degli anni dal (4) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (5) ....
(Lire ....) e cosi' entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di Lire (6) .... (Lire ....)
della quale sara' discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) .... li' ....

Il (8) ....

(NOTE A TERGO)

Timbro
d'ufficio

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto [ ] (generalita') [ ] (qualifica del notificante) dichiara di

avere oggi notificato il presente atto di delega al Tesoriere [ ] (ragione sociale)

consegnandone copia nelle mani del Sig. [ ] (generalita') [ ] (qualifica)

.... li' ....
(luogo) (data)

(firma) ....

NOTE:

(1) Il Presidente, il Sindaco, il Direttore Azienda;
(2) Numero degli anni di ammortamento;
(3) Ammontare delle annualita' di ammortamento;
(4) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;
(5) Ammontare della rata semestrale dell'annualita' di ammortamento;
(6) Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
(7) Luogo e data di emissione della delega;
(8) Il Presidente della Comunita' montana, dell'Amministrazione provinciale, il Sindaco o il Direttore dell'Azienda.

Legge 21 dicembre 1978, n. 843

ART. 3

A partire dal 1 gennaio 1979 le Province ed i Comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli Enti mutuatari sono obbligati a notificare al Tesoriere l'atto di delega, che non e' soggetto ad accettazione.

Il Tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della delegazione provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Mod. 12

Pos. n ....
della Cassa DD.PP.

ENTRATE AZIENDE L. 537/67
DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto Direttore dell'Azienda ....

Vista la deliberazione n. .... in data .... divenuta esecutiva, adottata dal (1) .... per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. .... per ....

Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (2) .... anni verso il pagamento dell'annualita' di ammortamento, comprensiva di capitale ed interessi, di Lire (3) .... , pagabile a rate semestrali uguali;

Visto che tali annualita' sono garantite con una quota delle entrate effettive del servizio dell'Azienda, accertate a consuntivo reso ed approvato;

Visto che l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti e' stata data in carico al Tesoriere dell'Azienda, mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo del non riscosso per riscosso, del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali, della comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento;

DELEGA

il Tesoriere dell'Azienda suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni dal (4) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (5) .... (Lire ....) e cosi' entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (6) .... (Lire ....) della quale sara' discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) .... li' ....

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

....

IL PRESIDENTE DELLA COMM.NE AMM.TRICE

....

IL TESORIERE ESATTORE

....

NOTE

(1) Ente mutuatario (Comune o Consorzio)
(2) Numero degli anni di ammortamento (ammortamento);
(3) Ammontare delle annualita' di ammortamento;
(4) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;
(5) Ammontare della rata semestrale dell'annualita' di ammortamento;
(6) Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
(7) Luogo e data di emissione della delega.

Mod. 13

Pos. n ....
della Cassa DD.PP.

ENTRATE SERVIZIO IN ECONOMIA
DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto (1) ....
....

V' a la deliberazione n. .... in data .... divenuta esecutiva, adotta (2) .... per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo . ... per .... ;

Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (3) anni verso il pagamento dell'annualita' di ammortamento, comprensiva di capitale ed interessi, di Lire (4) .... , pagabile a rate semestrali uguali;

Visto che tali annualita' sono garantite con una quota delle **entrate effettive ordinarie del servizio gestito in economia;**

Visto che l'annua tangente vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti e' stata data in carico al Tesoriere dell'Azienda, mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo del non riscosso per riscosso, del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali, della comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento;

DELEGA

il Tesoriere dell'Azienda suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni (5) dal .... al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (6) .... (Lire ....) e cosi' entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (7) .... (Lire ....) della quale sara' discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(8) .... li'..

IL SINDACO/IL SEGRETARIO

....

Il (9)...

IL TESORIERE-ESATTORE

....

timbro
d'ufficio

NOTE A TERGO

NOTE

(1) Sindaco del Comune o Segretario del Consorzio;
(2) Ente mutuatario (Comune o Consorzio);
(3) Numero degli anni di ammortamento;
(4) Ammontare della rata d'ammortamento;
(5) L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;
(6) Ammontare della rata semestrale dell'annualita' di ammortamento;
(7) Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
(8) Luogo e data di emissione della delega;
(9) Sindaco del Comune o Presidente dell'assemblea consortile.

Mod. 14

PIANO DI ZONA

A) Spesa totale prevista nella relazione finanziaria allegata al piano di zona approvato con i seguenti decreti:

DECRETI	Acquisizione aree Lire	Urbanizzazione primaria Lire	Urbanizzazione secondaria Lire	TOTALI Lire
				A

Limite di contrazione mutui art. 43 legge 865/71: 25% di A L. .... A'

B) Importo complessivo dei finanziamenti gia' ottenuti per il piano di zona da:

Cassa DD.PP. L. ....

Altri Istituti L. ....

Art. 45 legge 865/71 L. .... Totale B L. ....

C) Possibilita' di contrazione dei mutui (A' - B) L. ....

D) Importo mutuo richiesto L. ....

IL SEGRETARIO

VISTO
(Il rappresentante dell'Ente)

Mod. 15

ATTI DA PRODURSI DAI CONSORZI
PER LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE DI BONIFICA

------*------*------

1) - copia, in bollo, con visto del Segretario, di deliberazione del Consorzio da adottarsi, a norma dello statuto, in conformita' dell'unito schema, munita del certificato di eseguita pubblicazione senza ricorsi, ai sensi di legge; del cenno della approvazione dell'autorita' tutoria, nonche' dell'attestazione del segretario che l'atto sia divenuto esecutivo a tutti gli effetti;

2) - statuto del Consorzio, munito dell'attestazione del Segretario che e' quello vigente;

3) - dichiarazione del Segretario attestante:

a) che il Consorzio con sede in .... venne costituito il .... ;

b) che il Consorzio ha iscritto nel bilancio in corso contributi consorziali per L. .... delle quali, detratte L. .... per vincoli su di essi costituiti ed in corso di perfezionamento, rimane una disponibilita' di L. .... ;

c) che il servizio di riscossione dei contributi consorziali e' affidato a .... in base a contratto in data .... ;

4) - copia del decreto concessivo del contributo con il quale sono state approvate le opere da finanziare ed e' stata determinata la quota di spesa a carico del Consorzio;

5) - atto di delega da compilarsi su uno dei moduli allegati per .... annualita' di ammortamento del prestito, da trarsi sulle entrate dei contributi consorziali.
L'atto stesso dovra' essere sottoscritto dal Presidente del Consorzio e dal Tesoriere-esattore.

Mod. 16

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

per l'assunzione di un mutuo per opere di bonifica

omissis

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. .... da servire a copertura della quota di spettanza della proprieta' interessata ai lavori di .... ;

2) - di restituire il mutuo suddetto in .... annualita' comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione del mutuo stesso e sotto l'osservanza delle disposizioni tutte che regolano la concessione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti;

3) - di obbligarsi ad imporre ed applicare irrevocabilmente a carico della proprieta' per tutta la durata del mutuo un importo annuo di contributo da riscuotere con le forme, norme e privilegi di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n° 215, corrispondente all'ammontare di ciascuna annualita' di ammortamento; importo che sara' iscritto annualmente in distinta sede nella parte attiva dei bilanci per tutta la durata del mutuo, con riferimento alla presente deliberazione, contrapponendo nella parte passiva dei bilanci stessi e per lo stesso periodo, l'annualita' di cui il Consorzio e' debitore per il rimborso del prestito;

4) - di obbligarsi a corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata del mutuo l'annualita' che verra' determinata dalla Cassa stessa, pagabile in due semestralita' uguali secondo le modalita' che saranno previste dall'Amministrazione suddetta;

5) - di garantire il regolare pagamento dell'annualita' di ammortamento mediante rilascio - pro solvendo e non pro soluto - di delegazioni su detto contributo accettato dall'Esattore-tesoriere con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con la comminatoria dell'indennita' di mora, nella misura e per il tempo necessari all'ammortamento del mutuo e con la decorrenza che indichera' l'Amministrazione mutuante, inteso che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;

6) - di surrogare fin d'ora per ogni evenienza, in caso di mancato adempimento agli impegni di cui sopra, l'Istituto finanziatore, per la riscossione del suo credito, diritti del Consorzio mutuatario a termini del combinato disposto degli articoli 21 e 74 del R.D. 13/12/1933, n° 215 sulla bonifica integrale, con facolta' di esperire al riguardo le relative pratiche ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali che disciplinano la materia, inteso che ogni spesa relativa dovra' rimanere a carico del Consorzio;

7) - di corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, con tutte le sue attivita' di entrate, quanto questa non potesse eventualmente, conseguire per mezzo dell'atto di delega concernente l'ammortamento del mutuo di cui sopra;

8) - di dover intendere il Consorzio, agli effetti del mutuo in parola, duraturo, sia pure come Consorzio stralciario e liquidatore fino a quando sara' esaurito l'ammortamento del prestito;

9) - di garantire inoltre il mutuo predetto con tutto il territorio consorziale e con l'obbligazione solidale ed indivisibile, qualunque sia la divisione interna della Azienda ed il suo sistema di gestione.

------***------***------

Mod. 17

Pos. ....
della Cassa DD.PP.

Contributi consortili

DELEGA DI PAGAMENTO

(in bollo)

Il sottoscritto (1) .... del ....

VISTA la deliberazione in data .... n° .... divenuta esecutiva a tutti gli effetti, relativa all'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. .... per .... ;

VISTO che il detto mutuo e' da estinguersi in (2) .... anni con il pagamento della rata annuale di ammortamento, comprensiva di capitale e di interessi, di Lire (3) .... , pagabile a rate semestrali uguali

VISTO che tali annualita' sono garantite, ai sensi della lett. d) del 1° comma dell'art. 5 del D.M. 1/2/1985, coi proventi dei contributi consorziali:

VISTO che con la suddetta deliberazione si e' preso atto di garantire il regolare pagamento dell'annualita' di ammortamento mediante rilascio - pro solvendo e non pro soluto - di delegazioni su detto contributo accettato dall'Esattore-tesoriere nella misura e per il tempo necessari all'ammortamento;

DELEGA

l'Esattore-Tesoriere (4) .... dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con comminatoria dell'indennita' di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni dal (5) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (6) .... (lire ....) e cosi' entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (7) .... (lire ....) della quale sara' discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(8)............................ *li'* ....

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO **L'ESATTORE TESORIERE**

NOTE A TERGO

NOTE

1) - Il Presidente
2) - Numero degli anni di ammortamento;
3) - Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
4) - L'istituto di credito o la persona, se privato;
5) - l'ammontamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;
6) - Ammontare della rata semestrale dell'annualita' di pagamento;
7) - Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
8) - Luogo e data dell'emissione della delega.

Mod. 18

DOCUMENTI DA PRODURSI DALLE SOCIETA' PER AZIONI *(in bollo)*

A) - PER L'ADESIONE

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in allegato al certificato della cancelleria del Tribunale competente che li dichiari vigenti: in tale certificato, di data non anteriore a tre mesi, dovranno anche risultare i nominativi dei legali rappresentanti, delle persone autorizzate a riscuotere, quietanzare e ad impegnare validamente la Societa', nonche' l'attestazione che la Societa' si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
(Qualora non risulti dall'atto costitutivo) - Certificazione notarile attestante la percentuale di partecipazione degli enti locali al capitale societario e che tale partecipazione e' quella vigente;

2) estratto o copia notarile di delibera del competente organo deliberativo, contenente l'impegno a notificare alla Cassa ogni variazione dello statuto, nella partecipazione degli enti locali al capitale societario nella legale rappresentanza e nelle persone autorizzate a riscuotere, quietanzare e ad impegnare validamente la societa', con espressa dichiarazione di esonerare la Cassa da qualsiasi responsabilita' in dipendenza della mancata o tardiva notifica di tali atti;

3) domanda di mutuo a firma del legale rappresentante;

4) copia autentica dell'atto amministrativo o del contratto di concessione del pubblico servizio;

5) dichiarazione a firma del legale rappresentante, qualora trattasi di opere, attestante l'approvazione del relativo progetto esecutivo da parte del competente organo e sul tipo di garanzia (se con cespiti di piu' enti locali indicare le quote di mutuo da garantire a carico di ciascun ente).

B) - PER LA CONCESSIONE

6) estratto o copia notarile della deliberazione di assunzione del mutuo, secondo lo schema predisposto dalla Cassa, da parte del competente organo;

7) atti relativi alla garanzia dell'operazione di cui al successivo punto C);

8) copia dell'ultimo bilancio e previsione del conto economico dell'esercizio corrente;

9) attestazione a firma del Presidente del Collegio sindacale:
   - che i bilanci del biennio precedente all'assunzione del mutuo non hanno chiuso in perdita;
   - che il Collegio sindacale ha preso atto dell'impegno assunto dalla societa';

10) indicazione dell'Istituto di credito o Ufficio Postale e del numero di conto corrente intestato alla societa' sul quale verranno accreditate le somme erogate dalla Cassa.

C) - PER LA GARANZIA SECONDO LA FATTISPECIE CHE SI VERIFICA:

1) Garanzia sulle entrate degli Enti locali:

a) delibera di assunzione della garanzia da parte dell'ente garante, secondo lo schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;

b) dichiarazione del Segretario dell'Ente garante, vistata dal legale rappresentante dell'ente stesso sul rispetto del limite previsto dall'art. 1 della legge n° 43/1978;

c) deleghe di pagamento per n° .... annualita' di ammortamento, da trarsi sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio dell'Ente garante. L'atto stesso dovra' essere notificato al Tesoriere.

2) Concessione contributi statali o regionali

a) copia debitamente autenticata - del provvedimento concessivo del contributo, da corrispondere direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per l'intero periodo di ammortamento e con l'annotazione dell'impegno di spesa, con decorrenza non posteriore a quella di inizio dell'ammortamento, assunto dal competente organo (Ufficio Ragioneria o Ufficio corrispondente).

3) Fideiussione bancaria:

a) atto di fideiussione bancaria solidale a favore della Cassa depositi e prestiti per il pagamento delle rate di ammortamento;

4) Garanzia sui proventi dei servizi ai sensi della legge 537/1967:

a) deleghe di pagamento per n° .... annualita' di ammortamento, da trarsi sulle entrate effettive del servizio.
L'atto stesso dovra' essere sottoscritto dal legale rappresentante e dall'esattore.

Mod. 19

SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER LA SOCIETA' PER AZIONI

A) - DELIBERA BASE

Visto (esposizione dei fatti) ....

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo;

DELIBERA

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. ....
per .... ;

2) di prendere atto che presupposto della concessione del mutuo e' la partecipazione maggioritaria degli enti locali e pertanto la prescritta partecipazione deve rimanere per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, salvo estinguere preventivamente il residuo debito in unica soluzione;

3) di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

4) di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

B) - GARANZIA

Entrate ente locale

5) che l'annualita' di ammortamento di L. .... viene garantita dall'Ente .... con le entrate proprie come da delibera consiliare n° .... del .... ;

Cessione contributo

5) di cedere, come cede alla Cassa depositi e prestiti il contributo del .... concesso per la durata di anni .... sulla spesa di L. .... ;

Fideiussione

5) di restituire il suddetto mutuo in n° .... annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

6) di garantire le n° .... annualita' di ammortamento del mutuo con fideiussione bancaria solidale .... ;

Entrate servizi Legge 537

5) di restituire il mutuo in n° .... annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

6) di garantire le n° annualita' di ammortamento del prestito con deleghe sull'Esattore della societa' a valere sulle entrate effettive del servizio fornito dalla societa' stessa accertate a consuntivo;

7) che sia emesso sull'Esattore atto di delega per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio fornito dalla societa' accertate a consuntivo dell'anno precedente;

8) che la quota delle entrate del servizio viene delegata irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

9) che sia stato conferito a .... mandato irrevocabile per il pagamento delle predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti, con l'obbligo, in caso di ritardato pagamento, del pagamento dell'indennita' di mora.

Mod. 20

SCHEMA DI DELIBERA DELL'ENTE GARANTE

Visto (esposizione dei fatti) ....

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo per la (Societa')

....

Visto che con la delegazione di pagamento rilasciata, il complesso degli interessi passivi dei mutui non supera il quarto delle entrate dell'ente, relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione del corrente esercizio;

DELIBERA

1) di garantire il mutuo di L. ...., da concedere alla Societa' .... dalla Cassa depositi e prestiti;

2) di restituire il mutuo suddetto in n° .... annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

3) di garantire le n° .... annualita' di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;

4) di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

5) di emettere sul Tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;

6) di iscrivere l'annualita' di cui l'ente e' debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni suindicato;

7) di prendere atto che il Tesoriere e' tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.
Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutivita'.

Mod. 21

Pos. ....

S.p.A.

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto ....
legale rappresentante della Societa' .... (n° d'iscrizione ....);

Vista la delibera n° .... in data .... adottata dal (1) .... per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. .... , per .... ;

Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (2) .... anni verso il pagamento dell'annualita' di ammortamento, comprensivo di capitale ed interessi di Lire (3) .... , pagabile a rate semestrali uguali;

Visto che tali annualita' sono garantite con una quota delle entrate effettive del servizio fornito dalla societa', accertate a consuntivo, secondo il bilancio approvato dall'Assemblea degli azionisti;

Visto che e' stato conferito a mandato irrevocabile per il pagamento delle predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti;

Visto che la Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato versamento delle rate applichera' l'indennita' di mora nella misura vigente al momento della inadempienza;

Visto che con la presente delegazione non si supera il terzo dell'ammontare dei proventi relativi al servizio in concessione;

DELEGA

La .... quale mandatario della Societa' suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi vincolati, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni (4) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. (5) .... (lire ....) e cosi' entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (6) .... (lire) della quale sara' discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) .... *li'* ....

Timbro dell'Ufficio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

....
(indicare la qualifica)

Per accettazione
L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO

Il Funzionario incaricato — qualifica

NOTE A TERGO

NOTE

1) - Organo deliberativo della Societa';
2) - Numero degli anni di ammortamento;
3) - Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
4) - L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;
5) - Ammontare della rata semestrale dell'annualita' di ammortamento;
6) - Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
7) - Luogo e data dell'emissione della delega.

Mod. 22

DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO AI FINI DELLA CONTRAZIONE DI MUTUI, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 2° DELLA LEGGE 440/1987.

Il sottoscritto Segretario del Consorzio di ....

....

in merito alla richiesta avanzata dal legale rappresentante del Consorzio medesimo per la concessione di mutui per un importo complessivo di L. .... meglio specificati nella richiesta stessa, da destinare a .... ; in osservanza a quanto stabilito all'art. 10 - comma 2° della legge 440/1987

DICHIARA

- che il progetto esecutivo generale dell'opera da realizzare con mutui per l'importo complessivo di L. .... e' stato approvato dall'assemblea consortile con delibera n. .... del .... ;
- che non esistono vincoli archeologici o paesaggistici sulle zone ove verra' realizzata l'opera; **oppure**, che si e' ottenuto il nulla-osta da parte degli Uffici statali o regionali, secondo le rispettive competenze;
- che, per il finanziamento totale dell'opera, i seguenti Comuni, con il numero e la data delle deliberazioni accanto indicate, e per le quote in esse previste hanno autorizzato il Consorzio a contrarre direttamente con la Cassa depositi e prestiti mutui con oneri a carico dello Stato, a valere sulle somme assegnate ai Comuni medesimi ai sensi dell'art. 10 - comma 2° della legge 440/1987:

  Comune di .... delibera n. .... del ....
  importo autorizzato L. .... ; (elencare, con le stesse indicazioni, tutti gli altri Comuni), con l'impegno da parte del Consorzio, cosi' come stabilito dalla norma, che le somme anzidette saranno comunque, destinate ad interventi di pari importo da realizzare sul territorio dei Comuni deleganti;

- che con delibera n. .... del .... e' stata approvata la suddivisione del progetto esecutivo nei seguenti progetti-stralcio:
  - progetto stralcio relativo al Comune di ....
    di L. .... , da finanziare nel modo seguente:
    - quanto a L. .... , con oneri a carico dello Stato (art. 10 - comma 2° legge 440/87);
    - quanto a L. con oneri a carico del bilancio comunale;

  (elencare, con le stesse modalita', gli altri Comuni deleganti. Ogni Comune delegante dovra' avere per quanto gia' detto, un progetto stralcio);

  - progetto stralcio relativo ai restanti territori del Consorzio, di L. .... , il cui mutuo verra' garantito con le entrate proprie degli altri Enti locali non deleganti.

Viene trasmesso, infine, lo statuto vigente del Consorzio.

Visto: *IL SEGRETARIO*

Il legale rappresentante dell'Ente

....

Mod. 23

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI, A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL' ART. 10 - 2° COMMA DELLA LEGGE 440/1987, AI CONSORZI AUTORIZZATI DAI COMUNI BENEFICIARI.

1) - copia di deliberazione da adottare in conformita' dello schema che segue;

2) - attestazione del Segretario, vistata dal legale rappresentante, che attesti:

- che e' stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del .... (due anni antecedenti all'assunzione del mutuo);

- che sono state adempiute le formalita' prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della delibera n. .... del .... nonche' della procedura di controllo ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10/2/1953, n. 62 e che tale atto e' pertanto divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;

- che il mutuo e' stato inserito nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi del'art. 1 del D.P.R. 19/6/1979, n. 421, **oppure**, che trattasi di Ente non soggetto a tale obbligo;

3) - copia, debitamente autenticata, del provvedimento di concessione del contributo regionale da corrispondere direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per l'intero periodo di ammortamento e con annotazione dell'impegno di spesa, con decorrenza coincidente con quella di inizio dell'ammortamento, assunto dal competente organo (ufficio di ragioneria o corrispondente).

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

VISTO (esposizione dei fatti);

VISTA la delibera n. .... del .... (se di giunta, citare gli estremi di quella consiliare di ratifica) con la quale il Comune di .... ha autorizzato il Consorzio di cui fa parte ad utilizzare la somma di L. .... ad esso assegnata, ai sensi dell'art. 10 - comma 2° della legge 440/1987, per la realizzazione di interventi ricadenti nel territorio del Comune medesimo;

CONSIDERATO che per la realizzazione di detti interventi e' stato approvato un apposito progetto stralcio per un importo complessivo di L. ....;

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo di complessive L. .... ;

CONSIDERATO che tale mutuo viene garantito nel modo seguente: (1)

- quanto a L. .... , con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a valere sui fondi assegnati al Comune di .... ai sensi *dell'articolo 10 - comma 2° della legge 440/1987* per l'anno (o gli anni) 19 .... ;

- quanto a L. .... con le entrate proprie del Comune di .... ;

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa DD.PP. un mutuo di complessive L. ...., da estinguersi in n. .... annualita' di ammortamento comprensiva del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione (tenuto conto del contributo regionale) da servire per .... , garantito nei modi indicati nelle premesse;

2) - di impegnarsi a realizzare sul territorio del Comune di .... interventi per un importo pari a quello che il Consorzio e' stato autorizzato dal Comune medesimo a contrarre con la Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 10 - comma 2° della legge 440/1987;

3) - di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

4) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

Rimane stabilito che la Cassa depositi e prestiti, rimarra' estranea ai rapporti tra il Consorzio e gli Enti garanti sopra specificati in dipendenza della relativa garanzia e che, in ogni caso, il Consorzio e' tenuto a provvedere con qualsiasi mezzo al pagamento di quanto, per qualsiasi ragione, l'amministrazione mutuante non potesse eventualmente conseguire nei modi suddetti a saldo del proprio credito.

Verbale fatto, letto e sottoscritto

---

certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutivita'.

(1) depennare cio' che non interessa

Mod. 24

DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO (L. 18/87)

Il sottoscritto Segretario ....

....

Vista le legge 6/2/1987, n° 18;

Visti gli atti d'ufficio;

DICHIARA

(nel caso di servizio gestito dall'Azienda)

- che i conti consuntivi dei rispettivi esercizi delle Aziende resi dalla Commissione Amministratrice sono stati deliberati dal Consiglio (o Assemblea consortile) con delibera: (citare, per ciascun esercizio, il numero e la data della delibera con gli estremi di pubblicazione, approvazione ed esecutivita');
- che il mutuo da assumere di L. discende dalla situazione rappresentata nel seguente prospetto:

ANNO	PERDITA D'ESERCIZIO	QUOTA COPERTA CON CONTR. REG. ART. 6 L. 151 81	QUOTA COPERTA CON MUTUO REG. ART. 1 D.L. 232 86	DIFFERENZA DA COPRIRE CON MUTUO
1982				
1983				
1984				
1985				
1986				
Tot. L.				

(nel caso di servizio gestito in economia)

- che i conti consuntivi dei rispettivi esercizi sono stati deliberati dal Consiglio (o Assemblea consortile) con delibera: (citare, per ciascun esercizio, il numero e la data della delibera con gli estremi di pubblicazione, approvazione ed esecutivita');
- che il mutuo da assumere di L. discende dalla situazione rappresentata nel seguente prospetto:

ANNO	PERDITA D'ESERCIZIO	QUOTA COPERTA CON CONTR REG. ART. 6 L. 151 81	QUOTA COPERTA CON MUTUO REG. ART. 1 D.L. 232 86	DIFFERENZA DA COPRIRE CON MUTUO
1982				
1983				
1984				
1985				
1986				
Tot. L.				

(nel caso di ricapitalizzazione della S.p.A.)

- che con delibera del Consiglio n° .... del ...., e' stata approvata la ricapitalizzazione della S.p.A. .... nella quale l'Ente medesimo riveste posizione di maggioranza, per un ammontare di L. ...., importo non superiore al 20% delle perdite di esercizio accertate, negli anni 1982-1986, nei rispettivi bilanci della Societa' stessa.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE IL SEGRETARIO

Mod. 25

SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI AI SENSI DELLA LEGGE 18/1987

VISTO (esposizione dei fatti);

VISTA la legge 6/2/1987, n° 18;

ACCERTATO che la S.p.A. ....
nella quale questo Ente riveste la posizione di unico azionista/azionista di maggioranza (precisare), ha subito, negli anni 1982/1986, perdite di bilancio alle quali si e' fatto fronte, tra l'altro, con la riduzione del capitale sociale;

VISTA la delibera assembleare n° .... del .... con la quale detta Societa' ha deliberato di ricostituire il capitale sociale;

VISTA la propria delibera n° .... del ...., con la quale questo Ente ha approvato la ricapitalizzazione della S.p.A. per L. ...., importo non superiore al 20% delle perdite del servizio di trasporto della Societa' stessa, accertate, negli anni 1982/1986, ai sensi dell'art. 2 - comma 1 bis, della legge 18/1987;

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del prestito:

DELIBERA

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. .... per la ricapitalizzazione della S.p.A. ....
2) restituire il mutuo suddetto in 20 annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;
3) di garantire le 20 annualita' di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;
4) di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, l'annua tangente di entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";
5) di emettere sul Tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;
6) di iscrivere l'annualita' di cui l'Ente e' debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni suindicato;
7) di prendere atto che il Tesoriere e' tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

IVª PARTE

Principali Testi Legislativi

1. *art. 68 T.U. approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453*
2. *artt. 253 e 293 T.U. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383*
3. *Legge 4 luglio 1967, n. 537 (G.U. n. 175 del 14/7/1967)*
4. *D.M. 3 ottobre 1977 (G.U. n. 281 del 14/12/77) Anticipazioni*
5. *D.L. n. 946/77 convertito dalla legge 27/2/78, n. 43 (G.U. n. 58 del 28/2/1978)*
6. *Legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Legge finanziaria 1979 G.U. n. 361 del 29/12/1978)*
7. *D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 (G.U. n. 240 del 1/9/1979)*
8. *Legge 10 dicembre 1981, n. 741 (G.U. n. 344 del 16/12/1981)*
9. *Legge 13 maggio 1983, n. 197 (G.U. n. 136 del 19/5/1983)*
10. *Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985 Suppl.to ordinario G.U. n. 356 del 29/12/84)*
11. *D.M. 1 febbraio 1985 (G.U. n. 35 del 9/2/85) Procedure Cassa*
12. *D.M. 30 dicembre 1986 (G.U. n. 9 del 13/1/87) Tasso*
13. *D.M. 30 dicembre 1986 (G.U. n. 9 del 13/1/87) Indennita' di mora*
14. *Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986 Suppl.to ordinario G.U. n. 49 del 28/2/1986)*
15. *D.L. n. 318/86 convertito dalla legge 9/8/86, n. 488 (testo coord.to G.U. n. 199 del 28/8/86)*
16. *D.L. n. 359/87 convertito dalla legge 29/10/87, n. 440 (testo coord.to G.U. n. 272 del 20/11/87)*
17. *D.M. 4 dicembre 1987 (G.U. n. 29 del 19/12/87) Proroga anticipazione*

Interventi speciali

1. *art. 10 - comma 2° D.L. n. 359/87 convertito dalla legge 29/10/87, n. 440 (Testo coord.to G.U. n. 272 del 20/11/87)*
2. *art. 11 D.L. n. 318/86 convertito dalla legge 9/8/86, n. 488 (Testo coord.to G.U. n. 199 del 28/8/86)*
3. *art. 7 - comma 13° legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Legge finanziaria 1987 Suppl.to ordinario G.U. n. 301 del 30/12/86)*
4. *D.L. n. 10/87 convertito dalla legge 24 marzo 1987, n. 119 (Testo coord.to G.U. n. 85 del 11/4/87)*
5. *D.L. n. 51/87 convertito dalla legge 13 aprile 1987, n. 149 (Testo coord.to G.U. n. 102 del 5/5/87)*
6. *D.L. n. 382/87 convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456 (Testo coord.to G.U. n. 275 del 24/11/87)*
7. *D.L. n. 833/87 convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 (Testo coord.to G.U. n. 42 del 20/2/87)*
8. *D.L. n. 2/87 convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 (Testo coord.to G.U. n. 64 del 18/3/87)*

   D.L. n. 22/88 convertito dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (Testo coord.to G.U. n. 93 del 21/4/88)
9. *D.L. n. 361/87 convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (Testo coord.to G.U. n. 268 del 16/11/87)*
10. *Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988 Suppl.to ordinario G.U. n. 61 del 14/3/88)*

DECRETO MINISTERIALE DEL 1° febbraio 1985

VISTO il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n° 453, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n° 1058;

VISTO il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n° 3;

VISTA la legge 13 maggio 1983, n° 197;

RITENUTA la necessita' di integrare e modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 9/10/1984;

VISTA la delibera della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza in data 18/12/1984;

DECRETA

Art. 1

Oggetto dei mutui

I mutui della Cassa depositi hanno sempre specifica destinazione e possono avere per oggetto:

a) la costruzione di opere pubbliche, da acquisire al patrimonio o al demanio dell'Ente mutuatario o delle proprie aziende;

b) la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali dell'Ente mutuatario o delle proprie aziende, purche' destinati ad uso pubblico;

c) l'acquisizione di immobili, a condizione che siano gia' costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico;

d) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature fisse indispensabili alla funzionalita' dell'opera finanziata dalla Cassa;

e) l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, purche' sia contestuale alla costruzione ed all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa;

f) l'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'Ente mutuatario o delle proprie aziende;

g) altre finalita' previste da leggi speciali.

Art. 2

Limitazioni al finanziamento

(1) Nell'importo da ammettere a mutuo potranno essere previste, in aggiunta a quello dei lavori, esclusivamente le spese per:

a) l'acquisizione delle aree;

b) la progettazione esecutiva, la direzione ed il collaudo dei lavori;

c) le prospezioni geognostiche;

d) l'I.V.A.

(2) Il finanziamento della Cassa e' precluso qualora i lavori siano stati appaltati, o gli acquisti ordinati, anteriormente alla data di concessione del corrispondente mutuo.

(3) La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica se l'appalto o l'ordinativo siano stati effettuati in data posteriore all'adesione di massima, qualora l'Ente mutuatario, al momento dell'appalto o dell'ordinativo abbia mezzi propri sufficienti a fronteggiare, in via temporanea o definitiva, i relativi oneri.

(4) Qualora l'Ente mutuatario intenda alienare un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'Ente stesso deve preliminarmente provvedere all'estinzione del residuo debito.

Art. 3

Importo di mutui

(1) L'importo dei mutui concedibili e' determinato in corrispondenza:

a) per le opere: delle risultanze dei quadri economici dei progetti approvati e degli altri costi di cui al precedente art. 2;

b) per l'acquisizione di immobili: del valore riconosciuto dagli organi tecnici;

c) per l'acquisizione di automezzi, attrezzature e mobili: dei preventivi di spesa.

(2) L'importo dei mutui relativi a perizia di variante e/o suppletiva dei progetti approvati, non dipendente da revisione od aggiornamento prezzi, non puo' superare il trenta per cento dell'importo progettuale originario, al netto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta.

Art. 4

Atti istruttori

(1) L'istruttoria preliminare delle richieste di mutuo ha inizio con l'acquisizione degli atti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

(2) I progetti esecutivi dei lavori, dovranno essere approvati dai competenti organi, secondo le normative statali e regionali, in data non anteriore ad un anno da quella della domanda di finanziamento; qualora detto termine fosse superato dovra' procedersi all'aggiornamento dei costi ai sensi dell'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n° 741.

(3) La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori, e' attribuita al Segretario, o all'organo corrispondente dell'Ente mutuatario.
Le attestazioni devono essere controfirmate dal legale rappresentante dell'Ente stesso.

(4) Ogni volta che la pubblicita' delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani dovra' essere indicato che "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

- Gli Enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura:
"Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

(5) L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

(6) Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima, gli Enti mutuatari dovranno produrre:

a) copia della deliberazione del Consiglio o organo corrispondente, esecutiva a tutti gli effetti di legge, relativa all'assunzione del mutuo ed alla costituzione della garanzia;

b) atto di delega regolarmente notificato al Tesoriere dell'Ente o altro documento costitutivo della garanzia;

c) attestazioni e certificazioni riguardanti i presupposti e la procedibilita' dell'operazione;

d) eventuali documenti integrativi.

Art. 5

Garanzie

(1) I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti mediante:

a) delegazioni di pagamento, ai sensi di legge, a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli dei bilanci comunali e provinciali;

b) delegazioni di pagamento, ai sensi di legge, a valere sui proventi dei servizi del gas, acqua, energia elettrica, coogenerazione di energia e calore delle Aziende municipalizzate o consortili, accertati in base al conto consuntivo approvato dell'esercizio precedente; nonche' sui proventi degli stessi servizi gestiti in economia accertati in base all'ultimo conto consuntivo approvato; in tal caso si applica la limitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n° 43. Il provento delegato deve essere omogeneo all'oggetto del mutuo;

c) provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purche' sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la Regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'Ente mutuatario alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica della inadempienza e senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'Ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Ente mutuatario;

d) delegazioni di pagamento sui contributi consortili di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n° 215, limitatamente alle operazioni nei confronti dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario;

(2) Nel caso di mutui da concedersi a Consorzi di Comuni e Province per i quali non sussista la possibilita' di rilasciare le delegazioni previste dal punto b) del precedente capoverso, la garanzia dovra' essere prestata dagli Enti locali consorziati con le modalita' di rito;

(3) E' consentito a Comuni e Province di rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia di mutui richiesti da altri Enti mutuatari della Cassa stessa;

(4) Le delegazioni di pagamento sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto", pur rimanendo il tesoriere, in forza delle delegazioni, costituito come debitore principale delle rate di ammortamento nei confronti della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6

Contributi statali o regionali

(1) La garanzia dei mutui da parte degli Enti mutuatari puo' essere sostituita, in tutto o in parte, dalla cessione di contributi in annualita', concessi dallo Stato o dalle Regioni per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche.

(2) I contributi possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.

(3) La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra Ente contributore ed Ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo ai sensi dei precedenti commi.

(4) Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa depositi e prestiti potra' scontare le annualita' di contributo, concedendo all'Ente beneficiario un mutuo pari al valore delle annualita' stesse.

Art. 7

Modalita' d'ammortamento

(1) I mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni, mediante annualita' costanti, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal primo gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

(2) Le annualita' a carico degli Enti mutuatari, sono pagabili a rate semestrali.

Art. 8

Interessi attivi e passivi

(1) Sulle somme erogate in conto mutuo, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi, al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre successivo.

(2) Gli interessi di preammortamento sono corrisposti dagli Enti mutuatari, unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo, cui si riferiscono, ed il loro importo sara' gravato degli ulteriori interessi, per un semestre, al medesimo tasso di concessione sulla somma dovuta.

(3) Sulle somme rimaste da erogare in conto dei mutui concessi, al 31 dicembre di ogni anno saranno liquidati d'ufficio gli interessi attivi al tasso vigente per i depositi volontari.
Detti interessi, salvo norme speciali, sono corrisposti interamente all'Ente mutuatario, anche quando il mutuo sia assistito da contributi statali o regionali.

(4) L'indennita' di mora da applicare al tesoriere dell'Ente mutuatario in caso di ritardato o mancato versamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e' pari al tasso vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente con Decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

(5) Sulle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per qualsiasi causa, in caso di ritardato versamento devono essere corrisposti gli interessi, dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a quello del pagamento, ad un tasso pari a quello vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente con Decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

(6) L'indennita' di mora prevista a carico del Tesoriere in caso di ritardato versamento delle rate d'ammortamento, potra' essere commutata dal Consiglio di amministrazione in interessi di ritardato versamento, valutate le circostanze e la natura del ritardo stesso.

Art. 9

Devoluzione

(1) E' consentito l'utilizzo, in tutto o in parte, dei mutui concessi, per finalita' diverse da quelle originarie, a condizione che:

a) si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;

c) venga acquisita la dichiarazione concernente la mancata realizzazione dell'intervento, oggetto dalla concessione originaria se si tratta di devoluzione totale, ovvero il regolare accertamento dell'economia, in caso di devoluzione parziale.

(2) Non e' consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verra' periodicamente determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10

Estinzione anticipata dei mutui

Al di fuori di quanto previsto dal 4° comma del precedente articolo 2, e' in facolta' dell'Ente mutuatario estinguere anticipatamente il mutuo contratto, mediante corresponsione del residuo debito.

Art. 11

Concessione dei mutui

(1) La concessione dei mutui viene proposta dal Direttore Generale al Consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.

(2) In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie "Determine", le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.

Art. 12

Erogazione in conto mutui

(1) I mutui sono somministrati, in una o piu' volte, in relazione alla spesa effettuata dai mutuatari, su specifica richiesta del rappresentante legale dell'Ente, corredata dei documenti giustificativi, vistati dal Capo dell'Ufficio tecnico o, per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, dal Direttore dei lavori.

(2) I documenti giustificativi della spesa, di cui al precedente comma, consistono ne:

a) per i lavori e relativa revisione prezzi: "il certificato di pagamento" rilasciato con riferimento allo "stato di avanzamento lavori" o al "computo revisionale";

b) per i lavori dati "in concessione" o appaltati "a corpo" o a "forfait": il certificato di pagamento e dichiarazione del Capo dell'Ufficio tecnico o del Direttore dei lavori ai sensi del 1° comma del presente articolo, che siano stati eseguiti lavori in misura non inferiore all'importo che viene richiesto;

c) per le forniture: la fattura;

d) per le competenze professionali: la parcella vistata dal competente ordine professionale; per le societa' di ingegneria, di progettazione e simili: la fattura;

e) per gli espropri: l'atto della competente autorita' regionale o dell'autorita' delegata con legge regionale, che ordina il deposito o il pagamento dell'indennita', ovvero, l'atto di accordo bonario;

f) per l'acquisto di immobili e delle aree: copia autentica del contratto preliminare o definitivo di compravendita redatti in forma pubblica, corredata della dichiarazione dell'Ufficio tecnico erariale o del Capo dell'Ufficio tecnico del mutuatario o, per gli Enti sprovvisti di tale Ufficio, da perizia giurata, attestante la congruita' del valore del cespite.

Nell'ipotesi del contratto preliminare, deve essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo, entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo.

(3) E' sempre in facolta' della Cassa richiedere qualsiasi documento integrativo, diretto ad accertare la legittimita' dell'erogazione.

(4) Nei casi previsti dalle lettere c, d, e ed f, in caso di mancanza dell'Ufficio tecnico, si prescinde dal visto sugli atti;

(5) I mandati di pagamento vengono di norma emessi a favore dell'Ente mutuatario, con quietanza del rispettivo Tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'Ente medesimo;

(6) Le erogazioni anticipate rispetto alla effettuazione della spesa, sono consentite esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previste da legge.

(7) E' in facolta' della Cassa, sospendere ogni erogazione in conto mutuo, in caso di morosita'.

Per il recupero dei crediti in mora la Cassa puo' procedere contro gli Enti mutuatari, oppure estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti degli Enti stessi.

Art. 13

Responsabilita'

(1) Il rappresentante legale dell'Ente mutuatario e' personalmente responsabile nei confronti della Cassa depositi e prestiti, sia della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo, sia della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto.

(2) Il visto di cui al primo comma del precedente articolo 12, costituisce, nei confronti della Cassa, attestazione della corrispondenza degli atti vistati, limitatamente alla parte tecnica, alla documentazione a suo tempo trasmessa dall'Ente mutuatario, per la concessione del relativo finanziamento.

(3) Il rappresentante legale dell'Ente e' altresi' tenuto ad accertare l'esposizione sul luogo dei lavori, del cartello di cui al quarto comma del precedente articolo 4.
La mancanza del cartello autorizza la Cassa alla sospensione, previa diffida, delle erogazioni in conto mutuo, sino all'adempimento richiesto.

Art. 14

Erogazioni sui finanziamenti parziali

(1) Qualora il mutuo della Cassa non copra l'intera previsione di spesa risultante dagli atti di cui al primo comma del precedente articolo 3, le erogazioni in conto mutuo, non potranno avere inizio se non previa dimostrazione dell'intervenuto pagamento, da parte dell'Ente mutuatario, dell'intero importo differenziale.

(2) Nel caso di contribuzione regionale in conto capitale, per la somministrazione dei fondi, si fara' riferimento alle modalita' di erogazione del contributo.

(3) Nel caso di sconto di annualita' di contributo statale o regionale, la somministrazione dei fondi, potra' anche essere effettuata "pro quota".

Art. 15

Rinunce e revoche

Nel caso di rinuncia o revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa depositi e prestiti, verranno restituite all'Ente mutuatario e agli eventuali Enti contributori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata inoltrata la rinuncia o comminata la revoca del mutuo.

Art. 16

Norme sostitutive

Le norme contenute nel presente decreto modificano ed integrano quelle del Capo secondo del Titolo quarto del Libro secondo del Testo Unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n° 453 e successive modificazioni; della Sezione seconda del Titolo primo del libro secondo del relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n° 1058, ad eccezione dell'articolo 149, 173, 174, nonche' i Decreti ministeriali del 14 novembre 1979, 18 dicembre 1979, 9 maggio 1981, 30 novembre 1982.

Legge 29/10/1987, n° 440
art. 9

Dichiarazione di indisponibilita'

I Comuni, le Province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo.
La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'.

R.D. 2/1/1913, n° 453
art. 68

Enti mutuatari

I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro del Tesoro:

a) in prestiti a Comuni, Province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario;

Legge 22/12/1984, n° 887
art. 6 - 34° comma

Al primo comma, lettera a), dell'articolo 68 del R.D. 2/1/1913, n° 453, modificato dall'art. 1 della legge 15/4/1985, n° 344, dopo la parola "loro consorzi", sono aggiunte le seguenti: "comunita' montane".

Legge 9/8/1986, n° 488
art. 9 bis

Le Aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del Consiglio o dell'Assemblea dell'Ente proprietario, e le Societa' per Azioni a prevalente capitale di Enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli Istituti di previdenza e con gli altri Istituti di credito che concedono mutui agli altri Enti locali.

Legge 29/10/1987, n° 440
art. 10 - 6° comma

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai Consorzi composti da Enti locali e da altri Enti pubblici, purche' questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

R.D. 3/3/1934, n° 383
art. 253 - 1° comma

Responsabilita' per spese ordinate e non coperte

Gli amministratori incorrono nelle responsabilita' di cui all'articolo precedente, anche quando ordinano spese finanziate con mutui prima che gli organi competenti degli istituti mutuanti ne abbiamo deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati. Tale responsabilita' si estende al segretario ed al ragioniere, ove esista, a meno che essi dimostrino che il loro concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del Capo dell'Amministrazione.

D.P.R. 19/6/1979, n° 421
art. 1

Piano degli investimenti

Le Province, i Comuni capoluogo e quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si elabora il bilancio, hanno l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza, che copra un periodo da tre a cinque anni in relazione a quanto previsto per il bilancio della regione di appartenenza.
Detto bilancio viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione.
La classificazione funzionale della spesa deve consentire una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.
Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento ed individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento per ciascuno degli anni considerati.

omissis

rt. 19 - 1° comma

Approvazione rendiconto

Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non e' stato approvato il rendiconto di due anni precedenti quello in cui i nuovi mutui sono deliberati.

Legge 10/12/1981, n° 741
art. 8

Aggiornamento dei prezzi di progetto

Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessita' di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.
L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione prezzi.
L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma puo' essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

GARANZIE

Legge 27/2/1978, n° 43
art. 1 - 4° comma

Limite di indebitamento per gli Enti

Nessun mutuo puo' essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli Enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

Legge 21/12/1978, n° 843
art. 3 - 2° e 3° comma

Atto di delega (entrate proprie)

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non e' soggetto ad accettazione.
Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria della indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.
Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Legge 29/10/1987, n° 440
art. 10 bis

Indebitamento Aziende locali

I mutui contratti dalle Aziende speciali degli Enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla Commissione amministratrice e deliberato dal Consiglio comunale o provinciale ovvero dall'Assemblea consortile, ai sensi dell'articolo 16 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n° 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento e' effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n° 537, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'Ente locale.
Nessun mutuo puo' essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1°.
Nessun mutuo puo', comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo in cui e' deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n° 843.

art. 8

Indebitamento delle Comunita' montane

Nessun mutuo puo' essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle Comunita' montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.
Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle Comunta' montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n° 843.

Legge 4/7/1967, n° 537
art. 2

Limite indebitamento (L. 537/67)

Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalle Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio comunale o dalla Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 16 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n° 2578.

Atto di delega (L. 537/67)

Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal Direttore e dal Tesoriere-esattore dell'Azienda municipalizzata e controfirmate dal Presidente della Commissione amministratrice e dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Assemblea consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 nonostante ogni disposizione contraria.

Legge 7/7/1980, n° 299
art. 11 - 5° comma

Atto di delega (Consorzi gestione in economia)

Nel caso di Aziende gestite in economia la firma del Presidente della Commissione amministratrice di cui al 2° comma del citato articolo (art. 2 legge 537/67) e' sostituita da quella del Segretario del Consorzio.

Legge 22/12/1984, n° 887
art. 6 - 13° comma

Consorzi obbligatori nei bacini imbriferi

I Consorzi di Comuni, costituiti a norma della legge 27 dicembre 1953, n° 959, sono autorizzati a rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti ai Consorzi medesimi dai sovracanoni previsti dalla citata legge n° 959/53.

D.M. 30/12/1986

Tasso

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concedera' a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 9 per cento in ragione di anno.

EROGAZIONI

Legge 10/12/1981, n° 741
e successive modificazioni
art. 3

Modalita' dell'anticipazione

Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro, previsto dall'articolo 12, comma sesto, settimo ed ottavo, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n° 2440, come successivamente modificato, e' accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta.
L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n° 1, la revisione dei prezzi non e' accordata, e' costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.

D.M. 4/12/1987
Articolo unico

Proroga anticipazioni

Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo unico del decreto ministeriale 16 novembre 1983, richiamato nelle premesse, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificato dai successivi decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988.

R.D. 3/3/1934, n° 383
art. 293

Lavori in economia

I servizi che, per loro natura, possono farsi in economia, sono determinati e retti da speciali regolamenti.

Legge 3/1/1978, n° 1

Ritenute di garanzia

A modifica del primo comma dell'articolo 48 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n° 827, e successive modificazioni, nei contratti per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto e' corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Legge 28/2/1986, n° 41
art. 33 - 2° e 3° comma

Revisione prezzi

Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo,dagli enti locali o da altri enti pubblici, aventi durata inferiore all'anno, non e' ammessa la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi.
Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori gia' eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione e' aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

Legge 10/12/1981, n° 741
art. 2

Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, e' corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n° 700.
Su domanda dell'impresa e con garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n° 700.

omissis

art. 5

Termini e modalita' dei collaudi

La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale puo' prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.
Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione.
Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, e' in facolta' dell'Amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi salvo che cio' non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilita' a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n° 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie.
Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa puo' proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non e' stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa puo' tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'Amministrazione ne abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.

D.M. 30/12/1986
Art. 1

Indennita' di mora e interessi di ritardato versamento

L'indennita' di mora, da applicarsi ai tesorieri degli enti mutuatari ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n° 843, in caso di ritardato versamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, garantiti con delegazioni di pagamento, e' stabilita nella misura del 15% in ragione d'anno, a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Art. 2

Gli interessi di ritardato versamento, sulle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti sono fissati nella misura del 14% in ragione d'anno, a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Legge 9/8/86, n° 488
art. 10 - 7° comma

L'indennita' di mora di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n° 843, e' riferita ai soli giorni di ritardato versamento.

88A2680

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652174) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.